

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 12

mercoledì, 3 marzo 2010

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 16

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale. *"5*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 17/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica. *"7*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo). *"16*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 19/R

Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle atti-

vità europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di attività a favore dei toscani all'estero. *"43*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). *"45*

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. *"49*

TESTI COORDINATI

Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)". *"71*

SEZIONE III

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 4

OPCM n.3800/2009: rimborso delle spese sostenute dal Comune di Viareggio a seguito dell'incidente ferroviario del 29/06/2009. *"119*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO****Capo I****Le sponsorizzazioni**

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 - Deliberazione delle sponsorizzazioni

Art. 3 - Individuazione dello sponsor e cause di esclusione

Art. 4 - Proventi delle sponsorizzazioni

Art. 5 - Esecuzione dei lavori, servizi e forniture da parte dello sponsor

Capo II**Il marchio del Consiglio regionale**

Art. 6 - Marchio del Consiglio regionale

PREAMBOLO

Visto l'articolo 28 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43 (Partecipazione di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gen-

naio 1997, n. 21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n. 10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993);

Considerato quanto segue

1. La l.r. 4/2008 prevede tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale i corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal Consiglio stesso;

2. I proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, compresi nella tipologia di entrate sopra indicata, costituiscono uno strumento di innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzazione di maggiori economie;

3. Le modalità di scelta degli sponsor devono essere disciplinate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;

4. Devono essere definiti alcuni principi idonei ad escludere il configurarsi di un conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;

5. Attualmente l'unico marchio regionale adottato è riferito all'ente Regione nel suo complesso e la sua titolarità, gestione e utilizzazione è di competenza della Giunta regionale e delle sue strutture organizzative;

6. Con la legge sull'autonomia dell'assemblea legislativa è opportuno individuare anche per il Consiglio regionale un proprio marchio che, nel rispetto della normativa vigente, ne contraddistingua la partecipazione ad iniziative realizzate in collaborazione con soggetti terzi e possa essere oggetto di tutela;

Si approva la presente legge

Capo I**Le sponsorizzazioni****Art. 1****Oggetto e definizioni**

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle proprie iniziative culturali, promozionali e di comunicazione, il Consiglio regionale può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per contratto di sponsorizzazione, il contratto mediante il quale il Consiglio regionale offre ad un soggetto pubblico o privato, detto sponsor, la possibilità di pubblicizzare il proprio marchio o ragione sociale in un apposito spazio pubblicitario riservato nelle iniziative del Consiglio regionale a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da una fornitura di beni o servizi;

b) per sponsor, il soggetto pubblico o privato che stipula il contratto di sponsorizzazione;

c) per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto per la comunicazione delle informazioni messi a disposizione dal Consiglio regionale per la pubblicità dello sponsor.

Art. 2

Deliberazione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative per le quali ricercare sponsorizzazioni da attuare vengono individuate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza che può stabilire criteri e modalità per la loro realizzazione.

Art. 3

Individuazione dello sponsor e casi di esclusione

1. L'individuazione dello sponsor è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, economicità, previa pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito del Consiglio regionale, ferma restando la possibilità di forme di pubblicità più ampie.

2 L'avviso deve contenere gli elementi idonei a consentire la manifestazione di interesse da parte degli eventuali sponsor ed in particolare:

- a) l'indicazione dell'oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi dello sponsor;
- b) la determinazione dello spazio pubblicitario offerto o l'impegno a concordare un piano di sviluppo comunicativo;
- c) il corrispettivo della sponsorizzazione, posto a base di contratto;
- d) la clausola di esclusiva.

3. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, a parità di condizioni complessivamente offerte, sono preferiti soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.

4. Le modalità di associazione del nome e del marchio dello sponsor alle iniziative regionali devono comunque risultare consone alla natura istituzionale del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio regionale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) possa configurarsi un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata o il messaggio pubblicitario costituisca pregiudizio o danno alla sua immagine ed alle sue iniziative;
- b) lo sponsor abbia controversie giudiziali o stragiudiziali con il Consiglio regionale.

6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

a) la propaganda di natura politica, sindacale o ideologica;

b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici o a sfondo sessuale.

Art. 4

Proventi delle sponsorizzazioni

1. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale), e destinati al finanziamento delle iniziative oggetto dei contratti stessi.

Art. 5

Esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte dello sponsor

1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi come corrispettivo l'acquisizione o la realizzazione a cura e a spese dello sponsor di lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Capo II

Il marchio del Consiglio regionale

Art. 6

Marchio del Consiglio regionale

1. Al fine di contraddistinguere le proprie iniziative di informazione, comunicazione, promozione e culturali, il Consiglio regionale può utilizzare come marchio lo stemma della Regione riprodotto in abbinamento alla dizione "Consiglio regionale", come definito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione) e dalle relative disposizioni attuative di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n. 173 e alla deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n. 21.

2. L'Ufficio di presidenza può autorizzare la presentazione della domanda per la concessione, sul marchio del Consiglio regionale, del brevetto di marchio nazionale ed internazionale ai sensi della normativa vigente.

3. Il marchio può essere ceduto in uso, a fronte di un corrispettivo in denaro a favore del Consiglio regionale, con contratto che ne determina le modalità di utilizzazione da parte dei soggetti terzi mediante la riproduzione su

merci o servizi da questi forniti. Le predette modalità di utilizzo del marchio devono presentare carattere consono alla natura istituzionale del Consiglio regionale.

4. I contratti di cessione di cui al comma 3, possono essere a titolo gratuito qualora si riferiscano ad attività o iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato, riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale.

5. I proventi derivanti dai contratti di cessione di marchio affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio del Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 23 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.02.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 gennaio 2010, n. 399

Proponenti:

Riccardo Nencini, Angelo Pollina, Alessandro Starnini, Giuliana Loris Baudone, Bruna Giovannini, Giuseppe Del Carlo, Gianluca Parrini

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 febbraio 2010

Approvata in data 9 febbraio 2010

Divenuta legge regionale 10/2010 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, **n. 16**

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Cessazione per causa di impedimento permanente

Art. 3 - Cessazione per causa di morte

PREAMBOLO

Visto l'articolo 126 della Costituzione;

Visti gli articoli 33 e 13, comma 2, dello Statuto regionale;

Considerato quanto segue:

1. I casi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale, regolati dall'articolo 126 della Costituzione sono: sfiducia, rimozione, dimissioni volontarie, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale, morte e impedimento permanente;

2. Lo Statuto regionale, all'articolo 33, disciplina compiutamente i casi di cessazione a seguito di sfiducia e di dimissioni, mentre le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali sono di per sé un fatto concludente e la rimozione è operata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione;

3. La disposizione del comma 5 del citato articolo 33 dello Statuto, per la quale le altre cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale sono accertate dal Consiglio regionale, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, è da considerarsi riferita necessariamente solo alla cessazione per causa di impedimento permanente o di morte;

4. La legge regionale prevista dallo Statuto, deve limitarsi quindi a disciplinare, tra le cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale, solo i casi di impedimento permanente e di morte, perché sono le sole cause di cessazione previste dalla Costituzione ad essere prive di una disciplina attuativa, mentre le altre cause di cessazione sono già sufficientemente disciplinate;

5. Nel caso di morte del Presidente della Giunta regionale, trattandosi di un evento non suscettibile di valutazione, la legge deve limitarsi a prevedere le procedure di dichiarazione e di presa d'atto dell'evento stesso e degli effetti istituzionali, legalmente obbligati, che ne conseguono;

6. Nel caso di impedimento permanente, invece, trattandosi di evento che richiede una specifica valutazione, occorre definire una procedura che consenta al Consiglio regionale di compiere tale valutazione sulla base di un oggettivo accertamento tecnico, da effettuarsi ad opera di esperti qualificati;

7. Il carattere permanente dell'impedimento è da ritenersi riferito al tempo mancante alla naturale scadenza

della carica e, per il suo riscontro, i necessari accertamenti medici sono da considerarsi obbligatori in quanto attuativi della richiamata disposizione costituzionale;

8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto la cessazione del Presidente della Giunta regionale deve essere dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale;

9. Ai sensi dell'articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, presieduta dal Vicepresidente della Giunta regionale, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente fino alla seduta del nuovo Consiglio regionale e fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Si approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione anticipata del Presidente della Giunta regionale dalla carica per causa di impedimento permanente o di morte, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione e degli articoli 33, comma 5, e 13, comma 2, dello Statuto regionale.

Art. 2

Cessazione per causa di impedimento permanente

1. L'impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale a svolgere le proprie funzioni per tutto il tempo mancante alla naturale scadenza della carica, è accertato dal Consiglio regionale sulla base di una previa valutazione medica.

2. Il Vicepresidente della Giunta regionale, qualora ritenga che si siano determinate le condizioni di impedimento di cui al comma 1, informa il Presidente del Consiglio regionale che provvede alla convocazione del Consiglio stesso entro dieci giorni.

3. Il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due, una commissione tecnica di tre professionisti, esterni al Consiglio stesso e di comprovata esperienza medico professionale nel campo oggetto di indagine, incaricata di verificare la sussistenza dell'impedimento permanente.

4. La commissione, effettuati gli accertamenti necessari, comunica le sue motivate conclusioni al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina. La commissione, qualora reputi necessario procedere ad accertamenti che richiedono un maggiore periodo, può chiedere al Presidente del Consiglio regionale, che

decide in merito, una proroga del termine non superiore a trenta giorni.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della commissione tecnica, convoca il Consiglio regionale per valutare le conclusioni della stessa commissione tecnica ed assumere le conseguenti decisioni.

6. Nel caso di accertamento dell'impedimento permanente, il Presidente del Consiglio regionale dichiara davanti al Consiglio regionale la cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

7. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazione e delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione e per gli effetti dell'articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.

Art. 3

Cessazione per causa di morte

1. Il Presidente del Consiglio regionale, avuta notizia della morte del Presidente della Giunta regionale, convoca immediatamente il Consiglio regionale per dichiarare davanti ad esso l'avvenuta cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazione e delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale, nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione e per gli effetti dell'articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.02.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 gennaio 20, n. 400

Proponenti:

Consiglieri Nencini, Pollina, Starnini, Baudone, Giovannini, Del Carlo, Parrini

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 3 febbraio 2010
Approvata in data 9 febbraio 2010
Divenuta legge regionale 11/2010 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 25 febbraio 2010, **n. 17/R**

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Oggetto

Articolo 2 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Definizioni

Articolo 3 (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Edifici esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento

Articolo 4 (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Edifici per i quali l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio

Articolo 5 (articolo 23 bis della l.r.39/2005) - Soggetti certificatori

Articolo 6 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Contenuti dell'attestato di certificazione energetica

Articolo 7 (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Targa energetica

Articolo 8 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica

Articolo 9 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Classificazione energetica degli edifici

Articolo 10 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia

Articolo 11 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti

Articolo 12 (articolo 3 ter e articolo 23 sexies della

l.r.39/2005) - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica

Capo II

Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

Articolo 13 (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

Articolo 14 (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Pubblicità dei dati del sistema informativo sull'efficienza energetica

Articolo 15 (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

Articolo 16 (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni

Articolo 17 (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica

Articolo 18 (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo

Articolo 19 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi

Articolo 20 (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione

Articolo 21 (articolo 23 sexies della l.r.39/2005) - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie

Articolo 22 (articolo 23 bis della l.r.39/2005) - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 23 - Disposizioni finali

Articolo 24 - Disposizioni transitorie per l'individuazione dei soggetti certificatori

Articolo 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici

Articolo 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell'organizzazione del sistema informativo sull'efficienza energetica

Articolo 27 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico

regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia");

Visto l'articolo 44 dello Statuto;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 30 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del 14 gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 181;

Considerato in particolare che:

1. l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 demanda alla fonte regolamentare la disciplina di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione, oggetto di importanti ristrutturazioni o soggetti ad atti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione;

2. il regolamento previsto dall'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 ha altresì ad oggetto le modalità di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell'attestato di certificazione energetica; le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, tale da assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione; le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti certificatori;

3. la disciplina dell'attestato di certificazione energetica assume particolare rilievo in quanto detto attestato è funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica tale da fornire ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva in merito all'efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;

4. in conformità al decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali

per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005, l'attestato di certificazione energetica degli edifici deve comprendere i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, ovverosia le classi prestazionali in cui sono inserite le unità immobiliari, in modo da portare effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici ad alto consumo energetico;

5. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, coordinato e integrato sul territorio, che comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo;

6. nell'archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici;

7. nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono i dati relativi all'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione; i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall'ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione; i dati trasmessi dai distributori di combustibile; gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale;

8. la struttura regionale competente individua idonee modalità informatiche che consentono la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici nel rispetto della l.r. 1/2004, che disciplina l'infrastruttura di rete regionale, e della l.r. 54/2009, che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;

9. l'infrastruttura di rete regionale consente di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche, operanti sul territorio regionale, tutti i dati relativi alla certificazione energetica degli edifici, favorendo lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali e assicurando la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione;

10. l'infrastruttura di rete consente l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici ai soggetti certificatori attraverso la procedura di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, nonché a chiunque ne abbia interesse in relazione ai dati individuati con decreto dirigenziale nel rispetto delle garanzie previste dalla legge a tutela dei dati personali,

della proprietà industriale o di qualunque altra forma di segreto;

11. al fine di consentire la corretta archiviazione dell'attestato di certificazione energetica il medesimo è registrato nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo un numero di identificazione progressivo;

12. è necessario stabilire i criteri per la determinazione del rimborso di cui all'articolo 23 quater della l.r. 39/2005, tenendo conto dei costi annui sostenuti per l'acquisto dei dispositivi elettronici e dei supporti informatici necessari per la registrazione all'interno dello stesso sistema informativo delle certificazioni energetiche trasmesse, con particolare riferimento alle procedure di autenticazione informatica e di firma digitale dei soggetti certificatori;

13. prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall'alienante o dal locatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, e del medesimo attestato è fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione, attraverso il numero di identificazione attribuitogli dal sistema informativo stesso;

14. in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 ter della l.r. 39/2005, è necessario disciplinare l'attività di vigilanza dei comuni sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche devono uniformarsi e demandando all'autonomia regolamentare dei comuni stessi la disciplina di dettaglio della suddetta funzione di vigilanza e controllo;

15. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere delle competenti commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo;

16. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali;

17. è necessario prevedere una disposizione transitoria che regoli le modalità di presentazione degli attestati di certificazione energetica in forma cartacea fino al momento dell'emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo;

si approva il presente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. In attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia), il presente regolamento individua:

a) le indicazioni tecniche che sono contenute nell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 23 bis della l.r. 39/2005;

b) le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate;

c) le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche svolte dai comuni ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005;

d) i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica;

e) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 23 quater, commi 1 e 2 della l.r. 39/2005;

f) i requisiti ed il contenuto della targa energetica di cui all'articolo 23 bis, comma 7, della l.r. 39/2005;

g) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005.

2. Il presente regolamento disciplina altresì:

a) le modalità di determinazione e corresponsione del rimborso dovuto alla Regione per le spese sostenute ai fini dell'acquisto dei dispositivi elettronici necessari all'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, in attuazione dell'articolo 23 quater, comma 3, della l.r. 39/2005;

b) le modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42 della l.r. 40/2009, in attuazione dell'articolo 23 ter, comma 5, della l.r. 39/2005.

Art. 2

Definizioni (articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per categorie di edifici, le categorie indicate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), individuate in base alla loro destinazione d'uso;

b) per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi così definiti dall'articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005;

c) per classe energetica, l'intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è riferita ad un particolare uso energetico quale, ad esempio, la climatizzazione invernale, la climatizzazione

estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l'illuminazione e la produzione di energia da fonte rinnovabile dell'edificio oppure è riferita alla prestazione energetica globale dell'edificio, quale, ad esempio, la classe energetica globale.

2. Per le definizioni non indicate al comma 1, si fa riferimento a quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), nonché alle definizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs 192/2005.

Art. 3

Edifici esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di edifici o di impianti:

a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando refluì energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;

d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;

e) le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.

Art. 4

Edifici per i quali l'attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r. 39/2005)

1. L'attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:

a) gli edifici di nuova costruzione;

b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;

c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura.

2. E' obbligatorio l'attestato di certificazione energetica con riferimento a tutte le categorie di edifici oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso o di contratti di

locazione, ad esclusione delle categorie indicate all'articolo 3.

Art. 5

Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'attestato di certificazione energetica è redatto e sottoscritto dai soggetti abilitati in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005.

Art. 6

Contenuti dell'attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. L'attestato di certificazione energetica comprova l'efficienza energetica dell'edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell'edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:

- a) il frontespizio indicante la natura di attestato di certificazione energetica;
- b) l'indicazione del comune dove è sito l'immobile, l'indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
- c) i dati identificativi del proprietario, del progettista che ha curato il progetto e l'installazione degli impianti tecnici a servizio dell'edificio, nonché del direttore lavori e del costruttore;
- d) i dati identificativi del soggetto certificatore;
- e) la data di emissione e di scadenza dell'attestato di certificazione energetica;
- f) il codice di identificazione univoca dell'attestato di certificazione energetica, attribuito dal sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;
- g) l'indice di prestazione globale dell'edificio, che risulta dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera h);
- h) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - h.1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
 - h.2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
 - h.3) indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda finalizzata all'uso igienico e sanitario;
 - h.4) indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale, ad eccezione delle categorie di edifici E1 ed E8, di cui all'articolo 3 del d.p.r.412/1993;
 - i) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs.192/2005;
 - l) le classi energetiche in cui l'edificio ricade in rap-

porto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso;

m) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti;

n) l'indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione;

o) i dati utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione energetica;

p) il metodo di reperimento dei dati di cui alla lettera o) con l'indicazione del soggetto che li ha prodotti;

q) l'indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti;

r) l'indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera q), conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.

2. L'attestato di certificazione energetica descrive altresì:

- a) le caratteristiche dell'involucro edilizio dell'edificio;
- b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale;
- c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva;
- d) le caratteristiche dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
- e) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione artificiale;
- f) i sistemi e le dotazioni impiantistiche per la gestione, l'automazione ed il controllo degli edifici;
- g) gli altri dispositivi presenti nell'edificio e gli usi energetici previsti per il medesimo.

3. L'attestato di certificazione energetica è predisposto in conformità ad apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

Art. 7

Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 metri quadrati, è affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell'attestato di certificazione energetica, denominato "targa energetica" predisposto dal soggetto certificatore

che ha redatto e sottoscritto l'attestato di certificazione energetica.

2. La targa può essere affissa in tutti gli edifici, anche diversi da quelli indicati al comma 1.

3. La targa energetica ha la stessa validità temporale dell'attestato di certificazione energetica a cui fa riferimento ed è aggiornata quando l'attestato di certificazione energetica è aggiornato.

4. La targa energetica indica almeno:

- a) l'ubicazione dell'edificio;
- b) l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e gli indici di prestazione energetica parziali;
- c) la classe dell'edificio relativa all'indice di prestazione energetica globale.

5. La targa energetica è predisposta secondo l'apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

Art. 8

Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini dell'attestato di certificazione energetica si tiene conto delle metodologie di calcolo individuate nei regolamenti attuativi dell'articolo 4 del d.lgs. 192/2005 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del medesimo d.lgs. 192/2005.

Art. 9

Classificazione energetica degli edifici
(articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Ai fini del presente regolamento, è applicabile il sistema di classificazione energetica degli edifici individuato dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 192/2005.

Art. 10

Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia
(articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. A seguito del rilascio del permesso di costruire o a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, al momento dell'inizio dei lavori, incarica un soggetto certificatore di predisporre l'attestato di certificazione energetica. I dati

identificativi del soggetto certificatore incaricato sono indicati nella comunicazione di inizio lavori.

2. Il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell'opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte.

3. Al fine di consentire le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d'opera sulla certificazione energetica, il direttore dei lavori segnala al soggetto certificatore le fasi della costruzione dell'edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell'efficienza energetica dell'edificio.

4. Nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati.

5. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente.

6. Dell'attestato di certificazione energetica, è fatta menzione nel certificato di abitabilità o agibilità di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005.

7. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3 della l.r.39/2005, il certificato di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005 è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia trasmesso al comune l'attestato di certificazione energetica, secondo le modalità di cui all'articolo 19.

Art. 11

Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Il proprietario dell'edificio o chiunque ne abbia titolo, incarica un soggetto certificatore di predisporre l'attestato di certificazione energetica.

2. Il soggetto certificatore può acquisire, ove reperibili, il progetto dell'opera, la relazione di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed ogni altra documentazione concernente la qualità energetica dell'edificio.

3. Nell'ambito della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario delle tecniche necessarie adeguate.

4. Il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente.

5. L'attestato di certificazione energetica è trasmesso a cura del soggetto certificatore, secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 12

Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2, lettera g) della l.r. 39/2005, i comuni svolgono attività di vigilanza sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettuano verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il metodo a campione, determinato secondo la modalità di cui al comma 2.

2. Il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva del 4 per cento degli attestati di certificazione energetica presentati nell'anno solare precedente. Detto campione è scelto nella misura del 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale non inferiore alla classe A; nella misura del restante 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale inferiore alla classe A.

3. Le verifiche comprendono:

- a) l'accertamento documentale;
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata nel presente regolamento ed i risultati espressi;
- c) eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati.

4. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e verifica i comuni possono effettuare anche accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi.

5. I comuni possono effettuare verifiche sugli attestati di certificazione energetica su richiesta di acquirenti o locatari di edifici. Il costo di dette verifiche è a carico dei soggetti richiedenti.

Capo II

Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

Art. 13

Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT) del presente

regolamento, la Giunta regionale disciplina con atti deliberativi le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r.39/2005.

2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è gestito dalla struttura regionale competente in materia di efficienza energetica in edilizia, in raccordo con il sistema informativo regionale (SIR), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica assicura la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione, come supporto all'esercizio delle rispettive competenze in materia di efficienza energetica in edilizia.

4. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo.

5. Nell'archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica e i loro aggiornamenti, trasmessi dai soggetti certificatori.

6. Nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono:

- a) i dati relativi all'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione esercitata ai sensi degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005 di cui fanno parte i rapporti di controllo previsti all'articolo 7 del d.lgs. 192/2005, redatti dagli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione ed i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall'ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 192/2005;
- b) i dati trasmessi dai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici di cui al comma 8 del presente articolo;
- c) gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione degli edifici non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale.

7. I dati di cui al comma 6, lettera a) sono trasmessi dagli enti competenti al controllo sugli impianti di clima-

tizzazione. Detti enti collaborano con la struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, ai fini della definizione delle modalità per la continua trasmissione al sistema informativo dei dati di cui al comma 6, lettera a).

8. La struttura regionale competente individua idonee modalità informatiche con le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici provvedono a comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti termici degli edifici riforniti nell'anno precedente agli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Dette modalità informatiche consentono la trasmissione immediata al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica dei dati.

9. La struttura regionale competente può comunicare ai comuni la necessità dell'acquisizione degli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici di cui al comma 6, lettera c), non desumibili dalle informazioni comunicate al SIR ai sensi del comma 6 lettere a) e b).

10. Qualora i comuni siano in possesso dei dati di cui al comma 9 li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

11. Qualora i comuni non siano in possesso dei dati di cui al comma 9, essi provvedono ad acquisirli dai proprietari, dai conduttori o dagli amministratori dei condomini e li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

Art. 14

Pubblicità dei dati del sistema informativo sull'efficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema informativo sull'efficienza energetica sono pubblici.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono individuate le tipologie dei dati, diverse da quelle indicate al comma 1, contenute nel sistema informativo sull'efficienza energetica, conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, della proprietà industriale o di qualunque altra forma di segreto.

Art. 15

Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Il sistema informativo sull'efficienza energetica assicura l'accesso a tutti dei dati di cui all'articolo 14 in modo semplice e gratuito per via telematica.

Art. 16

Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. I dati contenuti nel sistema informativo sull'efficienza energetica sono immediatamente accessibili, nei limiti delle loro competenze territoriali, da tutti i comuni e le province della Regione, tramite l'infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r.1/2004 come articolazione regionale del sistema pubblico di connettività previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e nel rispetto delle regole nazionali di coordinamento informatico.

Art. 17

Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. I soggetti certificatori accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per redigere o aggiornare gli attestati di certificazione energetica secondo le procedure informatiche appositamente predisposte.

2. L'accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1 è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r.1/2004.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione stipula o aggiorna apposite convenzioni con gli ordini o collegi professionali a cui appartengono i soggetti certificatori.

4. La Regione assicura l'accesso ai soggetti certificatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, secondo modalità che assicurino:

- a) l'identificazione dei soggetti certificatori;
- b) l'individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell'attività di certificazione energetica di ciascuno dei soggetti certificatori;
- c) la dotazione dei dispositivi elettronici necessari ai soggetti certificatori per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica e per la firma elettronica.

5. Le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica

sono definite ed aggiornate periodicamente con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema medesimo.

Art. 18

Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l'accesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005, per l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è prevista la corresponsione di un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi elettronici all'uopo necessari secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. L'importo dovuto per ogni dispositivo elettronico è determinato con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ed è stabilito in base al:

a) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei dispositivi di autenticazione informatica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

b) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei dispositivi di firma digitale di cui all'articolo 2 del d.lgs.82/2005;

c) costo complessivo sostenuto dalla Regione per l'acquisto dei supporti informatici idonei a contenere i dispositivi di autenticazione e firma di cui alle lettere a) e b) e a garantirne il funzionamento.

3. L'importo del rimborso è aggiornato con cadenza almeno biennale.

4. Con il decreto di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica individua le modalità utilizzabili per il versamento del rimborso.

Art. 19

Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Al momento in cui i professionisti abilitati danno luogo agli adempimenti di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005, il soggetto certificatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

2. L'attestato di certificazione energetica è registrato

attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo una numerazione progressiva.

3. L'attestato di certificazione energetica è validamente compiuto quando è dotato del numero di identificazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

4. Dell'attestato di certificazione energetica registrato attraverso il sistema informativo è fatta menzione nelle certificazioni di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005 presentate al comune.

Art. 20

Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o prima della stipula del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall'alienante o dal locatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

3. Dell'attestato di certificazione energetica è fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione. In detti atti è indicato il numero di identificazione del sistema informativo sull'efficienza energetica attribuito all'attestato.

Art. 21

Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Fuori dai casi in cui è obbligatoria la presentazione dell'attestato di certificazione energetica ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 1 e 4 della l.r.39/2005, i soggetti certificatori possono trasmettere attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica attestati di certificazione energetica per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell'avente titolo.

2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

Art. 22

Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)

1. Nel caso in cui l'attestato di certificazione ener-

getica sia relativo ad impianti o edifici produttivi, detto attestato è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), secondo le modalità indicate all'articolo 37 della l.r.40/2009 e relativi atti attuativi.

Capo III Disposizioni finali e transitorie

Art. 23 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005.

Art. 24 Disposizioni transitorie per l'individuazione dei soggetti certificatori

1. In attesa dell'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2005, per l'individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

Art. 25 Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici

1. Nella individuazione delle modalità informatiche di trasmissione dei dati di cui all'articolo 13, comma 8 la struttura regionale competente tiene conto delle possibili compatibilità con gli eventuali sistemi informativi già utilizzati dagli enti competenti al controllo degli impianti di climatizzazione.

Art. 26 Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell'organizzazione del sistema informativo sull'efficienza energetica

1. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui all'articolo 13 gli attestati di certificazione energetica sono presentati ai comuni territorialmente competenti in forma cartacea. Fino al momento della pubblicazione sul BURT della suddetta deliberazione resta altresì in vigore l'obbligo di trasmissi-

sione di una copia dell'attestato di certificazione energetica alla Regione, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A, paragrafo 8 del decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 febbraio 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 18/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I Oggetto e definizioni

Art. 1 - Oggetto (articolo 14 l.r. 64/2009)

Art. 2 - Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009)

Capo II Classificazione degli impianti e valutazione del rischio

Art. 3 - Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) l.r. 64/2009)

Art. 4 - Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)

Art. 5 - Scelta dell'area per valutazioni di rischio (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)

Art. 6 - Classificazione del rischio (articolo 14, comma 3, lettera d) l.r. 64/2009)

Capo III

Norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza

Art. 7 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)

Art. 8 - Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)

Art. 9 - Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3, lettera f) l.r. 64/2009)

Art. 10 - Progetto definitivo (articolo 3, comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009)

Art. 11 - Fogli di condizioni (articolo 4, comma 1 e articolo 14, comma 2, lettera c) l.r. 64/2009)

Art. 12 - Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)

Art. 13 - Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)

Art. 14 - Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r. 64/2009)

Art. 15 - Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8, comma 1 e articolo 14, comma 2, lettera f) l.r. 64/2009)

Capo IV

Norme generali per la disciplina degli impianti in atto

Art. 16 - Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)

Art. 17 - Regularizzazione degli impianti (articolo 11, commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)

Art. 18 - Autorizzazione in sanatoria (articolo 11, commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)

Art. 19 - Chiusura dell'esercizio dell'impianto e abbandono dell'invaso. Demolizioni. (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14, comma 3, lettera e) l.r. 64/2009)

Capo V

Disposizioni relative alla comunicazione di dati, all'inoltro di domande, attestazioni e documentazione e alla trasmissione di atti.

Art. 20 - Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009)

Art. 21 - Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti. (articolo 14 comma 4 l.r. 64/2009)

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 - Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti. (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009)

Art. 23 - Contenuti del progetto di gestione dell'invaso (articolo 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)

Art. 24 - Termini dei procedimenti

Allegato A - Classificazione del rischio

Allegato B - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per la costruzione

Allegato C - Schema di riferimento per la redazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione

Allegato D - Dati da trasmettere alla competente struttura regionale

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l'articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), ed in particolare l'articolo 14;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 4 giugno 2009;

Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21 dicembre 2009;

Visto il parere della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" espresso ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, nella seduta del 28 gennaio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 23 febbraio 2010.

Considerato quanto segue:

1. la recente legge regionale 64/2009 - di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell'evoluzione legislativa intercorsa successivamente all'entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1);

2. il presente regolamento, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento - attualmente costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) - e nel rispetto della normativa tecnica di cui all'articolo 61, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire standard di sicurezza certi ed uniformi per la gestione dei manufatti attraverso la regolazione degli aspetti essenziali delle procedure autorizzative, nonché delle attività di controllo sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei concessionari;

b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d'acqua principali e la ricarica di falda;

c) favorire il monitoraggio degli invasi presenti nel territorio regionale, ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico;

3. in particolare, si sono individuate nozioni e specifiche tecniche univoche e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale ed è stata prevista la suddivisione degli impianti in classi, nonché una classificazione dei rischi connessi, in funzione delle caratteristiche dell'impianto e degli stati di rischio indotto su un'area ritenuta significativa, calcolata sulla base di specifici parametri;

4. oltre ai contenuti essenziali delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica, si è reso necessario disciplinare le modalità di comunicazione della chiusura dell'esercizio delle opere di ritenuta nonché le procedure di autorizzazione dei lavori di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza - ivi compresa la demolizione - da effettuare, in caso di cessazione definitiva degli impianti e di abbandono dell'invaso, anche in funzione della tipologia dell'impianto;

5. si è posta inoltre l'esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all'autorizzazione in

sanatoria degli impianti, in attuazione della norma transitoria introdotta dalla l.r. 64/09;

6. nelle more dell'adozione, da parte delle province, dei rispettivi atti organizzativi, si è posta la necessità di determinare termini di conclusione del procedimento più lunghi rispetto a quelli ordinariamente individuati dalla legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo) in considerazione dei seguenti motivi:

a) la complessità delle procedure e della materia comporta la necessità di approfondimenti, sopralluoghi, particolari tipi di esami, che richiedono tempi flessibili, anche per il fatto di essere legati alle condizioni atmosferiche;

b) la delicatezza degli interessi coinvolti, quali la pubblica incolumità, l'uso della risorsa idrica, nonché la tutela dell'ambiente, richiede un'attenzione particolare degli esami e valutazioni tecniche che sono richiesti all'amministrazione provinciale;

c) la previsione che nella fase transitoria perverranno all'amministrazione provinciale le domande relative a tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, ha richiesto la determinazione di tempi ancora più lunghi rispetto agli altri per le domande di regolarizzazione e di sanatoria;

7. si è altresì provveduto a definire modalità e tempi per l'invio da parte della provincia dei dati relativi ai provvedimenti adottati nell'ambito delle competenze attribuite, nonché dei dati relativi alle caratteristiche essenziali degli impianti, prevedendo anche forme semplificate per la comunicazione delle suddette informazioni;

8. si è quindi reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure (l.r. 40/2009 e l.r. 5 ottobre 2009 n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza") prevedendo, nelle more dell'attivazione delle modalità telematiche, specifiche disposizioni transitorie per la comunicazione alla regione da parte della provincia dei dati essenziali relativi agli impianti, per l'inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione degli atti agli interessati;

9. in attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni tecniche ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), si è infine ritenuto opportuno disciplinare i contenuti del progetto di gestione dell'invaso di

cui all'articolo 114 del d.lgs 152/06, al fine di garantire - oltre al mantenimento o ripristino della capacità di invaso ed all'efficienza degli organi di scarico e di presa - la qualità della risorsa idrica;

si approva il presente regolamento:

Capo I

Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto (articolo 14 l.r. 64/2009)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), il presente regolamento disciplina il procedimento di approvazione dei progetti ed il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle opere di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Sono fatte salve le norme tecniche statali in materia di progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento.

Art. 2

Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a) Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto più depresso dei paramenti;

b) quota di massimo invaso: quota massima a cui può giungere il livello dell'acqua dell'invaso nel caso in cui si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del moto ondosio;

c) quota di massima regolazione: quota del livello dell'acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro;

d) altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte;

e) franco: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso;

f) volume totale di invaso: capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione;

g) rischio indotto: il rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell'impianto.

Capo II

Classificazione degli impianti e valutazione del rischio

Art. 3

Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) l.r. 64/2009)

1. Le opere di cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009 sono suddivise nelle seguenti classi in base all'altezza dell'opera di ritenuta ed al volume d'invaso:

a) Classe A: impianti di altezza superiore a due metri e inferiore o uguale a 5 metri o volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000 metri cubi;

b) Classe B: impianti di altezza superiore a 5 metri e inferiore o uguale a 7 metri o volume d'invaso superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a 70.000 metri cubi;

c) Classe C: impianti di altezza superiore a 7 metri e inferiore o uguale a 10 metri o volume d'invaso superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;

d) Classe D: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri cubi;

e) Classe E: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000 metri cubi.

2. Qualora l'impianto abbia dimensioni identificative di due diverse classi, esso è assegnato alla classe di livello superiore.

Art. 4

Stati di rischio indotto (articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)

1. Il rischio indotto, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), è valutato considerando il grado ed il tipo di antropizzazione e le caratteristiche strutturali e manutentive degli sbarramenti. In base a tali valutazioni sono individuati gli stati di rischio indotto descritti ai commi 2 e 3.

2. Per i nuovi sbarramenti, non ancora realizzati, soggetti ad autorizzazione alla costruzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 64/2009, sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:

a) basso, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;

b) moderato, quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi

pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;

c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, si ritengono coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;

2) condizione geologica dell'area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo.

3. Per gli sbarramenti già esistenti sono individuati i seguenti stati di rischio indotto:

a) basso, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane è improbabile;

2) mancata manutenzione degli organi di scarico;

b) moderato, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche, con danni a strutture commerciali o industriali, a servizi pubblici o a infrastrutture; la perdita di vite umane è improbabile;

2) presenza di scarichi di fondo che attraversano lo sbarramento;

3) errato dimensionamento o posizionamento degli organi di scarico;

4) situazione geologica non sufficientemente conosciuta a monte del rilevato, per la quale tuttavia si possano escludere situazioni di instabilità dei versanti o dello sbarramento;

5) mancata manutenzione dello sbarramento, prevalentemente per quelli in materiale sciolto;

c) alto, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando, a seguito del collasso dello sbarramento, nelle aree a valle risultano perdite di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, vi è la probabilità di coinvolgimento di agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze;

2) presenza di infiltrazioni nel corpo diga, provenienti dalle spalle o dalle fondazioni;

3) condizione geologica dell'area su cui è realizzato lo sbarramento tale da determinare instabilità dei versanti e dello sbarramento medesimo;

4) assenza di organi di scarico;

5) insufficiente dimensionamento degli organi di scarico dello sbarramento a fronte di elevate portate di piena.

Art. 5

Scelta dell'area per valutazioni di rischio
(articolo 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009)

1. L'area significativa indagata a valle per le valutazioni di rischio di cui all'articolo 4 in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:

$$L = V/(2 \cdot 10^4)$$

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro, dove L viene calcolato in chilometri e V, espresso in metri cubi, è il volume d'invaso.

2. Sono fatte salve particolari situazioni per le quali la provincia, in sede di istruttoria, valuta la necessità di individuare estensioni dell'area da indagare diverse rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 1.

Art. 6

Classificazione del rischio (articolo 14,
comma 3, lettera d) l.r. 64/2009)

1. Sulla base dello stato di rischio determinato ai sensi dell'articolo 4, e della classe dell'invaso assegnata secondo i criteri di cui all'articolo 3, la provincia attribuisce ad ogni invasore una specifica classe di rischio tra quelle individuate nell'allegato A al presente regolamento.

2. La provincia provvede all'attribuzione della classe di rischio di cui al comma 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione o alla modifica dell'impianto, quando l'intervento di modifica determina l'assegnazione ad una diversa classe di rischio, nonché al momento del ricevimento della denuncia di esistenza di cui all'articolo 16, o del rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione e di sanatoria di cui agli articoli 17 e 18.

3. La provincia può, in qualunque momento, attribuire all'impianto una classe di rischio diversa rispetto a quella già assegnata ai sensi del comma 2, quando il mutamento dello stato di rischio, della classe d'invaso, o di entrambe le condizioni, determinano la necessità di una riclassificazione del rischio.

Capo III

Norme generali per la progettazione, autorizzazione,
costruzione, esercizio e vigilanza

Art. 7

Contenuti della domanda di autorizzazione alla
costruzione di nuovi impianti (articolo 3 e articolo 14,
comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di

nuove opere è presentata alla provincia territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell'articolo 14, comma 1, lettera f, della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

2. Nella domanda di cui al comma 1 sono indicati i seguenti elementi:

a) caratteristiche sommarie dell'impianto, con indicazione in particolare:

- 1) della tipologia costruttiva;
- 2) dell'altezza;
- 3) del volume di invaso;
- 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;
- 5) della proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto, ai sensi dell'articolo 6;

b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato e della località abitata più vicina;

c) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

d) uso cui l'impianto è destinato;

e) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata.

3. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell'opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

4. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell'opera. In tali casi la provincia, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell'impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l'opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso e le certificazioni delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all'articolo 9, comma 5.

5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all'articolo 3, alla domanda di autorizzazione è allegato anche il progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), elaborato nel rispetto di quanto previsto nelle disposizioni tecniche di cui all'articolo 20, comma 2 sexies della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

6. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ogni variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata alla provincia.

Art. 8

Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e articolo 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009)

1. La domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti è presentata alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 64/2009 e dell'articolo 14, comma 1, lettera f, della l.r. 91/1998.

2. Tra gli interventi di modifica oggetto di autorizzazione, sono compresi quelli effettuati per l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti nonché quelli effettuati per l'adeguamento strutturale dei medesimi che esulano dalle operazioni di manutenzione previste nel foglio di condizioni di cui all'articolo 11, comma 4.

3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi:

a) caratteristiche sommarie dell'impianto, con indicazione in particolare:

- 1) della tipologia costruttiva;
- 2) dell'altezza;
- 3) del volume di invaso;
- 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;
- 5) della proposta della nuova classe di rischio di cui all'articolo 6, qualora l'intervento determini l'attribuzione di una classe di rischio diversa da quella già assegnata;

b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo;

c) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

d) uso dell'impianto al momento della domanda ed a seguito dell'intervento di modifica;

e) estremi degli atti autorizzativi relativi all'impianto esistente;

f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;

g) descrizione delle modifiche che si intendono apportare all'impianto esistente, con indicazione, nel caso di interventi di modifica funzionale, delle nuove dimensioni dell'opera di ritenuta.

4. Alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto preliminare dell'impianto modificato, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell'opera. In tali casi la provincia, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell'impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l'opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso e le certificazioni delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all'articolo 9, comma 5.

6. Qualora la modifica determini l'attribuzione all'impianto della classe D o E ai sensi dell'articolo 3, alla domanda di autorizzazione alla modifica è allegato il progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 7, comma 5.

7. Nelle more del procedimento di autorizzazione alla modifica, ogni variazione dei dati di cui al comma 3 è comunicata alla provincia.

Art. 9

Progetto preliminare (articolo 2, comma 1, articolo 3 e articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 lettera, f) l.r. 64/2009)

1. Il progetto preliminare è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l'intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all'opera di ritenuta.

3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all'intero impianto ritenuti significativi ai fini dell'intervento da realizzare.

4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) ed in particolare indicano:

- a) l'uso a cui è destinato l'impianto;
- b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell'articolo 6;
- c) gli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio o indotti per effetto della costruzione dell'impianto, necessari a valutare l'ammissibilità dell'opera;
- d) per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all'articolo 3, la reale possibilità di

reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l'indicazione delle eventuali relative cave di prestito;

e) i bacini idrografici sottesi all'opera di ritenuta ed il reticolo idraulico afferente l'invaso;

f) i calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell'impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;

g) la valutazione dell'entità del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interramento, per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe.

5. La provincia approva il progetto preliminare, previa acquisizione, anche in sede di Conferenza di Servizi, dei pareri, degli atti di assenso e delle certificazioni delle altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:

a) il certificato di convalida del calcolo della portata di massima piena del bacino imbrifero tributario, rilasciato dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, limitatamente agli invasi di classe D ed E di cui all'articolo 3;

b) il parere espresso dalla competente struttura della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della l.r. 64/2009, limitatamente agli invasi di classe E di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionali in materia di difesa del suolo;

c) nulla osta dell'autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta).

6. La provincia comunica al soggetto richiedente il provvedimento di approvazione del progetto preliminare, che può eventualmente contenere prescrizioni per l'elaborazione del progetto definitivo.

7. La fase procedimentale preordinata all'approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dall'acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui al comma 5.

Art. 10

Progetto definitivo (articolo 3 comma 3, articolo 4 e articolo 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009)

1. Il progetto definitivo è redatto e sottoscritto da pro-

fessionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.

2. Il progetto definitivo ha ad oggetto l'intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all'opera di ritenuta.

3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all'intero impianto ritenuti significativi ai fini dell'intervento da realizzare.

4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con d.p.r. 554/1999, ed in particolare indicano i seguenti elementi:

a) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;

b) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;

c) le fasi ed i tempi presunti di esecuzione delle opere e manufatti componenti l'impianto;

d) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;

e) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso;

f) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:

1) la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all'opera in progetto;

2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti;

3) gli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;

g) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;

h) le verifiche di stabilità, filtrazione e sifonamento dell'opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invasore, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

i) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;

j) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell'interrimento dell'impianto e alla stima della variazione della dinamica d'alveo a monte e valle dello stesso;

k) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l'impianto;

l) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nelle classi D ed E di cui all'articolo 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento.

5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere c), e), j), l). Per i medesimi impianti, qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5.

6. I disegni tecnici rappresentano l'intero impianto nella sua configurazione definitiva, e comunque comprendono:

a) la planimetria generale dell'intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l'opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie e le isoipse equidistanti 5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto;

b) la planimetria e le sezioni trasversali e longitudinali dell'opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche delle opere, con indicazione delle isoipse equidistanti 2 metri;

c) la planimetria, le sezioni e gli eventuali prospetti delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere;

d) il profilo dell'invaso lungo l'asse longitudinale in scala 1:500;

e) il diagramma riunito dei volumi invasati e delle superfici in rapporto alle quote dell'invaso;

f) il diagramma dei tempi di svuotamento dell'invaso per mezzo del solo scarico di fondo;

g) i particolari costruttivi in scala adeguata di tutte le opere che richiedono una dettagliata rappresentazione delle caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali organi di scarico e relativi meccanismi di manovra, opera di presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovra e manufatti di alloggio, drenaggi, opere di protezione delle sponde e delle scarpate del bacino di accumulo, sistemi di sicurezza e di allerta, opere accessorie connesse allo sbarramento;

h) l'adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e di rifinitura.

7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui

all'articolo 3 possono essere omesse le rappresentazioni grafiche indicate nel comma 6, lettere e), f), h).

8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3, oppure per quelli che si propone di classificare, ai sensi dell'articolo 6, nelle classi di rischio 1 e 2 di cui all'allegato A al presente regolamento, la provincia può concordare con il richiedente il livello di approfondimento delle indagini da effettuare in relazione all'importanza dell'opera.

9. La provincia, previa sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente dei fogli di condizioni di cui all'articolo 11, approva il progetto e autorizza la costruzione o la modifica dell'impianto provvedendo altresì alla classificazione del medesimo e del relativo rischio ai sensi degli articoli 3 e 6.

10. La provincia trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresì alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti autorizzatori e quelli relativi ad ogni impianto autorizzato, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino, ed all'uso cui il medesimo impianto è destinato.

11. La fase procedimentale preordinata all'approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell'impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione del progetto medesimo oppure dall'acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di altre amministrazioni nei casi previsti dall'articolo 8, comma 5.

Art. 11

Fogli di condizioni (articolo 4 comma 1, e articolo 14 comma 2 lettera c) l.r. 64/2009)

1. I fogli di condizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 64/2009 disciplinano le fasi della costruzione dell'impianto nonché l'esercizio e la manutenzione dello stesso.

2. I fogli di condizioni sono predisposti e approvati dalla provincia nel rispetto dei contenuti minimi previsti ai commi 3 e 4 nonché sulla base degli schemi di riferimento di cui agli allegati B e C al presente regolamento e sono sottoscritti per accettazione dal richiedente.

3. Il foglio di condizioni per la costruzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) caratteristiche tecniche e geometriche dell'opera di ritenuta e dell'impianto;
- b) modalità di costruzione dell'opera di ritenuta;
- c) caratteristiche dei materiali impiegati e relative prove di controllo;
- d) lavori riguardanti la zona di fondazione e di imposta;
- e) tipologia e localizzazione delle opere complementari dell'opera di ritenuta;
- f) tipologia e localizzazione delle eventuali opere accessorie dell'opera di ritenuta;
- g) franco minimo;
- h) caratteristiche ed eventuali modalità di realizzazione della strada d'accesso all'impianto;
- i) verifiche da effettuarsi in corso d'opera;
- j) durata dei lavori;
- k) modalità di collaudo;
- l) relazione tecnica contenente i criteri generali per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi in caso di eventuale cessazione definitiva delle opere o di abbandono dell'invaso, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 19.

4. Il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) caratteristiche dell'opera di ritenuta e dell'impianto, conformemente alle eventuali variazioni in corso d'opera;
- b) lavori di manutenzione dell'opera di ritenuta;
- c) manutenzione delle opere complementari ed accessorie;
- d) controlli in fase di esercizio;
- e) modalità di vigilanza e di allerta;
- f) frequenza delle verifiche di funzionalità dell'impianto, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14;
- g) norme di regolamentazione d'uso della risorsa idrica in caso di emergenza;
- h) numero, tipo e localizzazione delle eventuali apparecchiature di controllo;
- i) specie e frequenze delle misure;
- j) luoghi da assoggettare ad osservazione diretta con la relativa frequenza;
- k) modalità di comunicazione di chiusura temporanea o definitiva dell'esercizio delle opere di ritenuta e relativi adempimenti, nonché, in caso di cessazione definitiva delle opere e di abbandono dell'invaso, eventuali prescrizioni finalizzate al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dell'impianto e alla tutela della pubblica incolumità nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 19 e in conformità con i criteri contenuti nella relazione tecnica di cui al comma 3, lettera l).

5. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all'articolo 3, il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, oltre a quanto indicato al comma 4, riporta:

a) il progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del d.lgs. 152/2006;

b) l'ubicazione della residenza dell'addetto alla vigilanza, da posizionare a distanza non superiore ad 1 chilometro dall'invaso, o, in alternativa, l'indicazione del numero di reperibilità dello stesso, da contattare in modo tale che sia garantito un rapido tempo di intervento;

c) le norme relative all'installazione di cartelli monitori, di dispositivi di segnalazione acustica e della strumentazione idrometrica;

d) le modalità di attuazione del sistema di allertamento, in coerenza con le specifiche definite a tal fine nell'ambito dei piani provinciali di protezione civile.

6. Le modifiche al foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 7, comma 4 della l.r. 64/2009, sono unilateralmente apportate dalla provincia con specifico provvedimento da comunicare al titolare dell'autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo esercisce l'impianto.

Art. 12

Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (articolo 5, comma 4, e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)

1. La provincia ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire le indagini e i controlli che ritenga necessari in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell'impianto. A tal fine il soggetto autorizzato è tenuto a fornire i mezzi e le prestazioni professionali che la provincia ritenga necessarie, garantendo il libero accesso al cantiere.

2. La provincia può, in qualunque momento, prescrivere i lavori che si rendessero necessari per la perfetta funzionalità dell'impianto e la salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 13

Collaudo (articolo 6 e articolo 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009)

1. Il collaudo in corso d'opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all'articolo 187, comma 3 del d.p.r. 554/99. Nel caso di opere private, la provincia stabilisce, al momento del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d'opera.

2. Terminati i lavori di costruzione dell'intero impianto, il direttore dei lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, fa eseguire il primo invasivo sperimentale dopo averne data tempestiva comunicazione alla provincia e, nei casi di cui al comma 1, al collaudatore in corso d'opera.

3. Conclusasi positivamente la fase del primo invasivo, il titolare dell'autorizzazione ne dà immediata comunicazione alla provincia, trasmettendo una relazione a firma del direttore dei lavori sullo svolgimento delle relative operazioni, sulle prove eseguite e sui risultati osservati durante il primo invasivo sperimentale.

4. Nel corso delle operazioni di collaudo, il collaudatore o la commissione di collaudo devono verificare e certificare in particolare:

a) che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte conformemente al progetto definitivo approvato e al foglio di condizioni per la costruzione;

b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;

c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasivi sperimentali;

d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.

5. Al termine del collaudo finale, il titolare dell'autorizzazione trasmette copia del certificato di collaudo alla provincia, entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.

6. Gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'articolo 3 non sono soggetti alle operazioni di collaudo. Per questi, il direttore dei lavori rilascia un certificato di regolare esecuzione, che è trasmesso alla provincia a cura del titolare dell'autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio del medesimo.

Art. 14

Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (articolo 7 comma 3 e articolo 14, comma 2, lettera e) l.r. 64/2009)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 64/2009, il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto è tenuto a presentare alla provincia rapporti scritti attestanti la funzionalità dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione ed efficienza di tutte le opere ad esso relative. Tali rapporti sono redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della l.r. 64/2009.

2. La frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1 è indicata nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, con decorrenza a partire dal 31 dicembre successivo alla data del rilascio del certificato di collaudo di cui all'articolo 13, comma 5, oppure del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 13, comma 6. Essa non può comunque essere inferiore a:

a) cinque anni per gli impianti ricadenti, ai sensi

dell'articolo 6, nella classe di rischio 1 di cui all'allegato A al presente regolamento;

b) tre anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 2 di cui all'allegato A al presente regolamento;

c) due anni per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 3 di cui all'allegato A al presente regolamento;

d) sei mesi per i primi due anni di esercizio e 1 anno per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. La provincia, in relazione alla situazione di rischio determinata dalle caratteristiche dell'impianto, può stabilire, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, una maggiore frequenza dei rapporti tecnici, rispetto a quanto previsto al comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la provincia può, in qualunque momento, stabilire una diversa frequenza dei rapporti tecnici di cui al comma 1, modificando a tal fine il foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

Art. 15

Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (articolo 8 comma 1 e articolo 14, comma 2 lettera f) l.r. 64/2009)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 64/2009, la provincia effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'articolo 6, nelle classi di rischio 3 e 4 di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Oltre ai casi di cui al comma 1, la provincia effettua periodiche visite di controllo:

a) a seguito di segnalazioni di altri enti o organi preposti alla salvaguardia della pubblica incolumità;

b) quando, nei rapporti tecnici di cui all'articolo 14, sono state evidenziate carenze nella sicurezza dell'impianto; in questo caso i controlli possono essere sospesi dopo due anni dalla cessazione delle manifestazioni di potenziale rischio;

c) se il soggetto interessato ha omesso di presentare, nei tempi stabiliti, il rapporto tecnico di cui all'articolo 14.

Capo IV

Norme generali per la disciplina degli impianti in atto

Art. 16

Denuncia di esistenza (articolo 11, commi da 1 a 5 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del

presente regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione a tale data, inoltra alla provincia apposita denuncia di esistenza di tale impianto.

2. Ai fini di cui al comma 1, nella denuncia di esistenza l'interessato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

a) anno in cui l'impianto è stato realizzato;

b) caratteristiche tecniche dell'impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione:

1) della tipologia costruttiva;

2) dell'altezza;

3) del volume di invaso;

4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

c) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo;

d) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

e) uso dell'impianto ed estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;

3. Per le opere regolarmente autorizzate, alla denuncia di esistenza sono allegati:

a) dichiarazione dell'interessato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso di progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell'atto autorizzativo alla costruzione dell'impianto;

b) copia del certificato di collaudo;

c) relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto, ai sensi dell'articolo 6, e aggiornata documentazione fotografica del medesimo.

4. Oltre alla documentazione di cui al comma 3, alla denuncia di esistenza è allegata la dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 della l.r. 64/2009. Tale dichiarazione attesta in particolare:

a) la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso a quelle del progetto autorizzato;

b) il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse;

c) il buono stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso.

5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei

pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9, comma 5, dichiara la conformità e regolarità dell'impianto oggetto di denuncia di esistenza contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresì alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6.

6. Nel caso di denunce di esistenza che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui ai commi 3 e 4 è integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia, anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 8 e 11, e agli articoli 12 e 13 nonché, ove ritenuto necessario dalla provincia, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione.

7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.

8. La provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l.r. 64/2009, trasmette alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali relativi alle denunce di esistenza ricevute nonché quelli relativi ad ogni impianto già esistente, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino ed all'uso cui il medesimo impianto è destinato.

9. Il procedimento preordinato alla dichiarazione di conformità e regolarità dell'impianto oggetto di denuncia di esistenza, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione della denuncia medesima, oppure dall'eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10 comma 11 per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 6.

Art. 17

Regolarizzazione degli impianti (articolo 11 commi 6, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)

1. Nel caso di impianto già esistente che, seppure regolarmente autorizzato, è soggetto a regolarizzazione, il soggetto interessato, contestualmente alla denuncia di esistenza, presenta apposita domanda di regolarizzazio-

ne in luogo della documentazione di cui all'articolo 16, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di regolarizzazione l'interessato, indica le eventuali opere che risultano difformi rispetto al progetto approvato e di cui chiede la regolarizzazione.

3. Alla domanda di regolarizzazione è allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:

a) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto approvato;

b) rilievo dello stato di fatto dell'impianto, rappresentato in scala adeguata;

c) progetto definitivo delle eventuali opere da adeguare, con elaborati redatti in scala opportuna;

d) calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;

e) aggiornata documentazione fotografica;

f) proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6.

4. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9 comma 5, dichiara la regolarizzazione dell'impianto, contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresì alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6.

5. Nel caso di regolarizzazioni che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui al comma 3 è integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tale caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonché, ove ritenuto necessario dalla provincia, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione.

6. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.

7. La provincia trasmette copia del provvedimento di regolarizzazione al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresì alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di regolariz-

zazione e quelli relativi ad ogni impianto regolarizzato, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino ed all'uso cui il medesimo impianto è destinato.

8. Il procedimento preordinato alla regolarizzazione dell'impianto si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, oppure dall'eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento, il suddetto termine decorre dalla comunicazione di ultimazione dei relativi lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10 comma 11 per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 5.

Art. 18

Autorizzazione in sanatoria (articolo 11 commi 7, 8 e 9 e articolo 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009)

1. Contestualmente alla denuncia di esistenza o comunque, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione a tale data e che non siano state regolarmente autorizzate, presenta alla provincia apposita domanda di sanatoria, in luogo della documentazione di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

2. Alla domanda di sanatoria è allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:

a) progetto dell'impianto, con i contenuti del progetto definitivo di cui all'articolo 10;

b) aggiornata documentazione fotografica dell'impianto;

c) proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto ai sensi dell'articolo 6.

3. Per gli invasi appartenenti alla classe A di cui all'articolo 3, è presentata la seguente documentazione semplificata:

a) corografia realizzata in scala 1:10.000 su carta tecnica regionale (CTR) rappresentante l'opera di ritenuta ed il bacino imbrifero tributario;

b) disegni tecnici quotati e comprensivi dei seguenti allegati:

1) planimetria generale dell'intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l'opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie;

2) planimetria e sezioni trasversali e longitudinali dell'opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche dell'opera;

3) planimetria e sezioni delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche dell'opera;

c) relazione geologico tecnica;

d) relazione idrologico-idraulica.

4. La provincia può chiedere la presentazione della documentazione semplificata di cui al comma 3 anche per impianti diversi da quelli indicati al medesimo comma, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e della classe di rischio da assegnare.

5. La provincia, previa eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni di cui all'articolo 9 comma 5, autorizza in sanatoria l'impianto, contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La provincia provvede altresì alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6.

6. Nel caso di autorizzazioni in sanatoria che comportano interventi di adeguamento ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della l.r. 64/2009, la documentazione di cui ai commi 2 e 3 è integrata con gli elaborati progettuali relativi alle opere da eseguire che sono approvati dalla provincia, anche ai fini dell'autorizzazione dei lavori. In tal caso trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 8 e 11 e agli articoli 12 e 13 nonché, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, relative al foglio di condizioni per la costruzione.

7. Agli impianti oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.

8. La provincia trasmette copia dell'autorizzazione in sanatoria al richiedente. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette altresì alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria e quelli relativi ad ogni impianto sottoposto a sanatoria, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive, alla localizzazione, all'inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino, ed all'uso cui il medesimo impianto è destinato.

9. Il procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, oppure dall'eventuale acquisizione dei pareri, atti di assenso e certificazioni. In caso di interventi di adeguamento il suddetto termine

decorre dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, fermo restando il termine previsto dall'articolo 10, comma 11 per l'approvazione degli elaborati progettuali di cui al comma 6.

Art. 19

Chiusura dell'esercizio dell'impianto e abbandono dell'invaso. Demolizioni. (articolo 9, articolo 10, articolo 11, commi 10 e 11 e articolo 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009)

1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, oppure il proprietario del fondo sul quale esse sorgono, è tenuto a comunicare alla provincia la temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio dell'invaso con le modalità e i tempi previsti nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 11. La provincia può, in ogni momento prescrivere, a cura e spese dell'interessato, ulteriori adempimenti necessari alla messa in sicurezza dell'impianto.

2. Il soggetto di cui al comma 1, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell'utilizzo delle opere di ritenuta e all'abbandono dell'invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell'impianto presenta alla provincia apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell'impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 contiene almeno i seguenti dati:

a) caratteristiche tecniche dell'impianto esistente, con indicazione:

- 1) della tipologia costruttiva;
- 2) dell'altezza;
- 3) del volume di invasore;
- 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo;

c) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

d) uso attuale dell'impianto ed estremi della concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista.

4. Alla domanda di cui ai commi 2 e 3 è allegata una relazione tecnica, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, che propone gli interventi di ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione, ivi compresa la demolizione o almeno la messa in sicurezza dell'impianto mediante soluzioni che prevedono, per le opere rimanenti, l'impossibilità di creare invasi o trattenute di alcun genere.

5. Per gli impianti ai quali, ai sensi dell'articolo 6, sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 di cui all'allegato A al presente regolamento, alla domanda di cui al comma 2 è allegato un progetto, redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente:

a) piano delle attività di demolizione, in cui sono indicate modalità e tempi degli interventi ed in cui è attestata, sotto la responsabilità del professionista, l'assenza di pericolo per la pubblica incolumità in tutte le fasi dei lavori;

b) progetto di ripristino dell'area in cui è ubicato l'impianto;

c) indicazione delle modalità di smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione.

6. La provincia autorizza i lavori di ripristino dei luoghi, di demolizione o di messa in sicurezza dell'impianto, revocando contestualmente le eventuali concessioni di derivazione, e trasmette il relativo provvedimento al richiedente, che provvede alla realizzazione degli interventi a proprie cura e spese. Per gli impianti di cui al comma 5 l'autorizzazione ai lavori è rilasciata contestualmente all'approvazione del relativo progetto.

7. Al termine dei lavori di cui al comma 6, il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo comunica alla provincia il completamento dell'intervento di ripristino o messa in sicurezza e, per gli impianti di cui al comma 5, trasmette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione, rilasciato dal direttore dei lavori, nel quale è attestata l'assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere.

8. Ai sensi dell'articolo 12, la provincia ha facoltà di eseguire indagini e controlli in ordine alla corretta realizzazione degli interventi di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza dell'impianto dismesso, in relazione alle particolari caratteristiche costruttive dell'impianto medesimo, nonché prescrivere in qualunque momento e a cura e spese dell'interessato, i lavori necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, ivi compresa la demolizione delle opere.

9. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 è richiesta anche:

a) quando la provincia, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 e 11, comma 11 della l.r. 64/2009;

b) quando, in caso di realizzazione di impianto senza la prescritta autorizzazione, la provincia ordina la demolizione dell'impianto medesimo ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della l.r. 64/2009.

10. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della l.r. 64/2009, la provincia trasmette alla Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della Regione, con le modalità di cui all'articolo 20, i dati essenziali dei provvedimenti di cui al comma 6 e quelli relativi ad ogni impianto dismesso oppure demolito, ivi comprese le ipotesi di demolizioni previste dagli articoli 10, comma 1 e 11, comma 10 della l.r. 64/2009.

11. Il procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione ai lavori di ripristino e messa in sicurezza, ivi compresa l'approvazione del progetto di cui al comma 5, si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

Capo V

Disposizioni relative alla comunicazione di dati, all'inoltro di domande, attestazioni e documentazione e alla trasmissione di atti.

Art. 20

Comunicazione dei dati essenziali (articolo 2, comma 2 e articolo 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009)

1. I dati essenziali di cui agli articoli 10 comma 10, 16 comma 8, 17 comma 7, 18 comma 8 e 19, comma 10, sono comunicati dalla provincia alla competente struttura regionale entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, anche nella forma sintetica prevista nell'allegato D al presente regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I capo I della l.r. 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo) nonché agli standard tecnologici e alle modalità previste dalla l.r. 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Art. 21

Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14 comma 4 l.r. 64/2009)

1. Tutte le domande, le attestazioni e le documentazioni previste dal presente regolamento possono essere inoltrate dagli interessati alle competenti strutture della provincia per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09.

2. La trasmissione degli atti agli interessati da parte delle competenti strutture della provincia può essere effettuata per via telematica, in conformità alle disposizioni di cui al titolo I, capo I della l.r. 40/09 nonché agli standard tecnologici e alle modalità di cui alla l.r. 54/09.

3. Nel caso di impianti connessi ad attività produttive, l'inoltro delle domande, delle attestazioni e della documentazione di cui al comma 1 e la trasmissione degli atti di cui al comma 2 sono effettuate tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto previsto dal titolo II, capo III della l.r. 40/2009.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (articolo 2, comma 2 e articolo 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009)

1. Fino all'adozione delle disposizioni attuative del titolo I, capo I della l.r. 40/2009:

a) i dati di cui all'articolo 20 sono inviati alla competente struttura regionale su base informatica e con un formato compatibile con gli standard tecnologici indicati dalla l.r. 54/2009, nel rispetto di quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"- Disciplina del sistema informativo geografico regionale);

b) l'inoltro alla provincia delle domande, delle attestazioni e della documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, può essere effettuata con modalità telematiche oppure in forma cartacea;

c) la trasmissione degli atti agli interessati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, può essere effettuata con modalità telematica oppure in forma cartacea.

2. Fino all'attivazione delle procedure telematiche di cui al titolo II, capo III della l.r. 40/2009:

a) l'inoltro delle domande, delle attestazioni, della documentazione e la trasmissione degli atti tramite il SUAP ai sensi dell'articolo 21, comma 3, può essere effettuata anche in formato cartaceo, in conformità alle modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio dalla deliberazione di Giunta regionale prevista dall'articolo 37 della l.r. 40/2009;

b) i SUAP rendono disponibile la modulistica predisposta dalle province, da utilizzare per la presentazione delle domande.

Art. 23

Contenuti del progetto di gestione dell'invaso (art. 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)

1. Fino all'approvazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 20, comma 2 sexies della l.r. 88/1998, il progetto di gestione di cui all'articolo 7, comma 5 e

all'articolo 11 comma 5, lettera a) contiene il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell'impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità di invaso nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa.

2. Il progetto di gestione di cui al comma 1 indica altresì le misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 d.lgs. 152/2006.

Art. 24

Termini dei procedimenti

1. I termini di conclusione dei procedimenti stabiliti dal presente regolamento si applicano sino all'adozione da parte delle province dei rispetti atti organizzativi.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 febbraio 2010

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A**CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO**

Classi di invaso					
Stato di rischio indotto	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE D	CLASSE E
BASSO	1	1	2	3	4
MODERATO	1	2	3	3	4
ALTO	2	3	3	4	4

Allegato B

**SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL
FOGLIO DI CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE
(art. 11 del Regolamento)**

Sbarramento di ritenuta e/o invaso di accumulo sito in Comune di _____ loc. _____
via _____ n. _____, foglio n. _____ mappale/i _____
, richiesta in data _____ dalla Ditta _____,
residente a _____ in via _____ n. _____

Art.1**Ubicazione, caratteristiche e scopo dello sbarramento**

Con domanda del _____ e protocollata presso questo Ufficio in data _____ con n. _____, corredata di progetto preliminare datato _____ a firma di _____, e sulla base del progetto definitivo, parte integrante del presente atto, datato _____ a firma di _____, la Ditta _____ ha chiesto l'autorizzazione a costruire uno sbarramento in località _____ del Comune di _____ foglio _____ particella/e _____ per la formazione di un invaso del volume di circa mc _____ per scopo _____.

Le caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso sono le seguenti:

- Materiale costituente lo sbarramento: _____;
- Sviluppo al coronamento: _____ m _____;
- Altezza dello sbarramento: _____ m _____;
- Larghezza del coronamento: _____ m _____;
- Pendenza paramento di monte: _____;
- Pendenza paramento di valle: _____;
- Superficie totale dell'invaso: _____ ha _____;
- Superficie del bacino imbrifero: _____ ha _____;
- Portata di massima piena: _____ mc/s _____;
- Volume di massimo invaso: _____ mc _____;
- Volume di ritenuta normale: _____ mc _____;
- Quota del coronamento: _____ m s.l.m. _____;
- Quota minima superficie di fondazione: _____ m s.l.m. _____;
- Quota max di regolazione: _____ m s.l.m. _____;
- Quota max piena: _____ m s.l.m. _____;
- Franco: _____ m _____;
- Tipo di opera di scarico di superficie: _____;
- Tipo di opera di presa: _____;
- Tipo di opera di scarico di fondo: _____;
- Descrizione delle opere sussidiarie: _____;
- Descrizione delle opere di impermeabilizzazione (qualità e provenienza del materiale impiegato): _____;
- Descrizione delle opere di emergenza e recinzione: _____;
- Descrizione delle opere provvisorie: _____.

Art.2**Norme per la costruzione dello sbarramento (in caso di sbarramento in materiali sciolti)**

La superficie sulla quale è impostato lo sbarramento è preventivamente scoticata e gradonata.

Nel senso longitudinale, in asse con lo sbarramento è ricavato un taglione di adeguata lunghezza e profondità, da riempire con terre argillose compatte.

La profondità di detto taglione è calcolata in maniera da eliminare ogni possibilità di pericolose travenazioni.

In corso d'opera la Ditta si impegna ad effettuare i necessari prelievi di campioni di terra da impiegare per la formazione del rilevato ed a svolgere tutte le prove di laboratorio occorrenti per accertare l'idoneità delle terre stesse, a garanzia della perfetta funzionalità dello sbarramento.

La costruzione del rilevato in terra avviene secondo le buone regole dell'arte, procedendo alla posa in opera di strati orizzontali dello spessore non superiore a cm 30, opportunamente bagnati fino al raggiungimento del giusto grado di umidità ed adeguatamente compressi. L'operazione di costipazione è eseguita con rullo vibrante del peso non inferiore a 15 tonnellate, ripetutamente passato sul riporto fino al raggiungimento del giusto grado di compattezza, da verificare a mezzo di idonei apparecchi, in modo da garantire la stabilità dell'opera.

E' esclusa la posa in opera dei terreni con procedimento idraulico o semi-idraulico.

Lungo l'unghia del paramento di valle è costituito un tappeto drenante, ben addentrato nel rilevato, per una profondità tale da consentire l'abbattimento della curva di saturazione nell'interno diga, in conformità dei calcoli progettuali.

Sul coronamento dello sbarramento, di larghezza $L = \underline{\hspace{2cm}}$ (non inferiore a 3 metri), è steso del pietrisco o del sabbione misto a ghiaia, per uno spessore non inferiore a cm 10.

Il paramento di valle, per tutta la sua estensione, è convenientemente inerbito. Il paramento di monte è protetto mediante _____ (specificare il tipo di rivestimento, come da progetto).

Art.3

Franco, opere di presa e di scarico

Le opere di presa, di scarico di fondo e di superficie trovano posto, come da progetto, al di fuori del corpo dello sbarramento, e sono posizionate come segue (descrivere la posizione di ciascuna opera, come previsto da progetto approvato):

Lo scarico di fondo è costituito da *(descrivere tipologia, localizzazione e portata)*:

(Se detto scarico di fondo è situato sotto la superficie di fondazione, prescrivere che la condotta sia realizzata in acciaio saldato, posata su trave in c.a. provvista di setti posti ogni _____ metri e che all'atto della posa in opera sia usata particolare cura nel costipamento delle terre attorno alla trave ed ai setti)

Detto scarico di fondo garantisce entro _____ ore (*non superiori a 24*) il dimezzamento dell'altezza d'acqua invasata dallo sbarramento (altezza ottenuta come differenza fra quota di regolazione e quota di minimo invaso).

Lo sfioratore di superficie è costruito a soglia fissa in muratura o in calcestruzzo ed in conformità con il progetto, in modo tale da assicurare lo scarico della max piena garantendo altresì un franco di almeno metri _____ tra la quota raggiungibile dall'acqua con la massima piena ed il ciglio superiore dello sbarramento.

Il relativo canale fagatore è tale da consentire il perfetto scarico delle acque e costruito con materiale idoneo a sopportare le erosioni di dette acque fluenti. Esso inoltre si sviluppa a sufficiente distanza dall'unghia del paramento di vale allo scopo di non causare danni durante lo smaltimento delle piene né direttamente né con il rigurgito delle acque di scarico.

L'opera di presa è costituita da (descrivere o indicare se coincide con lo scarico di fondo):

Art.4

Verifiche in corso d'opera

Il Servizio /Ufficio..... (struttura provinciale competente) ha la facoltà di effettuare periodici controlli in corso d'opera, ai sensi dell'art.15 del Regolamento.

La Ditta è tenuta a fornire i mezzi e le prestazioni professionali per provvedere a tutte le constatazioni e misurazioni ritenute necessarie dal Servizio/Ufficio, garantendo il libero accesso dei funzionari agli impianti. La Ditta è tenuta inoltre a mantenere in buone condizioni la strada di accesso agli impianti, in maniera da consentirne sempre il transito.

Resta in ogni caso facoltà dello stesso servizio/Ufficio prescrivere norme integrative ed ulteriori lavori, anche ad opera ultimata, qualora gli stessi si rendano necessari ai fini della perfetta funzionalità dell'impianto e della salvaguardia della pubblica incolumità.

Art.5 Durata dei lavori

I lavori sono eseguiti nel termine di mesi _____ dalla data della presente autorizzazione, in conformità al progetto approvato. La Ditta è obbligata a comunicare nel più breve tempo possibile la data di inizio dei lavori, impegnandosi altresì a non apportare all'opera nessuna variante o modifica se non dietro approvazione scritta del Servizio/Ufficio..... (struttura provinciale competente).

Art.6 Collaudo

La Ditta si impegna a comunicare al Servizio/Ufficio(struttura provinciale competente) la data di ultimazione dei lavori. Al termine di questi il Direttore dei Lavori, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, fa eseguire un primo invaso sperimentale, dando di ciò notizia all'Ufficio, che può presiedere a tale operazione in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Terminata con i risultati soddisfacenti la fase del primo invaso, è effettuato il collaudo dell'intero impianto, eseguito da un professionista abilitato avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 della l.r. 64/2009.

Il collaudatore può disporre, qualora lo ritenga necessario, ulteriori verifiche e controlli.

Le spese di collaudo e delle eventuali verifiche disposte dal collaudatore sono a carico della Ditta.

Art.7 Esercizio

La Ditta si impegna a non procedere all'esercizio dell'invaso se non a seguito del buon esito del collaudo, o, in caso di invaso ricadente in classe A ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art.8 Cessazione definitiva delle opere

In caso di cessazione definitiva delle opere, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 19 del Regolamento e secondo i criteri generali descritti nella relazione tecnica, a firma del tecnico redattore del progetto definitivo, allegata al presente foglio di condizioni per la costruzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 9

Sono fatti salvi i diritti di terzi o di altri enti ed organi tutori, sia per quanto riguarda l'eventuale prescritta autorizzazione di derivazione di corso d'acqua pubblica di cui al T.U. 01/12/1933 n. 1775, sia per quanto riguarda sistemi di protezione che dovranno essere adottati a garanzia dell'incolumità delle persone autorizzate al transito, comprese quelle che esercitano la caccia o qualsiasi altra attività autorizzata.

Restano a totale carico della Ditta tutti gli obblighi relativi ad eventuali adempimenti nei confronti di Enti competenti per territorio.

Art.10

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.

Letto, sottoscritto ed approvato.

(Firma e timbro Ditta)

(Il Dirigente Responsabile del Servizio)

Allegato C

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL FOGLIO DI CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE (art. 11 del Regolamento)

Sbarramento di ritenuta e/o invaso di accumulo.....

N° Archivio: _____

Comune: _____ Loc alità: _____

Ubicazione: *(specificare foglio CTR e coordinate geografiche, foglio e particelle catastali - Allegare anche una planimetria CTR 1:10000 con localizzazione dell'invaso)* _____

Utilizzazione: _____ *(irriguo, potabile, industriale, idroelettrico, altro)*

Grado di sismicità S: _____ *(così come definito dalla normativa vigente.)*

Art. 1

Posizione amministrativa

Concessionario: _____ *(ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.)*

Gestore: _____ *(ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.)*

Concessione per la derivazione d'acqua: _____ *(estremi del provvedimento)*

Condizioni di concessione: _____ *(estremi foglio di concessione)*

Scadenza della concessione: _____ *(data)*

Approvazione progetto definitivo: _____ *(estremi del provvedimento)*

Varianti al progetto definitivo: _____

Anno di costruzione: _____ *(data)*

Inizio invasi sperimentali: _____ *(data)*

Collaudo: _____ *(data, estremi del provvedimento)*

Inizio esercizio: _____ *(data)*

Altri documenti rilevanti: _____ *(es. estremi perizia giurata, ecc.)*

Classe di invaso (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento): A• B• C• D• E•

Classe di rischio (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e all. A): 1• 2• 3• 4•

Art. 2

Dati principali dello sbarramento

- Materiale costituente lo sbarramento: _____ ;
- Sviluppo al coronamento: m _____ ;
- Altezza dello sbarramento: m _____ ;
- Larghezza del coronamento: m _____ ;
- Pendenza paramento di monte: _____ ;
- Pendenza paramento di valle: _____ ;
- Quota del coronamento : m s.l.m. _____ ;
- Quota minima superficie di fondazione: m s.l.m. _____ ;
- Franco: m _____ ;
- Tipo di fondazione: _____ ;
- Eventuali sottostrutture di tenuta: _____ .

Art. 3 Dati principali dell'invaso

- Volume di massimo invasore: m^3 _____;
- Superficie dello specchio liquido alla quota di massimo invasore: m^2 _____;
- Quota di massimo invasore: m s.l.m. _____;
- Quota massima di regolazione: m s.l.m. _____;
- Sezione retta del canale (galleria) adduttore: m^2 _____;
- Lunghezza del canale adduttore: m _____;
- Tempo di svuotamento del bacino corrispondente alla quota di massimo invasore: ore _____; *(allegare, se significativi, i diagrammi teorici o le tabelle dei tempi di svuotamento - volume)*
- Descrizione delle sponde dell'invasore: _____
_____ *(copertura, colture, pendenza sponde, presenza insediamenti abitativi o turistici, case sparse, frane e smottamenti in atto o potenziali)*
- Rilascio minimo deflusso vitale (valore soglia): m^3/s _____;
- Notizie sull'interrimento: _____.

Art. 4 Dati principali del bacino imbrifero

- Corso d'acqua: _____;
- Bacino principale: _____;
- Superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso: km^2 _____;
- Superficie del bacino imbrifero allacciato: km^2 _____;
- Caratteristiche generali: _____;
- Descrizione alveo a valle e relative particolari situazioni: _____;
- Notizie sul trasporto solido: _____.

Art. 5 Dati principali delle opere di scarico

- Portata erogata alla quota di massimo invasore: m^3/s _____;
- Scarico di superficie: m^3/s _____;
- Scarico di fondo: m^3/s _____;
- Manovre degli scarichi con max portata in alveo compatibile: m^3/s _____;
- Manovra scarico di fondo alla max portata (tempo svuotamento invasore): ore _____;
- Portata massima scaricata dallo scarico di fondo: m^3/s _____.

Art. 6 Messa in esercizio

La messa in esercizio dell'invasore è effettuabile soltanto dopo l'ottenimento del certificato di collaudo o, per gli impianti in classe A ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, del certificato di regolare esecuzione.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al servizio/ufficio.....(struttura competente della Provincia) la messa in esercizio dell'invasore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 Monitoraggio e vigilanza

Una volta messo in esercizio l'invaso, il Gestore è tenuto a visionare le opere autorizzate e verificare che le caratteristiche tecniche di cui agli artt. 2 e 3 del presente foglio di condizioni non siano modificate, con deterioramenti che possano creare pericolo.

Il controllo è obbligatorio durante e subito dopo eventi meteorologici particolarmente disastrosi.

Il Gestore è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e dei relativi impianti, eseguendo periodiche prove di funzionamento con frequenza almeno _____ (specificare).

In particolare viene prescritto:

Il Gestore assoggetta i sottoelencati particolari luoghi ad osservazione diretta:

con frequenza giornaliera: _____;

con frequenza settimanale: _____;

con frequenza mensile: _____;

con frequenza bimensile: _____;

con frequenza semestrale: _____;

in occasione di eventi meteorologici eccezionali: _____;

a seguito di eventi sismici: _____.

Il Gestore assoggetta ad osservazione indiretta la seguente strumentazione (indicare la tipologia: asta idrometrica, piezometri, picchetti, assestimetri, ecc.):

con frequenza giornaliera: _____;

con frequenza settimanale: _____;

con frequenza mensile: _____;

con frequenza bimensile: _____;

con frequenza trimestrale: _____;

con frequenza semestrale: _____.

Il Gestore concorre alla vigilanza del territorio influenzato dallo sbarramento (alveo o versante naturale o canale evacuatore), ed in particolare a valle dello sbarramento fino ad una zona di recapito della portata scaricabile con manovre volontarie, allo scopo di segnalare al servizio/ufficio.....(struttura competente della Provincia) eventuali variazioni nella sezione d'alveo dovute a fenomeni franosi, discariche, nuove infrastrutture ed altro, e proporre i necessari interventi per il ripristino della capacità di scarico dell'alveo naturale, che ristabiliscano o mantengano le condizioni di libero deflusso delle piene ordinarie.

Nel caso siano riscontrati danni che possano creare pericoli per la pubblica incolumità, il suddetto titolare avverte immediatamente il servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) sia telefonicamente che mediante telegramma.

In caso di gravi lesioni allo sbarramento il titolare procede immediatamente allo svuotamento dell'invaso.

Il personale tecnico del servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) può, in ogni momento, avere libero accesso alle opere autorizzate e può imporre, anche verbalmente, al Gestore, quando ricorrano casi di grave pericolo per la pubblica incolumità, la realizzazione di opere atte a scongiurare pericoli per le persone e per le cose.

In caso di pericolo di collasso parziale o totale dello sbarramento, il Gestore deve immediatamente avvertire telefonicamente la Stazione dei Carabinieri più vicina, i Sindaci dei Comuni su cui insiste l'invaso e di quelli a valle ricadenti nell'area di cui all'art. 5 del Regolamento, i Vigili del Fuoco della Caserma più vicina e il servizio/ufficio(struttura competente della Provincia).

L'elenco dei numeri di telefono di rilevante interesse deve essere predisposto all'atto della messa in esercizio dell'invaso.

(Nel caso in cui l'impianto ricada in classe di vaso D o E di cui all'art. 3 del Regolamento) di seguito si riportano i nominativi degli addetti alla vigilanza:

1. _____ (nominativo, indirizzo, telefono);
2. _____;
3. _____

I designati sono in grado di eseguire tutte le manovre ordinarie e straordinarie e garantiscono il servizio anche nei giorni festivi, nei quali almeno uno a turno deve assicurare la reperibilità e la disponibilità.

In caso di emergenza, o in caso di condizioni che possano far temere per una situazione di emergenza, essi ne danno immediata comunicazione al Gestore che a sua volta è tenuto ad attivare la procedura di allertamento, in particolare contattando immediatamente le seguenti strutture di protezione civile:

1. _____ (soggetto, tel. reperibilità H24);
2. _____ ;
3. _____

Art. 8 Registro

Presso il Gestore è tenuto apposito registro sul quale dovranno essere riportati:

- data delle ispezioni del Gestore e descrizione di quanto rilevato, anche se positivo;
- indicazione delle anomalie riscontrate ed i conseguenti comportamenti adottati, fra i quali le segnalazioni effettuate e i giustificati provvedimenti assunti;
- indicazione delle manovre eseguite (data, entità, durata, finalità);
- indicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti, descrivendone causa e tipologia;
- ubicazione e dimensione delle eventuali lesioni che si fossero manifestate nello sbarramento o nelle sue opere accessorie ed i provvedimenti presi;
- le visite annuali (*specificare se diversa periodicità*) e le prescrizioni del servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) , nonché i risultati dei controlli sugli organi di scarico e delle osservazioni dirette;
- gli eventi meteorologici o idrologici di particolare importanza e le conseguenti situazioni particolari createsi per lo sbarramento e l'invaso;
- i dati della strumentazione di controllo installata, e di particolare i dati del misuratore di portata;
- altro.

I dati contenuti nel registro sono riportati nei rapporti periodici che il Gestore è tenuto a presentare al servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) , redatti da professionista avente i requisiti per la nomina a collaudatore, con frequenza _____, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.

Art. 9 Manutenzione

Per lavori di manutenzione si intendono quei lavori atti a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'invaso di cui agli artt. 2 e 3 del presente foglio di condizioni.

Il Gestore è obbligato a effettuare i controlli ed i relativi lavori di manutenzione, ed in particolare (*indicare la frequenza*):

- pulizia degli sbarramenti in terra con taglio degli arbusti, cespugli e piante che lo infestano: almeno tre sfalci all'anno;
- ripristino degli sbarramenti in terra che abbiano subito ruscamenti o piccoli smottamenti;
- pulizia e ripristino delle opere di scarico che in ogni momento devono smaltire la portata di progetto: una all'anno;
- ripristino dell'impermeabilizzazione;
- altro

Per effettuare lavori di straordinaria manutenzione, come il ripristino di gravi lesioni o di abbassamento dello sbarramento, lo svaso del bacino conseguente all'interrimento, la sostituzione dell'impermeabilizzazione, nonché per tutti quei lavori che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto definitivo di cui all'art.1 occorre ottenere l'autorizzazione preventiva dal servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) , presentando il progetto definitivo delle opere che si intendono realizzare.

Fanno eccezione i lavori disposti per motivi di pericolo per la pubblica incolumità, definiti concordemente con il personale del servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) .

Art. 10

Misure di salvaguardia della pubblica incolumità

E' cura del Gestore adottare le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Le dotazioni accessorie consistono in (barrare se presenti):

scalette

cartelli

mezzi acustici

altro (specificare) _____

Art. 11

Richiamo di leggi e regolamenti

L'intestatario dell'autorizzazione è responsabile direttamente per eventuali danni a terzi durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso.

L'intestatario dell'autorizzazione è responsabile direttamente della inosservanza di qualsiasi legge o regolamento durante la costruzione, l'esercizio e l'abbandono dell'invaso.

L'intestatario dell'autorizzazione è tenuto alla piena ed esatta osservanza, oltre che del presente foglio di condizioni, di tutte le disposizioni contenute nella L.R. 64/2009, nel relativo Regolamento di attuazione, nel D.P.R. 1/11/1959, n. 1363, nel T.U. 11/12/1933, n. 1775 (Acquedotti ed Impianti elettrici), nel T.U. 25/7/1904, n. 523 (Polizia Idraulica), nel D.M. 24/3/1982 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento), nella Circolare del Ministero dei LL.PP. 4/12/1987, n. 352.

Art. 12

Chiusura di esercizio ed abbandono dell'invaso

L'intestatario dell'autorizzazione comunica immediatamente al servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) , mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la temporanea o definitiva chiusura dell'esercizio dell'invaso.

In caso di chiusura temporanea il titolare dell'autorizzazione è tenuto comunque ad ottemperare agli artt. 7, 8 e 9 del presente foglio di condizioni.

In caso di cessazione definitiva delle opere e di abbandono dell'invaso, oltre che a provvedere immediatamente allo svuotamento dell'invaso medesimo, l'interessato è tenuto, entro sei mesi dalla chiusura dell'impianto:

- 1) a richiedere, ai sensi dell'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del regolamento, l'autorizzazione agli interventi di ripristino dei luoghi ovvero di messa in sicurezza dell'impianto da parte del servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) , presentando una relazione tecnica che descriva i lavori di sistemazione definitiva dei luoghi compromessi dalle opere di cui agli artt. 2 e 3 del presente foglio di condizioni, ivi compresa la demolizione, o almeno gli interventi di messa in sicurezza delle opere rimanenti secondo modalità che impediscano il ricrearsi di invasi o trattenute di alcun genere , in

conformità con i criteri contenuti nella relazione tecnica di cui all'articolo 8 del foglio di condizioni per la costruzione.

- 2) ad allegare alla domanda di autorizzazione di cui al punto 1) apposito progetto ai sensi ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del regolamento, per gli impianti a cui sono state assegnate le classi di rischio 3 o 4 ai sensi dell'articolo 6 del regolamento,

L'interessato è inoltre tenuto ad ottemperare agli ordini del servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) in merito ai lavori da realizzarsi immediatamente per la tutela della pubblica incolumità.

Fino alla data di ultimazione dei lavori, o, per invasi in classe di rischio 3 e 4 di cui all'art. 6 del Regolamento e relativo all. A, fino alla data del certificato di regolare esecuzione, il titolare dell'autorizzazione è responsabile della tutela della pubblica incolumità.

Art. 13

Domicilio legale

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ via _____ n. _____ tel. _____ elegge il proprio domicilio legale a _____ Via _____ n. _____.

Qualsiasi variazione che interviene sui soggetti (Concessionario, Gestore, ecc.) di cui ai precedenti articoli deve essere comunicata tempestivamente al servizio/ufficio(struttura competente della Provincia) per le necessarie autorizzazioni.

Sottoscritto dalla Proprietà per accettazione

Il Dirigente Responsabile del Servizio

_____, li _____

Allegato D

Dati da trasmettere alla competente struttura regionale

DATI RIEPILOGATIVI

- **Tipologia Invaso:** indicare se sbarramento in materiale sciolto, terra o pietrame con o senza nucleo di tenuta, o in muratura, a gravità ordinaria, ad arco, ad arco -gravità, ecc.;
- **Provincia:** la provincia in cui è localizzato lo sbarramento;
- **Comune:** il comune in cui è localizzato lo sbarramento;
- **Località:** denominazione della località in cui è localizzato lo sbarramento;
- **Denominazione:** denominazione completa dell'invaso; può originarsi da denominazioni storiche e/o di uso consolidato (denominazioni locali), o dal cognome del proprietario;
- **Classe dell'invaso:** indicare la classe attribuita tra le cinque possibili: A, B, C, D, E;
- **Classe di rischio:** indicare la classe attribuita tra le quattro possibili.

LOCALIZZAZIONE

- **Sezione Carta Tecnica:** numero della sezione della Carta Tecnica Regionale in cui ricade l'invaso;
- **Coordinate Gauss - Boaga** dell'ubicazione dell'impianto;
- **Bacino idrografico:** denominazione del bacino idrografico di riferimento;
- **Zona sismica:** categoria sismica in cui si trova l'invaso;
- **Accessibilità:** specificazione dell'accessibilità dell'invaso.

DATI TECNICI

- **Altezza sbarramento:** indicazione dell'altezza dello sbarramento (m);
- **Superficie:** indicazione della superficie dello specchio d'acqua dell'invaso (Km²);
- **Volumetria totale d'invaso:** indicazione della volumetria totale d'invaso (m³);
- **Alimentazione:** definizione dell'alimentazione dell'invaso (acque superficiali, acque meteoriche);
- **Uso:** indicazione dell'uso.

Indicare inoltre gli estremi dell'atto autorizzativo alla costruzione dell'impianto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 19/R

Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di attività a favore dei toscani all'estero.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disposizioni generali sulle nomine

Art. 2 - Disposizioni sull'Assemblea dei toscani all'estero

Art. 3 - Disposizioni sul Forum dei giovani toscani all'estero

Art. 4 - Disposizioni sul Comitato direttivo dei toscani all'estero

Art. 5 - Ufficio di presidenza del Comitato direttivo

Art. 6 - Disposizioni sui coordinamenti continentali

Art. 7 - Disposizioni sui coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21 gennaio 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2010, n. 46;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 5 febbraio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 175;

Considerato quanto segue

1. l'articolo 37 della l.r. 26/2009, collocato nel titolo IV concernente le attività in favore dei toscani all'estero, demanda al regolamento la disciplina organizzativa degli organismi operanti nell'ambito delle suddette attività;

2. si introducono disposizioni semplificatorie sul versante sia della nomina dei membri, sia dello svolgimento dei lavori, in particolare incentivando l'utilizzo della telematica;

3. si uniforma la durata dei vari organismi, ancorandola al periodo della legislatura regionale;

4. esercitando la facoltà prevista dall'articolo 36, comma 4 della l.r. 26/2009, si costituisce l'ufficio di presidenza come articolazione del Comitato direttivo dei toscani all'estero, con finalità di snellimento e maggiore efficacia nello svolgimento dei compiti del Comitato medesimo, dato l'elevato numero dei suoi componenti;

5. la Terza commissione consiliare ha corredato il proprio parere di osservazioni concernenti aspetti formali (per quanto riguarda gli articoli 2 e 3) e sostanziali (per quanto riguarda gli articoli 5, comma 2 e 6) del regolamento. La Giunta ritiene di mantenere la formulazione dell'articolo 6, ravvisando un'esigenza di omogeneità di comportamenti fra le associazioni in ordine alla previsione di figure deputate, fra l'altro, alla rendicontazione alla Regione sulle attività oggetto di contributo regionale, non rimettendo tale aspetto all'autonomia statutaria delle associazioni medesime;

6. la Giunta accoglie invece tutte le altre osservazioni formulate dalla Terza commissione, adeguando conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Disposizioni generali sulle nomine (art. 37, l.r. 26/2009)

1. I componenti degli organismi di cui al titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e al presente regolamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Alle nomine, eccezion fatta per quelle dei componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo 36, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h) della l.r. 26/2009, si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera c della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 2

Disposizioni sull'Assemblea dei toscani all'estero
(art. 34, l.r. 26/2009)

1. Si intendono per rappresentanti delle associazioni ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della l.r. 26/2009 i presidenti delle associazioni medesime in carica al momento della designazione, o loro delegati.

2. I due vicepresidenti di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a) della l.r. 26/2009 sono designati dal comitato direttivo dei toscani all'estero di cui all'articolo 36 della l.r. 26/2009 fra i propri membri.

3. I presidenti delle associazioni o loro delegati, per il continente di rispettiva competenza:

a) eleggono i coordinatori continentali di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c) della l.r. 26/2009 fra i componenti dei coordinamenti di cui agli articoli 38 e 39 della medesima legge;

b) designano i rappresentanti di area di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) della l.r. 26/2009.

4. I vicepresidenti e i coordinatori continentali non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

5. L'Assemblea dei toscani all'estero dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. L'Assemblea si riunisce di norma una volta nel periodo della legislatura, ed è convocata anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede.

7. Nel caso di ulteriori convocazioni per esigenze straordinarie il Presidente verifica il permanere del requisito di cui al comma 1 e provvede in caso contrario alla nomina dei nuovi rappresentanti.

8. In caso di impedimento i componenti dell'Assemblea possono individuare delegati a partecipare ai lavori in loro sostituzione.

Art. 3

Disposizioni sul Forum dei giovani toscani all'estero
(art. 35, l.r. 26/2009)

1. Si intendono per rappresentanti delle associazioni dei giovani ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera a) della l.r. 26/2009 i presidenti delle associazioni medesime in carica al momento della designazione, o loro delegati.

2. I coordinatori continentali dei giovani sono eletti,

per il continente di rispettiva competenza, dai componenti dei coordinamenti continentali dei giovani.

3. Il Forum dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

4. Il Forum si riunisce di norma una volta nel periodo della legislatura ed è convocato anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.

5. Nel caso di ulteriori convocazioni per esigenze straordinarie il Presidente verifica il permanere del requisito di cui al comma 1 e provvede in caso contrario alla nomina dei nuovi rappresentanti.

6. In caso di impedimento i componenti del Forum possono individuare delegati a partecipare ai lavori in loro sostituzione.

7. Possono partecipare ai lavori del Forum i vicepresidenti dell'Assemblea dei toscani all'estero.

Art. 4

Disposizioni sul Comitato direttivo dei toscani all'estero (art. 36, l.r. 26/2009)

1. I componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a della l.r. 26/2009 sono eletti dai componenti dei coordinamenti continentali per l'area geografica di rispettiva competenza.

2. I componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b della l.r. 26/2009 sono eletti dai coordinamenti continentali per l'area geografica di rispettiva competenza.

3. I componenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettere da c) ad h) sono designati dalle rispettive associazioni o organismi rappresentativi.

4. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

5. Il comitato si riunisce di norma una volta all'anno ed è convocato anche in via telematica dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.

Art. 5

Ufficio di presidenza del Comitato direttivo
(art. 36, comma 4, l.r. 26/2009)

1. L'ufficio di presidenza del Comitato direttivo è nominato nella prima seduta del Comitato direttivo ed è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o suo delegato;

b) dai vicepresidenti dell'Assemblea dei toscani all'estero;
 c) dai coordinatori continentali;
 d) da sette ulteriori membri del Comitato direttivo, di cui due residenti all'estero e cinque residenti in Toscana.

2. Sono compiti dell'Ufficio di presidenza:

a) la promozione e il consolidamento dei rapporti con i toscani all'estero, le associazioni e i coordinamenti continentali;
 b) la formulazione di proposte per iniziative di ricerca sui temi dell'emigrazione;
 c) la proposta di iniziative di particolare rilievo da sottoporre alla Giunta;
 d) il supporto alla Giunta per l'individuazione di obiettivi e l'analisi di contesti che possano necessitare l'attivazione di interventi in favore dei toscani all'estero;
 e) la formulazione di proposte alla Giunta per la definizione di collaborazioni con il mondo accademico e socio-economico per l'attuazione di iniziative progettuali;
 f) la formulazione di proposte alla Giunta Regionale per la definizione di eventi e celebrazioni di rilievo istituzionale;
 g) la formulazione di proposte alla Giunta Regionale per la programmazione e realizzazione di visite alle comunità toscane all'estero nonché incontri con le autorità consolari, Comites, il Consiglio generale dei toscani all'estero e le autorità locali.

3. L'Ufficio di presidenza è convocato anche in via telematica e si riunisce per un massimo di quattro volte in un anno, salvo straordinarie e motivate esigenze su iniziativa del Presidente della Giunta. È in ogni caso convocato in concomitanza con la Giornata dei toscani all'estero.

4. L'Ufficio di presidenza per lo svolgimento delle proprie attività può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro.

Art. 6

Disposizioni sui coordinamenti continentali
 (art. 38, l.r. 26/2009)

1. Ciascun coordinamento continentale elegge il coordinatore, il vice-coordinatore, il tesoriere e il segretario.

2. Il tesoriere affianca il coordinatore nell'esercizio delle funzioni amministrative e cura la rendicontazione alla Regione Toscana.

3. L'incarico di coordinatore non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.

4. In caso di cessazione del coordinatore dalla carica il coordinamento è convocato entro un anno per la designazione del nuovo coordinatore, e fino a tale data è retto dal vice-coordinatore.

5. I coordinamenti continentali durano in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. I coordinamenti sono convocati anche con modalità telematiche, e si riuniscono di norma due volte nel periodo della legislatura.

7. I coordinamenti continentali adeguano i rispettivi statuti alle norme del presente regolamento.

Art. 7

Disposizioni sui coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero (art. 39, l.r. 26/2009)

1. Ciascun coordinamento continentale dei giovani elegge il proprio coordinatore.

2. Il limite di età per ricoprire l'incarico di coordinatore continentale dei giovani toscani all'estero è di trenta anni.

3. I coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero si riuniscono di norma contestualmente ai coordinamenti continentali di cui all'articolo 6.

4. Ai coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi da 3 a 7.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 febbraio 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

INDICE

PREAMBOLO

Capo I Norme generali

Articolo 1 - Oggetto (articolo 11 l.r. 36/2008)

Capo II Rilascio del titolo autorizzativo e verifica della permanenza dei requisiti

Articolo 2 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente (articolo 11, comma 1, lettera a) l.r. 36/2008)

Articolo 3 - Modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al d.lgs. 395/2000 (articolo 11, comma 1, lettera b) l.r. 36/2008)

Capo III Modalità di tenuta del Registro Regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente

Articolo 4 - Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

Articolo 5 - Tenuta ed organizzazione del Registro (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

Articolo 6 - Adempimenti delle province (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

Articolo 7 - Adempimenti della Regione (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

Capo IV Norme transitorie

Articolo 8 - Disposizioni procedurali transitorie (articolo 11 l.r. 36/2008)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 giugno 2008, n.36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

Visto il parere del Comitato tecnico di Direzione espresso nella seduta del 03 dicembre 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta n. 9 dell'11 gennaio 2010;

Visto il parere della Commissione consiliare del 28 gennaio 2010 ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto;

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta n. 203 del 23 febbraio 2010 con la quale è stato adottato il regolamento;

Considerato quanto segue

1. il presente regolamento dà attuazione all'articolo 11 della legge regionale 36/2008 che disciplina l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218;

2. l'esigenza di garantire condizioni omogenee e comportamenti univoci su tutto il territorio regionale a tutela della concorrenza tra le imprese che svolgono il servizio di noleggio autobus con conducente ha posto la necessità di disciplinare le modalità di rilascio del titolo autorizzativo nonché le modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di accesso a tale professione;

3. si è posta altresì l'esigenza di coordinare le modalità e le procedure di cui al punto 2 con le disposizioni della nuova legge regionale n. 23 luglio 2009 n. 40 (legge di semplificazione riordino normativo 2009);

4. al fine di costituire -come richiesto dalla normativa nazionale di riferimento- un quadro conoscitivo del numero e della distribuzione territoriale delle imprese professionali che esercitano l'attività oggetto del presente regolamento anche in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 5 ottobre 2009 n 54 (istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo delle società dell'informazione e conoscenza) sono stabilite:

a) le modalità di tenuta e organizzazione, presso la struttura regionale competente, del registro regionale delle imprese;

b) gli adempimenti posti a carico delle province in ordine alla periodica comunicazione alla Regione delle informazioni relative alle imprese nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I della legge 40/2009 e degli standard tecnologici e informativi della legge 54/2009;

c) la trasmissione annuale - da parte della struttura regionale competente - dei suddetti dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità concordate con il Ministero stesso e compatibili con gli standard tecnologici e informativi della Regione;

5. è necessario introdurre, nella more della completa attuazione delle disposizioni della l.r. 40/2009 e con particolare riferimento allo svolgimento per via telematica dei procedimenti di competenza dei SUAP, disposizioni procedurali transitorie finalizzate ad assicurare l'immediata operatività del presente regolamento;

6. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo:

si approva il presente regolamento:

Capo I Norme generali

Art. 1 Oggetto (articolo 11 l.r. 36/2008)

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) disciplina le modalità del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente, le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (Attuazione della direttiva del consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE) e alle relative disposizioni attuative, nonché le modalità della tenuta del registro regionale delle imprese.

Capo II Rilascio del titolo autorizzativo e verifica della permanenza dei requisiti

Art. 2 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente (articolo 11, comma 1, lettera a) l.r. 36/2008)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione della provincia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 36/2008, l'impresa presenta apposita domanda allo sportello per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l'impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, secondo le moda-

lità previste dal titolo II, capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

2. La domanda di cui al comma 1 contiene in particolare le seguenti dichiarazioni:

a) denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale o indicazione del luogo della principale organizzazione aziendale, se diverso dalla sede legale;

b) generalità del titolare o del legale rappresentante e, se diverso, del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 395/2000;

c) generalità dei soci illimitatamente responsabili per le società di persone e dell'amministratore unico ovvero dei membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 395/2000;

d) possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale previsti dal d.lgs. 395/2000;

e) numero di autobus immatricolati o da immatricolare al servizio di noleggio con conducente, con l'indicazione di tutti i dati identificativi del mezzo e anno di prima immatricolazione;

f) specifica della dotazione di aree di sosta, di depositi o di altre soluzioni tecniche nella disponibilità dell'impresa che costituiscano idoneo ricovero per il parco autobus;

g) iscrizione al registro delle imprese;

h) numero dei soggetti abilitati alla guida e natura giuridica del rapporto di lavoro del personale rientrante nelle categorie di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

i) possesso, da parte degli addetti preposti alla guida, dei documenti che abilitano alla guida di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

j) dichiarazione di non essere in possesso di altra autorizzazione.

3. Il requisito della capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera d), è dichiarato facendo riferimento alla documentazione prevista dall'articolo 6, comma 2 del d.lgs. 395/2000 ovvero al possesso dell'attestazione di cui all'articolo 6, comma 3 del d.lgs. 395/2000 rilasciata dalle imprese bancarie, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3 Modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al d.lgs. 395/2000 (articolo 11, comma 1, lettera b) l.r. 36/2008)

1. La provincia competente provvede alla verifica di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 36/2008 con cadenza triennale e comunque quando, anche sulla base di segnalazioni pervenute, sussistono dubbi in ordine alla perdita dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. 395/2000.

2. La verifica di cui all'articolo 1 avviene con le seguenti modalità:

a) con riferimento ai requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale, mediante l'acquisizione delle informazioni rilevanti direttamente dall'impresa interessata ovvero dalle amministrazioni competenti, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 445/00;

b) con riferimento al requisito della capacità finanziaria, mediante l'acquisizione delle informazioni rilevanti e la relativa documentazione direttamente dall'impresa interessata ovvero dalle imprese che hanno rilasciato l'attestazione di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 395/2000.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 possono avvenire secondo le modalità contenute nel titolo I, capo I, della l.r. 40/2009.

Capo III

Modalità di tenuta del Registro Regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente

Art. 4

Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

1. Il Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominato "Registro", è istituito, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 36/2008, presso la Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali.

Art. 5

Tenuta ed organizzazione del Registro (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

1. La struttura della direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali competente in materia di trasporti, di seguito denominata "struttura competente", provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro.

2. Il Registro è suddiviso in sezioni riferite alle singole province ed è organizzato tramite l'ausilio di supporti informatici nel rispetto degli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei

servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. In ogni sezione sono registrati i dati relativi alle imprese titolari di autorizzazione rilasciate dalla provincia di riferimento, ed in particolare:

a) il numero progressivo di iscrizione;

b) la denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partita Iva dell'impresa;

c) la sede legale dell'impresa o della principale organizzazione aziendale della stessa;

d) il numero e la data dell'autorizzazione;

e) il numero, le caratteristiche e i dati identificativi degli autobus in dotazione;

f) l'annotazione degli autobus acquistati coi finanziamenti pubblici compatibili con le previsioni di cui all'articolo 6 della l.r. 36/2008.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, la struttura competente provvede, sentita la Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo, alla realizzazione di apposita banca dati con le modalità tecniche conformi alle prescrizioni della l.r. 54/2009.

Art. 6

Adempimenti delle province (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

1. Le province, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, inviano alla struttura competente l'elenco aggiornato delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate da ciascuna di esse, con la specificazione degli elementi di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Entro i suddetti termini le province provvedono a comunicare ogni altra informazione necessaria per l'organizzazione e l'aggiornamento del Registro, ivi comprese le eventuali modifiche dei dati conseguenti alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 36/2008 nonché ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dalle province in coerenza con le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 3, della l.r. 40/2009 ed in conformità con gli standard tecnologici e le modalità previste dalla l.r. 54/2009.

4. Le province, nei rispettivi ambiti territoriali, sono titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) ed f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 7

Adempimenti della Regione (articolo 5 e articolo 11, comma 1, lettera c) l.r.36/2008)

1. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, la struttura competente invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito elenco contenente i dati inviati dalle province, strutturati su base regionale.

2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono definite in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compatibilmente con gli standard tecnologici e informativi della Regione.

3. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) ed f) del d.lgs. 196/2003.

Capo IV Norme transitorie

Articolo 8 Disposizioni procedurali transitorie (articolo 11 l.r. 36/2008)

1. Fino all'attivazione delle procedure telematiche di cui al Titolo II, capo III della l.r. 40/2009:

a) la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, da parte delle imprese può essere effettuata anche in formato cartaceo secondo le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio dalla deliberazione di Giunta regionale prevista dall'articolo 37 della l.r. 40/2009 ;

b) i SUAP rendono disponibile la modulistica, predisposta dalle province, da utilizzare per la presentazione della domanda.

2. Fino alla adozione delle disposizioni attuative del Titolo I, Capo I, della l.r. 40/2009:

a) le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, sono effettuate in modalità telematica o in modalità cartacea;

b) le province rendono disponibili i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 3, su base informatica e con un formato compatibile con gli standard tecnologici indicati dalla l.r. 54/2009.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 febbraio 2010

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Titolo I PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Capo I Principi generali

Art. 1 - Oggetto e obiettivi

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati

Capo II Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

Art. 4 - Piano della cultura

Art. 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura

Art. 6 - Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento

Art. 7 - Progetti regionali

Art. 8 - Progetti locali

Art. 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

Titolo II ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Capo I Disposizioni generali

Sezione I Ambito di applicazione

Art. 10 - Ambito di applicazione

Sezione II Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

Art. 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

Art. 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

Sezione III

Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

Art. 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

Art. 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica

Capo II

Musei ed ecomusei

Art. 15 - Funzioni della Regione

Art. 16 - Ecomuseo

Art. 17 - Sistemi museali

Art. 18 - Attività dei musei

Art. 19 - Attività degli ecomusei

Art. 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

Art. 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

Art. 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei

Art. 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei

Capo III

Biblioteche e archivi

Art. 24 - Funzioni della Regione

Art. 25 - Archivio della produzione editoriale regionale

Art. 26 - Attività della rete documentaria regionale

Art. 27 - Cooperazione

Art. 28 - Le reti documentarie locali

Capo IV

Istituzioni culturali

Art. 29 - Ambito di applicazione

Art. 30 - Istituzioni culturali

Art. 31 - Tabella regionale

Art. 32 - Progetti annuali

Titolo III

BENI PAESAGGISTICI

Capo I

Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici

Art. 33 - Finalità

Titolo IV

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ CULTURALI

Capo I

Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive

Art. 34 - Funzioni della Regione

Art. 35 - Sistema regionale dello spettacolo

Art. 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo

Art. 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo

Art. 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

Art. 39 - Forme del sostegno regionale

Art. 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti

Art. 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo

Art. 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo

Art. 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato

Art. 44 - Fondazione Sistema Toscana

Capo II

Promozione della cultura musicale

Art. 45 - Finalità e oggetto

Art. 46 - Modalità di intervento regionale

Art. 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole

Capo III

Promozione della cultura contemporanea

Art. 48 - Funzioni della Regione

Capo IV

Autorizzazione all'esercizio cinematografico

Art. 49 - Oggetto e obiettivi

Art. 50 - Autorizzazione all'esercizio cinematografico

Art. 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 - Norma finanziaria

Art. 53 - Regolamento di attuazione

Art. 54 - Clausola valutativa

Art. 55 - Abrogazioni

Art. 56 - Esercizio delle funzioni regionali

Art. 57 - Disposizioni transitorie

Art. 58 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico);

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Considerato quanto segue:

1. Al fine di conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali, è opportuno il riordino in un testo unico delle leggi regionali in materia di musei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, promozione della cultura musicale e della cultura contemporanea;

2. La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni e delle istituzioni culturali in una norma specifica costituisce la garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilità dei diritti stessi;

3. La potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica consente di dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 42/2004, preveda procedure di natura concorsuale per l'affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, in alternativa alla gestione diretta da parte dell'amministrazione titolare. Poiché, in caso di gestione indiretta, l'amministrazione mantiene poteri di indirizzo e vigilanza sul soggetto gestore che vengono esercitati con lo strumento del con-

tratto di servizio, la norma prevede l'emanazione con deliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo di contratto di servizio, al fine di garantire una sufficiente omogeneità nello svolgimento di tali attività;

4. La presenza di complessi di beni culturali, materiali e immateriali, con peculiari esigenze di fruizione e di valorizzazione richiede la previsione di un'istituzione museale dedicata, denominata ecomuseo;

5. Il pieno ed effettivo adeguamento agli standard tecnico-scientifici e di funzionamento dei musei, rende necessaria la previsione di una procedura di accreditamento delle strutture museali, che viene svolta dalla struttura regionale competente con il supporto consultivo di una commissione tecnica in cui siano presenti le professionalità adeguate. Il termine di centoventi giorni per la conclusione di tale procedura appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa cui è chiamata la competente struttura regionale, con il supporto consultivo di una commissione tecnica appositamente costituita;

6. L'esigenza di rafforzare l'impianto cooperativo nella materia dei servizi bibliotecari e archivistici, rende opportuna la previsione di reti documentarie locali, in cui il livello di integrazione tra biblioteche ed archivi sia ulteriormente rafforzato e in cui sia possibile una piena condivisione delle competenze professionali;

7. L'attuazione della normativa statale sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, rende necessaria la previsione di un ruolo della Regione nella gestione dell'archivio regionale della produzione editoriale;

8. L'esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale, impone la previsione di requisiti d'accesso più stringenti, che siano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonio culturale posseduto ed allo svolgimento di attività continuativa di notevole valore scientifico e culturale;

9. Poiché la materia dei beni paesaggistici non si risolve unicamente nella disciplina della pianificazione e del governo del territorio, è necessario definire il ruolo della Regione per quanto concerne la valorizzazione culturale del paesaggio;

10. La disciplina della materia dello spettacolo è caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell'ambito dello spettacolo al fine di assicurare un'azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema è previsto l'accredimento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo.

11. In materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico, la separatezza cronologica tra l'autorizzazione regionale e gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa, con le conseguenti difficoltà di gestione, rende necessario allocare la funzione autorizzativa al livello

comunale, prevedendo la contestualità delle procedure. La Regione continua ad esercitare una funzione di governo complessivo della materia, attraverso la predisposizione di indicatori e la gestione della banca dati informativa, nonché l'espressione di un parere in sede di conferenza dei servizi, ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

12. Nel campo della cultura musicale, si rende necessaria anche la promozione delle attività di alta formazione finalizzate alla crescita professionale dei musicisti, oltre che della formazione di base;

13. Nel campo della cultura contemporanea, si rende necessaria la previsione di un sistema regionale dell'arte contemporanea che sia finalizzato al coordinamento ed alla più stretta integrazione degli istituti che operano nel settore;

14. Le disposizioni relative all'accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, introducono nuove funzioni regionali, per cui le assunzioni di personale necessarie al loro efficace espletamento non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa regionale relativa alla razionalizzazione delle spese per il personale;

15. Poiché l'individuazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale è demandata ad una deliberazione di Giunta, si rende necessaria una disposizione transitoria che proroghi fino all'approvazione di tale atto la validità della tabella regionale delle istituzioni culturali che è attualmente vigente;

16. Si rende necessaria una disposizione transitoria anche per garantire l'efficacia ultrattiva della legge regionale che dispone l'erogazione di contributi alle Fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana, della legge regionale che disciplina la partecipazione della Regione alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole e di quella che dispone la fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana: poiché a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge è disposta l'abrogazione delle tre suddette leggi, occorre stabilire che esse continuano a dispiegare efficacia fino all'approvazione del piano della cultura, allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra gli atti della programmazione regionale.

Si approva la presente legge

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Capo I
Principi generali

Art 1
Oggetto e obiettivi

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell'ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.

2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:

a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavaleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;

b) qualificazione dell'offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l'innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;

c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;

d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero dei cittadini;

e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell'offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;

f) promozione dell'educazione alla musica e al canto corale e dell'alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali;

g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intendendo per musica popolare contemporanea ogni

forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l'hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l'elettronica;

h) promozione e valorizzazione delle pubblicazioni culturali della Toscana con particolare riguardo alle riviste e alle produzioni della piccola e media editoria;

i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l'attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di servizi culturali;

l) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l'informazione e la formazione;

m) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell'offerta culturale e favorendo l'emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;

n) promozione della semplificazione burocratica, anche in collaborazione con lo Stato, in particolare per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo;

o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno;

p) promozione e valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 2

Principi generali

1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:

a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un'attività culturale;

b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo, attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell'intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;

c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura;

d) la cooperazione, l'integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;

e) l'integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l'istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;

f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza

ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati;

g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali;

h) la promozione dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2. La Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.

3. La Regione Toscana riconosce inoltre il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economiche e occupazionali.

Art. 3

Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati

1. Le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.

2. La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) conferimento alla Regione e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 42/2004;

b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, e attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'articolo 102 del d. lgs. 42/2004;

c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del d.lgs. 42/2004;

d) individuazione degli indirizzi per coordinare la partecipazione degli enti locali all'attività di tutela;

e) sviluppo del sistema regionale dello spettacolo.

3. Ai sensi del comma 1, la Regione programma, nell'ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, l'organizzazione del sistema regionale di istituti e

luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione delle attività fra gli istituti statali, gli istituti degli enti locali e, nel rispetto dell'articolo 113 del d.lgs. 42/2004, gli istituti dei soggetti privati.

Capo II

Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

Art. 4

Piano della cultura

1. Il piano della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali.

2. Il piano della cultura di cui al comma 1, contiene:

a) il quadro conoscitivo;
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali del piano;

c) l'indicazione degli interventi inerenti le funzioni assegnate alla diretta competenza della Regione dalla presente legge regionale e dalla normativa statale;

d) l'individuazione dei progetti regionali relativi ai diversi ambiti d'intervento di cui alla presente legge, le linee d'azione e gli obiettivi specifici, nonché le loro modalità di attuazione;

e) l'individuazione dei progetti locali relativi ai diversi ambiti d'intervento di cui alla presente legge e dei loro requisiti, nonché le modalità e i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;

f) il quadro di riferimento finanziario pluriennale correlato con le linee di indirizzo, gli obiettivi generali e le modalità di attuazione del piano;

g) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti locali nei diversi ambiti di intervento;

h) i criteri per la determinazione del contributo ordinario annuale in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 31 e le modalità di presentazione e di valutazione dei progetti di attività delle medesime istituzioni;

i) i criteri e gli indirizzi per il sostegno regionale degli enti di cui all'articolo 39, comma 1;

l) le modalità di correlazione con gli standard tecnologici e informativi regionali e le disposizioni attuative per l'organizzazione del sistema informativo negli ambiti di cui al comma 1;

m) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

n) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

Art. 5

Approvazione e attuazione del piano della cultura

1. Il piano della cultura di cui all'articolo 4, è approvato dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. La Giunta regionale provvede all'attuazione del piano della cultura di cui all'articolo 4 nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 10 bis della l.r. 49/1999, previo invio delle proposte di atti al Consiglio regionale contestualmente alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione del piano della cultura di cui all'articolo 4, seconda quanto specificato nell'articolo 54.

4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano della cultura di cui all'articolo 4 nei modi previsti dalla l.r. 49/1999.

Art. 6

Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento

1. Gli interventi di parte investimenti previsti dal piano della cultura di cui all'articolo 4 per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base dei seguenti criteri:

a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;

b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;

c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;

d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;

e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;

f) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;

g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Art. 7

Progetti regionali

1. I progetti regionali, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la Giunta, in raccordo con la programmazione locale ai sensi dell'articolo 11 della l.r.

49/1999, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare:

- a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
- b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
- c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
- d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.

2. I progetti regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Art. 8 Progetti locali

1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano della cultura di cui all'articolo 4.

2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei seguenti principi:

- a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;
- b) promozione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
- c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
- d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- f) valorizzazione dell'attività di ricerca e di sperimentazione;

3. Gli enti locali coordinano i progetti locali in relazione all'ambito territoriale di competenza.

4. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano della cultura di cui all'articolo 4, approvano l'elenco dei progetti ammissibili e assegnano i relativi finanziamenti; i relativi atti sono trasmessi per conoscenza alla Commissione consiliare competente.

Art. 9 Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ed

in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), nonché dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), la Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione del piano della cultura di cui all'articolo 4, nonché per la valutazione dei suoi effetti.

2. Il regolamento di cui all'articolo 53, definisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui al comma 1.

Titolo II ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Capo I Disposizioni generali

Sezione I Ambito di applicazione

Art. 10 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle biblioteche, agli archivi, agli altri istituti documentari, ai musei, ecomusei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali disciplinati dalla presente legge.

Sezione II Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

Art. 11 Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.

2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli indirizzi

per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53.

3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità.

4. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell'ambito delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28.

5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei documenti in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l'erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 12

Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

1. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 117 del d.lgs. 42/2004, e al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a quelle proprie di tali strutture, nella misura in cui queste siano strumentali al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza.

2. Le strutture dell'istituto e luogo della cultura possono essere utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell'attività accessoria comporti l'utilizzazione delle strutture, purché l'utilizzazione sia compatibile con la natura dell'istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio dei servizi.

Sezione III

Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

Art. 13

Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale.

2. La disciplina della gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali dell'istituto e del luogo della cultura.

Art. 14

Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 115 del d.lgs. 42/2004, l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.

2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche in forma associata, secondo la vigente legislazione.

3. La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l'amministrazione cui l'istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un'influenza dominante.

4. La gestione in forma indiretta si svolge mediante l'affidamento del servizio ad un soggetto esterno all'amministrazione cui l'istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all'articolo 115, comma 3, del d.lgs. 42/2004.

5. Le procedure di cui al comma 4, sono definite nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) ricorso all'avviso pubblico ai fini della adeguata pubblicità della procedura;
- b) effettuazione della selezione sulla base di progetti sufficientemente dettagliati sotto il profilo tecnico ed economico;
- c) valutazione della qualità, della congruità economica e della fattibilità tecnica dei progetti di cui alla lettera b).

6. Nei casi di gestione in forma indiretta l'amministrazione titolare dell'istituto e luogo della cultura svolge

le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti. La Giunta regionale approva con apposita deliberazione schemi-tipo di contratto di servizio, elaborati nel rispetto dell'articolo 115, comma 5, del d.lgs.42/2004, al fine di semplificare e rendere omogenea l'attività delle amministrazioni.

Capo II

Musei ed ecomusei

Art. 15

Funzioni della Regione

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:

a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale in Toscana tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione dei linguaggi museali;

b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio;

c) promuovere e sostenere la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei;

d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;

e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio;

f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo;

g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali di cui all'articolo 17, per la migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;

h) gestire i musei di sua proprietà o comunque detenuti, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

i) promuovere l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Art. 16

Ecomuseo

1. Ai fini della presente legge è definito ecomuseo

l'istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

Art. 17

Sistemi museali

1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale di cui all'articolo 20.

2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

3. I sistemi museali sono costituiti sulla base dei seguenti criteri generali:

a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;

b) il possesso, da parte dei musei che ne entrano a far parte, dei requisiti previsti all'articolo 20, comma 1, lettere a), c), d) ed e).

4. I requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 18

Attività dei musei

1. Le attività fondamentali dei musei sono:

a) la gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;

b) il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;

c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;

d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le Università, gli

istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

Art. 19

Attività degli ecomusei

1. Le attività fondamentali degli ecomusei sono:

a) la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso la conservazione di edifici secondo i criteri dell'edilizia tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e alimentari, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e i prodotti stessi;

b) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia e alle tradizioni locali;

c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi correlati all'offerta turistica ed alla valorizzazione delle produzioni locali;

d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenza ed alla promozione della loro trasmissione.

2. Ai fini del coordinamento delle attività di valorizzazione ambientale che insistono su un determinato territorio, la Giunta regionale promuove accordi con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero per i beni e le attività culturali, con gli enti di gestione di aree protette, con le province e i comuni interessati, nonché con soggetti privati.

Art. 20

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53, sulla base dei seguenti criteri:

a) presenza di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e di funzionamento;

b) direzione scientifica del museo o ecomuseo assegnata in base a comprovate competenze tecniche e scientifiche. Qualora questa funzione non possa essere assicurata dal singolo museo o ecomuseo, la direzione è svolta a livello di sistema museale di cui all'articolo 17 o, comunque, attraverso la condivisione della stessa con altri istituti;

c) previsione negli strumenti urbanistici del comune

di riferimento della localizzazione e della normativa per la destinazione di uso del museo o dell'ecomuseo;

d) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico;

e) tutela della sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni;

f) svolgimento di attività educative;

g) svolgimento di attività di ricerca correlata alla conservazione ed alla catalogazione del patrimonio posseduto;

h) rilevazione della quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico, anche tramite un servizio di registrazione dei visitatori;

i) omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio incluso nell'ecomuseo.

2. I requisiti relativi ai criteri di cui al comma 1 lettere b), f), g), h), sono conseguibili attraverso il sistema museale di cui all'articolo 17.

Art. 21

Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, costituisce il presupposto per l'ottenimento del riconoscimento di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.

2. L'istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente titolare del museo ed ecomuseo ed è presentata al dirigente del settore regionale competente, anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). All'istanza è allegata la documentazione, indicata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, che è idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il procedimento di riconoscimento si conclude con un decreto dirigenziale di accoglimento ovvero di diniego dell'istanza entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

4. Il termine di cui al comma 3, può essere sospeso per una sola volta per un termine massimo di trenta giorni qualora sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.

5. Il settore regionale competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 20, assegnando al legale rappresentante dell'ente titolare del museo ed ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, il settore regionale competente provvede alla revoca del riconoscimento.

Art. 22

Commissione tecnica regionale per i
musei e gli ecomusei

1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei, di seguito denominata Commissione. Essa emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.

2. La Commissione è composta da cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale, ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi della Regione).

3. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.

Art. 23

Catalogazione delle collezioni dei
musei e degli ecomusei

1. Gli enti titolari dei musei ed ecomusei sono tenuti a provvedere alla catalogazione dei beni a qualunque titolo detenuti e a collaborare con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione per la catalogazione degli altri beni presenti nel territorio di riferimento, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 42/2004.

2. Le schede redatte confluiscono nel catalogo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero per i beni e le attività culturali, e nel sistema informativo di cui all'articolo 9.

Capo III

Biblioteche e archivi

Art. 24

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete documentaria regionale, costituita dalla Regione insieme al complesso delle reti

documentarie locali di cui all'articolo 28. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle reti documentarie locali, che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti aderenti alle reti stesse.

2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, svolge le seguenti attività:

a) tutela i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, le raccolte librarie, nonché i libri, le stampe e le incisioni non appartenenti allo Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 42/2004;

b) supporta l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza;

c) garantisce l'apertura e l'incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliografia, archivistica e scienza della documentazione come strumento di supporto all'esercizio dei propri compiti;

d) promuove la valorizzazione degli archivi di propria competenza e del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati attraverso le reti documentarie locali. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli enti locali;

e) cura la qualificazione e la formazione professionale del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;

f) cura le attività d'indagine, di ricerca, di studio e di divulgazione connesse all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

g) promuove e indirizza l'elaborazione e l'attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e di iniziativa comunitaria.

Art. 25

Archivio della produzione editoriale regionale

1. La Regione individua l'archivio della produzione editoriale regionale ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. L'archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l'accesso del pubblico ai patrimoni documentari.

3. I criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2, nonché delle attività finalizzate al funzio-

namamento dell'archivio sono definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.

Art. 26

Attività della rete documentaria regionale

1. Le diverse tipologie di istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), adempiono le loro specifiche funzioni e perseguono i loro scopi mediante:

a) il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l'organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;

b) la classificazione degli atti, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri fondi;

c) la predisposizione e l'erogazione dei servizi informativi e documentari, con modalità e secondo standard tecnologici adeguati ai bisogni degli utenti;

d) l'assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;

e) l'offerta, nell'ambito dei servizi rivolti ai cittadini, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni dei giovani, dei ragazzi e della scuola;

f) l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte di tutti gli utenti, eliminando le barriere fisiche e culturali che possano costituire impedimento alla piena fruizione degli spazi e dei servizi;

g) l'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;

h) la messa a disposizione degli utenti di accessi per la fruizione di informazioni e servizi in rete telematica;

i) la promozione del libro e della lettura.

2. Gli archivi, tramite la classificazione degli atti, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.

Art. 27

Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura per lo

svolgimento di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

3. La Regione, al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza istituzionale e per l'integrazione delle reti documentarie toscane all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Art. 28

Le reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale:

a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;

b) adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria e del relativo incremento annuale;

c) adeguatezza della dotazione di personale in termini di quantità e di competenza professionale;

d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche.

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli altri istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì partecipare alla rete locale i comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.

4. I requisiti specifici relativi ai criteri di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 53.

5. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite dal piano della cultura di cui all'articolo 4. Tale comunicazione può avvenire anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 40/2009.

6. I soggetti interessati individuano, per ciascuna rete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti e gli standard organizzativi e di servizio degli istituti respon-

sabili del coordinamento dei servizi di rete sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 53.

7. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 6, previa comunicazione dei dati di cui al comma 5.

Capo IV Istituzioni culturali

Art. 29 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti strutture:

- a) le istituzioni operanti nel settore dello spettacolo;
- b) gli istituti storici della Resistenza di cui alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio politico, storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);
- c) le istituzioni promosse e partecipate in misura prevalente dagli enti locali per la gestione e valorizzazione in "house" dei beni culturali;
- d) gli istituti la cui attività prevalente è costituita dall'organizzazione di scuole e di corsi di formazione;
- e) le fondazioni bancarie.

Art. 30 Istituzioni culturali

1. La Regione sostiene l'attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.

2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;
- b) non hanno finalità di lucro;
- c) svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;
- d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs 42/2004, ovvero di cui sia stato dichiarato l'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 42/2004, e di cui siano disponibili l'inventario e il catalogo;
- e) dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie:
 - 1) archivio;
 - 2) biblioteca;

3) museo;

f) garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d), ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs 42/2004;

g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;

h) annoverano tra le proprie finalità istituzionali l'attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);

i) dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 31 Tabella regionale

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 2.

2. La tabella di cui al comma 1, ha validità quinquennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica sulla permanenza dei requisiti.

3. Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 53.

4. Alle istituzioni iscritte nella tabella è riconosciuto un contributo finanziario annuale il cui importo è determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2.

5. L'inserimento di un'istituzione culturale nella tabella regionale non costituisce motivo di esclusione dall'accesso agli ulteriori finanziamenti previsti dal piano della cultura di cui all'articolo 4.

Art. 32 Progetti annuali

1. Il piano della cultura di cui all'articolo 4, prevede ulteriori finanziamenti a sostegno di specifici progetti di attività delle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 31.

2. I progetti di attività delle istituzioni culturali vengono presentati, selezionati e valutati dalla Regione con le procedure e le modalità previste dal piano della cultura di cui all'articolo 4.

Titolo III
BENI PAESAGGISTICI

Capo I
Valorizzazione culturale dei beni paesaggistici

Art. 33
Finalità

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 131, comma 5 del d.lgs. 42/2004, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici e a tal fine:

a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio, come previsto dalla convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);

b) sostiene i programmi di gestione dei siti UNESCO e supporta gli enti locali che intendono promuovere il riconoscimento di nuovi siti;

c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso attività di ricerca, catalogazione e diffusione dei relativi dati;

d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.

Titolo IV
PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ CULTURALI

Capo I
Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive

Art. 34
Funzioni della Regione

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:

a) definisce nel piano di cui all'articolo 4, le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall'articolo 35;

b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali;

c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;

d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell'attività dei teatri stabili d'innovazione e dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;

e) individua, con le modalità di cui all'articolo 36, e sostiene gli ulteriori enti di rilevanza regionale per la

promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;

f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;

g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l'innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l'inserimento nel sistema distributivo regionale;

h) favorisce l'insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;

i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;

l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandone la presenza nell'offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all'articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i). Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l'acquisto della strumentazione;

m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;

n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull'intero territorio regionale;

o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.

Art. 35
Sistema regionale dello spettacolo

1. Il sistema regionale dello spettacolo dal vivo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso, da perseguirsi anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione e l'incentivazione di reti teatrali.

2. Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) i quali cooperano con la Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana.

Art. 36
Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo

1. La Regione accredita gli enti di rilevanza regionale

per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), che svolgono attività, anche in forma associata, negli ambiti della tutela della tradizione, della formazione, della promozione e dell'innovazione dello spettacolo dal vivo.

2. L'accreditamento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede operativa nella Regione Toscana;
- b) qualificata attività culturale realizzata da almeno un triennio;
- c) dotazione di strutture e di spazi adeguati allo svolgimento delle attività di spettacolo;
- d) struttura organizzativa adeguata in termini professionali;
- e) qualificata direzione artistica.

3. I requisiti possono essere conseguiti anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica.

4. Gli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo che abbiano conseguito l'accreditamento possono presentare i progetti per i contributi di cui all'articolo 39.

5. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, sono specificati i requisiti di cui al comma 2 e sono previste le modalità e i termini per l'accreditamento.

Art. 37

Commissione regionale dello spettacolo dal vivo

1. È istituita la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo quale organismo consultivo della Giunta regionale, al fine del perseguimento delle finalità del sistema regionale dello spettacolo di cui all'articolo 35, comma 1.

2. Alla commissione compete la formulazione di proposte e osservazioni per l'elaborazione dei documenti annuali di attuazione del piano della cultura di cui all'articolo 4, in materia di spettacolo e per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dai documenti stessi, con la finalità di assicurare l'integrazione funzionale degli interventi.

3. La Commissione è composta:

- a) da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo;
- b) dal responsabile della struttura organizzativa della Regione Toscana competente in materia di spettacolo.

4. La Commissione articola la sua attività in sotto-commissioni nei settori della prosa, della danza e della musica, compresa la musica popolare contemporanea.

5. La Commissione è nominata con le procedure di cui alla l.r. 5/2008.

6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

7. Ai componenti della Commissione è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e con le modalità di erogazione stabilite per i dirigenti regionali.

8. I requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 38

Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

1. La Regione promuove e sostiene la produzione e la diffusione del cinema di qualità in Toscana, sostiene le sale d'essai e promuove la formazione del pubblico alla fruizione critica e consapevole del cinema e delle produzioni multimediali.

2. La Regione sostiene le sale cinematografiche singole e associate, che costituiscono strumenti per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio e la qualificazione culturale della loro programmazione, sulla base dei criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 4.

3. La Regione sostiene inoltre i festival del cinema di elevato livello culturale, che concorrono ad assicurare la promozione del cinema di qualità, il pluralismo delle proposte culturali e la formazione del pubblico.

Art. 39

Forme del sostegno regionale

1. Il sostegno finanziario, in forma annuale o pluriennale, della Regione si attua mediante:

- a) il concorso alle spese per l'attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni costituite per iniziativa della Regione ai quali essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali;
- b) il concorso alle spese per l'attività degli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale, nonché lo scambio di esperienze e ospitalità;
- c) il concorso alle spese per l'attività dei teatri stabili d'innovazione, dei teatri di tradizione riconosciuti dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
- d) il concorso alle spese per l'attività della Fondazione Rete Toscana Classica;

e) il concorso alle spese per l'attività dell'Associazione Siena Jazz.

2. La Regione eroga contributi, in forma annuale o pluriennale, con le finalità e le modalità definite dal piano della cultura di cui all'articolo 4:

a) per progetti degli enti di rilevanza regionale di cui all'articolo 36;

b) per progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d'innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) per progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all'articolo 38, commi 1 e 2 e per la formazione del pubblico;

d) per progetti di realizzazione di festival;

e) per progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare.

3. L'ammontare dei contributi per le specifiche linee di attività è determinato, secondo i criteri definiti dal piano della cultura di cui all'articolo 4, dai documenti annuali di attuazione del piano stesso.

Art. 40

Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti

1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all'articolo 39, comma 2, sono i seguenti:

a) erogazione dei contributi sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;

b) svolgimento per almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione;

c) per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile presso un teatro o altro spazio destinato ad uso teatrale avente sede nel territorio regionale, con il quale svolgono attività di collaborazione, che sottoscrive la relativa certificazione.

2. I requisiti specifici sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 53.

3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione permanente composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 2, lettera d) e comma 5 della l.r. 5/2008.

4. La composizione ed il funzionamento del nucleo di

valutazione di cui al comma 3, sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 53.

Art. 41

Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo

1. E' istituito un fondo di anticipazione destinato ad anticipare le somme riguardanti interventi finanziari statali in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d).

2. L'importo dell'anticipazione non può superare il 90 per cento del contributo statale previsto e non può inoltre superare l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri per la valutazione delle richieste di anticipazione e le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.

4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo di diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.

Art. 42

Fondazione Orchestra Regionale Toscana e
Fondazione Toscana Spettacolo

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Toscana e di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di distribuzione e promozione, la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo, già costituite su iniziativa della stessa Regione.

2. Le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi previsti dal piano della cultura di cui all'articolo 4, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo, nonché l'indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana, che partecipano alle Fondazioni.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno le Fondazioni di cui al comma 1, presentano alla Giunta regionale il bilancio di esercizio unitamente alla nota integrativa, al parere del collegio dei revisori ed alla relazione sulla gestione.

La documentazione è corredata dai dati consuntivi del monitoraggio relativo alla fruizione delle attività proposte da parte del pubblico, articolata per le singole sedi di intervento.

4. L'ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, in coerenza le previsioni del piano della cultura di cui all'articolo 4 e sulla base del programma di attività presentato.

Art. 43

Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato

1. La Regione sostiene l'attività della Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino, di cui è socia ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).

2. La Regione sostiene inoltre la Fondazione Teatro Metastasio di Prato ai sensi della legge regionale 2 luglio 1996, n. 51 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Teatro Metastasio di Prato), in qualità di teatro stabile di produzione ad iniziativa pubblica, riconosciuto ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470 (Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163).

3. La Regione sostiene inoltre l'Orchestra Camerata Strumentale di Prato riconoscendone, oltre all'indubbio valore artistico, un alto valore formativo per giovani strumentisti che hanno ricevuto opportunità di alta qualificazione nella disciplina dell'orchestra attraverso l'acquisizione di un ampio repertorio che va dal barocco alla musica contemporanea, e valutando l'importanza dell'attività di promozione della cultura musicale che la Camerata svolge nelle scuole.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del piano della cultura di cui all'articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'Orchestra Camerata strumentale di Prato, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 44

Fondazione Sistema Toscana

1. La Regione sostiene l'attività della Fondazione Sistema Toscana, di seguito denominata FST, istituita su iniziativa della Regione stessa.

2. FST persegue anche i seguenti scopi:

a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni e la promozione delle attività culturali della Toscana;

b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e turistica;

c) conservazione di materiali audiovisivi e multimediali e promozione della loro fruizione da parte del pubblico;

d) promozione della diffusione del cinema di qualità e sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive e cinematografiche di qualità, idonee a valorizzare la Regione.

3. FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi previsti dagli atti della programmazione regionale, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo nonché l'indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana che partecipano alla fondazione.

4. FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

5. L'ammontare del finanziamento annuale della Regione a FST è stabilito sulla base del programma di cui al comma 3, con riferimento ai diversi ambiti di attività, con deliberazioni della Giunta regionale attuative di piani e programmi ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 49/1999, nonché con il programma annuale di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

Capo II

Promozione della cultura musicale

Art. 45

Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana promuove la cultura musicale sostenendo, anche con propri contributi finanziari, la formazione di base, anche attraverso la rete territoriale delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e

corali, e l'alta formazione, quali strumenti per la crescita di una cultura musicale diffusa e per la specializzazione professionale dei musicisti.

2. Non rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, le attività concertistiche e di produzione musicale.

Art. 46

Modalità dell'intervento regionale

1. L'intervento regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 45, si attua mediante:

a) il sostegno agli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale;

b) la promozione ed il sostegno di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata anche all'aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica;

c) il sostegno finanziario agli enti locali territoriali, nonché agli enti e alle associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgano corsi per la formazione musicale nei settori della musica colta, jazz, popolare contemporanea, delle scuole di musica, delle bande musicali e del canto corale.

2. I criteri generali per il sostegno ai soggetti di cui al comma 1, sono i seguenti:

a) la qualità dei contenuti didattici dei corsi;

b) la documentata professionalità dei docenti;

c) la qualità delle proposte di ricerca e sperimentazione didattica.

3. I requisiti specifici sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 53.

4. I criteri e le modalità di finanziamento sono definite dal piano della cultura di cui all'articolo 4.

Art. 47

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole

1. La Regione Toscana sostiene l'attività della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, costituita con l'adesione della Regione stessa, allo scopo di promuovere e sviluppare l'educazione e la formazione musicale.

2. La Regione Toscana contribuisce, unitamente ai Comuni di Firenze e di Fiesole ed alla Provincia di Firenze, alle spese di funzionamento della sede della fondazione, e definisce con tali enti le necessarie intese.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla fondazione un contributo annuale nella misura determinata con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, in coerenza con le previsioni del piano della cultura di cui all'articolo 4.

Capo III

Promozione della cultura contemporanea

Art. 48

Funzioni della Regione

1. La Regione promuove l'innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi culturali della contemporaneità, attraverso il sostegno alle attività riconosciute di elevata qualità dalla comunità scientifica.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla fruizione delle arti visive contemporanee, assicurando il pluralismo dell'offerta culturale e la formazione del pubblico;

b) promozione della cooperazione e coordinamento delle attività degli istituti, pubblici e privati, che operano nel settore per la costruzione di un sistema regionale dell'arte contemporanea da svilupparsi in un quadro progettuale unitario con l'obiettivo di interagire con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali; a tale fine individua nel Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato il soggetto preposto al coordinamento del sistema;

c) promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio architettonico regionale, con particolare riguardo agli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea;

d) promozione del dibattito culturale contemporaneo, ivi incluso quello relativo alla storia culturale della Toscana, al fine di garantire il pluralismo e il diritto di manifestazione del pensiero alle espressioni culturali non sostenute dal mercato dei consumi culturali, anche attraverso il sostegno a iniziative editoriali e all'editoria piccola, media e periodica toscana di ambito culturale.

3. Il sostegno alla piccola, media e periodica editoria toscana si realizza, in particolare, mediante le seguenti azioni:

a) l'istituzione dell'elenco regionale delle riviste toscane di cultura, al quale potranno essere iscritte le riviste di cultura in possesso dei requisiti che saranno individuati con il regolamento di cui all'articolo 53;

b) la promozione della conoscenza delle riviste toscane di cultura iscritte nell'elenco regionale e delle loro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali informativi all'interno dei vari strumenti di comunicazione istituzionale;

c) la promozione della conoscenza dei piccoli e medi editori e delle loro produzioni editoriali attraverso la creazione di canali informativi entro i vari strumenti di comunicazione istituzionale;

d) la presentazione di pubblicazioni, incontri con gli autori, convegni e conferenze, cui la Regione provvede

assicurando il coordinamento con gli enti e le istituzioni locali e scolastiche;

e) l'attività di intermediazione con gli enti locali, consorzi, aziende pubbliche e private, associazioni, al fine di favorire la conclusione di accordi, convenzioni tra i piccoli e medi editori ed i canali della distribuzione;

f) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi editori, anche avvalendosi della collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

g) la diffusione della fruizione dei prodotti editoriali e delle riviste di cultura attraverso i sistemi bibliotecari presenti nella Regione;

h) la partecipazione dei piccoli e medi editori e delle riviste di cultura alle fiere del libro, nazionali e internazionali, avvalendosi delle proprie strutture, di APET-Toscana Promozione e della Fondazione Sistema Toscana;

i) la previsione di contributi straordinari per progetti relativi all'innovazione multimediale al fine di un'ampia diffusione dei contenuti culturali.

4. I programmi e gli ambiti d'intervento prioritario della Regione in materia di promozione della cultura contemporanea, nonché le relative modalità di intervento, sono individuate dal piano della cultura di cui all'articolo 4.

Capo IV

Autorizzazione all'esercizio cinematografico

Art. 49

Oggetto e obiettivi

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:

a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata, anche promuovendo l'adozione da parte degli esercenti di una carta dei servizi, nella quale siano specificati anche gli standard tecnici di proiezione, le caratteristiche dell'allestimento delle sale e degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;

c) valorizzare la funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;

d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

Art. 50

Autorizzazione all'esercizio cinematografico

1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a trecento posti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata, nel rispetto degli indicatori di cui all'articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenze dei servizi, ai sensi della l.r. 40/2009.

3. Il comune territorialmente competente definisce altresì la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

4. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. L'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

7. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le tipologie di intervento soggette ad autorizzazione.

Art. 51

Indicatori regionali, monitoraggio e informazione

1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.

2. La Giunta regionale realizza e mette a disposizione dei comuni un sistema informativo della rete distributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 50, comma 1. La Giunta regionale realizza altresì il monitoraggio sulle autorizzazioni rilasciate e ne comunica annualmente i risultati in occasione della trasmissione del documento di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 5, comma 3.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52

Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono definite, a partire dall'esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il piano della cultura di cui all'articolo 4;

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 22, comma 4, stimati in euro 7.500,00 per l'annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 6.3.1 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2011.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 37, comma 7, stimati in euro 22.500,00, per l'annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nella UPB 6.3.1 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2011.

4. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 1, determinate nell'importo massimo di euro 5.000.000,00, sono stanziare, per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011.

5. Agli oneri derivanti dall'articolo 56, stimati annualmente in euro 114.000,00 si fa fronte con le risorse stanziare alla UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" del bilancio pluriennale 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011.

6. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione:

UPB di uscita 631 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti", per euro 114.000,00

UPB di entrata 323 "Recuperi e rimborsi", per euro 5.000.000,00

In aumento:

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 114.000,00

UPB di entrata 461 "Riscossione di crediti", per euro 5.000.000,00

Anno 2011

In diminuzione:

UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti", per euro 114.000,00

UPB di entrata 323 "Recuperi e rimborsi", per euro 5.000.000,00

In aumento:

UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 114.000,00

UPB di entrata 461 "Riscossione di crediti", per euro 5.000.000,00.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 53

Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:

a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all'articolo 9;

b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell'articolo 11;

c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell'articolo 11;

d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all'articolo 17;

e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 20;

f) le modalità di presentazione e i contenuti dell'istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 21;

g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all'articolo 22;

h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28, comma 2;

i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all'articolo 28, comma 6;

l) le attività finalizzate all'individuazione dell'archivio della produzione editoriale regionale di cui all'articolo 25;

m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all'articolo 31, comma 3;

n) i requisiti, le modalità e i termini per l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36;

o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 37;

p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 40, comma 1;

q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 40, comma 3;

r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all'articolo 46, comma 3;

s) i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle riviste toscane di cultura di cui all'articolo 48, comma 3;

t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 50.

Art. 54

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2012, una relazione che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione della presente legge e del piano di cui all'articolo 4, con particolare riferimento:

a) alle azioni intraprese per la promozione degli itinerari culturali e delle rievocazioni di eventi storici rilevanti per la regione;

b) al grado di innovazione apportato alle forme di gestione, alla comunicazione museale ed alla costituzione dei sistemi museali di cui all'articolo 17 ;

c) alle azioni intraprese per la promozione e la valorizzazione della musica popolare contemporanea toscana,

ivi compreso il sostegno per facilitare l'acquisto della strumentazione;

d) alle azioni intraprese per la promozione e valorizzazione delle riviste toscane di cultura, con specificazione dei contributi straordinari per l'innovazione multimediale concessi nell'anno precedente;

e) alle azioni intraprese per la promozione della semplificazione burocratica nel settore dello spettacolo dal vivo;

f) alle azioni intraprese per la promozione di un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno, atto a facilitare la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo;

g) al grado di cooperazione, integrazione e leale collaborazione raggiunto dai livelli istituzionali competenti in materia di beni e attività culturali ed al grado di integrazione con le altre politiche regionali attinenti gli ambiti dell'istruzione, dei servizi sociali, dello sviluppo economico e del governo del territorio;

h) all'attuazione degli interventi di investimento;

i) all'attività svolta dalle fondazioni Toscana Spettacolo, Orchestra Regionale Toscana, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Metastasio, Sistema Toscana, Scuola di Musica di Fiesole, con specificazione dei finanziamenti a ciascuna concessi nell'anno precedente;

l) alle azioni intraprese per lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico;

m) all'autorizzazione all'esercizio cinematografico di cui all'articolo 50;

n) alle procedure di accreditamento per gli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo ed al loro esito;

o) ai contributi erogati ai sensi dell'articolo 39;

p) alla gestione del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo di cui all'articolo 41.

2. Entro il 30 giugno 2011 la Giunta regionale relaziona altresì al Consiglio circa la costituzione degli organismi tecnico-consultivi previsti dalla presente legge ed alle eventuali criticità riscontrate.

Art. 55

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a) legge regionale 7 maggio 1980, n. 44 (Partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della Fondazione "Orchestra regionale Toscana");

b) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali);

c) legge regionale 31 luglio 1989, n. 47 (Istituzione Fondazione Toscana Spettacolo);

d) legge regionale 12 marzo 1992, n. 8 (Modifiche alla legge regionale n. 75 del 1984, concernente contributi all'Associazione Teatro regionale Toscano, alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana, alla Fondazione Mediateca Regionale Toscana ed alla legge regionale n. 47 del 1989, concernente l'istituzione della Fondazione Toscana Spettacolo);

e) legge regionale 29 luglio 1994, n. 57 (Integrazione alla legge regionale n. 27 del 1987 sulla partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);

f) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale);

g) legge regionale 21 maggio 1997, n. 37 (Integrazione alla l.r. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale);

h) legge regionale 18 febbraio 1998, n. 12 (Norme in materia di sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale);

i) legge regionale 1 luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali);

l) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana);

m) legge regionale 27 gennaio 2004, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana");

n) articolo 20 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale", alla legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 "Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale", alla legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 "Interventi per la promozione di una cultura di pace", alla legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 "Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale");

o) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico);

p) legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali);

q) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana);

r) articolo 19 e articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006);

s) legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli

interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);

t) articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

u) articolo 12 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana");

2. A decorrere dalla data di approvazione del piano della cultura di cui all'articolo 4, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

a) legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana);

b) legge regionale 6 maggio 1987, n. 27 (Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole);

c) articolo 2 e articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2008 n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 "Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana". Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 "Costituzione della Mediateca regionale toscana").

3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme di cui ai commi 1 e 2.

Art. 56

Esercizio delle funzioni regionali

1. Le funzioni in materia di accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo previste dalla presente legge, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").

Art. 57

Disposizioni transitorie

1. La validità della tabella regionale delle istituzioni culturali di rilievo regionale relativa al triennio 2009 -

011 è prorogata fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comma 1.

2. Il piano integrato della cultura approvato ai sensi della l.r. 27/2006, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, resta operante per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva a quella della sua approvazione, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 49/1999.

3. Sino alla data di approvazione del piano della cultura da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 75/1984, alla l.r. 27/1987 ed agli articoli 2 e 3 della l.r. 42/2008.

4. Il contributo annuale alla fondazione Sistema Toscana è erogato nell'importo già previsto con riferimento all'anno 2008 ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 42/2008.

Art. 58

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 25 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.02.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 9

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 luglio 2009, n. 356

Proponente:

Assessore Paolo Cocchi

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 febbraio 2010

Approvata in data 10 febbraio 2010

Divenuta legge regionale 15/2010 (atti del Consiglio)

TESTI COORDINATI

Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”, pubblicato nel B.U. 18 agosto 2003, n. 37, parte prima, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2005, n. 12/R “Modifiche al regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”, in materia di procedure per la programmazione scolastica regionale”;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2007, n. 52/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 38/R “Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R, recante norme per il diritto allo studio universitario”;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 5 giugno 2009, n. 28/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge

regionale 26 luglio 2002, n. 32), in materia di sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze”;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 88/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Sistema regionale delle competenze
- Art. 3 - Sistema informativo regionale
- Art. 4 - Semplificazione telematica

Titolo II IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL’APPRENDIMENTO

Capo I Caratteristiche del sistema integrato

- Art. 5 - Definizione
- Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività
- Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato

Titolo III SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I Caratteristiche dei servizi

Sezione I Caratteristiche generali

Art. 8 - Classificazione dei servizi

Art. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici

Art. 10 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi

Art. 11 - Titoli per l’esercizio della funzione di educatore

Art. 12 - Requisiti di onorabilità del personale.

Sezione II Nido d’infanzia

Art. 13 - Caratteristiche funzionali generali

Art. 14 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 15 - Ricettività e dimensionamento

Art. 16 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Sezione III Centro dei bambini e dei genitori

Art. 17 - Caratteristiche funzionali generali

Art. 18 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 19 - Ricettività e dimensionamento

Art. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Sezione IV Centro gioco educativo

Art. 21 - Caratteristiche funzionali generali

Art. 22 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 23 - Ricettività e dimensionamento

Art. 24 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Sezione V Nido domiciliare

Art. 25 - Caratteristiche generali

Art. 26 - Titoli per l’esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare

Sezione V bis Nido aziendale

Art. 26-bis - Standard di base e ricettività

Art. 26-ter - Nidi aziendali collocati all’interno di locali o strutture esistenti

Capo II Regime di autorizzazione e di accreditamento

Sezione I Autorizzazione al funzionamento

Art. 27 - Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento

Art. 28 - Procedimento di autorizzazione

Art. 29 - Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia

Sezione II

Accreditamento

Art. 30 - Requisiti per l'accREDITamento

Art. 31 - Disciplina dell'accREDITamento

Sezione III

Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 32 - Vigilanza e controllo dei comuni

Sezione IV

Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima Infanzia

Art. 33 - Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia

Art. 34 - Deroghe

Titolo IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL'INFANZIA, DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

Capo I

Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi

Art. 35 - Reti locali dei soggetti educativi

Art. 36 - Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

Titolo V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Capo I

Soggetti e procedure per la programmazione della rete scolastica

Art. 37 - Istituzioni scolastiche

Art. 38 - Comuni

Art. 39 - Province

Art. 39-bis - Regione

Titolo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 40 - La formazione nell'apprendistato

Art. 41 - Il piano formativo individuale

Art. 42 - Il tutore aziendale

Art. 43 - Certificazione dell'attività formativa

Art. 44 - Competenza delle province

Art. 45 - Compiti dei servizi per l'impiego

Art. 46 - Crediti formativi

Art. 47 - Crediti in ingresso al percorso di apprendistato

Capo II

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

Art. 48 - Durata del contratto

Art. 49 - Caratteristiche della formazione formale esterna

Art. 50 - Erogazione della formazione aziendale

Capo III

Apprendistato professionalizzante

Art. 51 - Profili formativi della formazione formale

Art. 51-bis - Caratteristiche della formazione formale

Art. 51-ter - Erogazione e articolazione della formazione

Art. 51-quater - La formazione non formale in azienda

Capo IV

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Art. 51-quinquies - Procedura per la sperimentazione.

Titolo VII

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Capo I

Coordinamento degli interventi fra la regione e le università

Art. 52 - Conferenza Regione - Università.

Capo II

Aziende per il diritto allo studio universitario

Sezione I

Organizzazione e funzionamento

Art. 53 - Aziende per il diritto allo studio universitario

Art. 54 - Competenze delle aziende

Art. 55 - Consiglio di amministrazione

Art. 56 - Il Presidente
 Art. 57 - Il Collegio dei revisori
 Art. 58 - Il direttore
 Art. 59 - Indennità
 Art. 60 - Regolamento organizzativo
 Art. 61 - Bilancio previsionale ed economico
 Art. 62 - Utilizzo di beni di altri enti

Sezione II

Carta dei servizi e controllo degli utenti

Art. 63 - Principi della carta dei servizi
 Art. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei servizi
 Art. 65 - Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE

Capo I

Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze

Sezione I

Principi generali

Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
 Art. 66-bis - Articolazione degli standard

Sezione II

Repertorio regionale delle figure professionali

Art. 66-ter - Repertorio regionale delle figure professionali
 Art. 66-quater - Comitato tecnico

Sezione III

Riconoscimento e certificazione delle competenze

Art. 66-quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze
 Art. 66-sexies - Descrizione delle competenze
 Art. 66-septies - Validazione delle competenze
 Art. 66-octies - Dichiarazione degli apprendimenti
 Art. 66-nonies - Certificazione delle competenze
 Art. 66-decies - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze
 Art. 66-undecies - Indennità per i componenti della commissione d'esame
 Art. 66-duodecies - Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze

Capo II

Accreditamento

Art. 67 - Soggetti accreditabili

Art. 68 - Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione

Art. 69 - Esenzioni dall'obbligo di accreditamento

Art. 70 - Ambiti di accreditamento

Art. 71 - Verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO

Art. 72 - Criteri per l'accREDITAMENTO

Art. 72-bis - Crediti e debiti del sistema di accREDITAMENTO

Art. 73 - Certificazione di qualità

Art. 74 - Procedura di accREDITAMENTO

Art. 75 - Revoca dell'accREDITAMENTO

Art. 76 - Sospensione dell'accREDITAMENTO

Art. 76-bis - Rinuncia all'accREDITAMENTO

Capo III

Attività formative

Sezione I

Progettazione e realizzazione dei percorsi formativi

Art. 77 - Standard dei percorsi formativi

Art. 77-bis - Tipologie di percorsi formativi

Art. 77-ter - Obiettivi di apprendimento

Art. 77-quater - Articolazione e attività dei percorsi

Art. 77-quinquies - Verifica dei requisiti di ingresso

Art. 77-sexies - Riconoscimento delle attività formative

Art. 78 - Interventi formativi

Art. 79 - Finanziamenti a domanda individuale

Art. 80 - Percorsi formativi e crediti

Art. 81 - Conclusione delle attività formative

Art. 82 - Criteri di composizione della commissione d'esame

Art. 83 - Modalità di lavoro della commissione d'esame

Art. 84 - Indennità per i componenti della commissione d'esame

Art. 85 - Moduli professionalizzanti

Art. 86 - Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

Sezione II

Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

Art. 87 - Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

Art. 88 - Funzioni del Comitato regionale.

Capo IV

Procedure di monitoraggio e verifica

Sezione I

Certificazione e rendicontazione delle spese

Art. 89 - Autocertificazione delle spese sostenute
 Art. 90 - Verifica dei rendiconti
 Art. 91 - Bilancio consuntivo
 Art. 92 - Ammissibilità e finanziabilità delle spese
 Art. 93 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione.

Sezione II

Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 94 - Monitoraggio degli interventi
 Art. 95 - Verifiche degli interventi

Titolo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Capo I

Organismi istituzionali

Sezione I

Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

Art. 97 - Nomina e durata in carica

Art. 98 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 99 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 100 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

Art. 102 - Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

Art. 103 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 104 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

Art. 106 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Art. 107 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 108 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

Art. 109 - Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti.

Sezione II

Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 111 - Nomina e durata in carica

Sezione III

Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112 - Composizione del comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 113 - Nomina e durata in carica

Art. 114 - Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

Art. 115 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

Art. 116 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

Capo II

Servizi per l'impiego

Art. 117 - Sistema regionale e provinciale per l'impiego

Art. 118 - Tipologie dei servizi per l'impiego

Art. 119 - Standard minimi di funzionamento dei servizi

Art. 120 - Qualità e omogeneità delle prestazioni

Art. 121 - Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

Capo III

Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati

Sezione I

Albo regionale delle agenzie per il lavoro

Art. 122 - Articolazione e tenuta dell'albo

Art. 123 - Soggetti autorizzati con provvedimento regionale

Art. 124 - Regime particolare di autorizzazione

Art. 125 - Requisiti per l'autorizzazione regionale

Art. 126 - Iscrizione all'albo

Art. 127 - Autorizzazione provvisoria

Art. 128 - Autorizzazione a tempo indeterminato

Art. 129 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 130 - Competenze professionali

Art. 131 - Locali

Art. 132 - Pubblicità e trasparenza

Art. 133 - Comunicazioni

Art. 134 - Divieto di transazione commerciale

Sezione II

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

Art. 135 - Definizione di servizi al lavoro

Art. 136 - Forme di affidamento dei servizi al lavoro

Art. 137 - Articolazione e tenuta dell'elenco

Art. 138 - Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati

Art. 139 - Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici

Art. 140 - Locali

Art. 141 - Competenze professionali

Art. 142 - Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro

Art. 143 - Domanda di accreditamento

Art. 144 - Iscrizione nell'elenco

Art. 145 - Durata dell'iscrizione e rinnovo

Art. 146 - Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO

Art. 147 - Comunicazioni

Art. 148 - Divieto di transazione commerciale

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 149 - Divieto di oneri in capo ai lavoratori

Art. 150 - Tutela dei dati personali

Art. 151 - Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro

Art. 152 - Monitoraggio statistico e valutazione.

Capo IV

Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Art. 153 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Art. 154 - Procedura per il raccordo pubblico e privato

Art. 155 - Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato

Art. 156 - Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio

Art. 157 - Decadenza dallo stato di disoccupazione

Art. 158 - Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione

Art. 159 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili

Art. 160 - Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

Art. 161 - Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2¹

Sistema regionale delle competenze

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione.

2. Nell'ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

Art. 3

Sistema informativo regionale

1. La Regione supporta il sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate dei sottosistemi e delle reti costituenti il sistema informativo regionale.

2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Art. 4

Semplificazione telematica

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:

- a) efficiente gestione delle prassi procedurali;
- b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;
- c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
- d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
- e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

Titolo II

IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

Capo I

Caratteristiche del sistema integrato

Art. 5

Definizione

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita.

2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/2002.

Art. 6

Programmazione e gestione delle attività

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni del piano di indirizzo generale di cui all'articolo 31, comma 3 della l. r. 32/2002 e degli atti della programmazione locale.

2. La programmazione locale dell'offerta integrata

di educazione, istruzione, orientamento e formazione si svolge, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, negli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo.

3. Le province esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l. r. 32/2002.

4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell'ambito delle zone socio-sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

Art. 7

Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:

- a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;
- b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;
- c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).

2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.

3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.

4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.

5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

Titolo III
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I
Caratteristiche dei servizi

Sezione I
Caratteristiche generali

Art. 8²
Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 4 della l. r. 32/2002, sono classificati in:

- a) nido di infanzia;*
- b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:*
 - 1) centro dei bambini e dei genitori;*
 - 2) centro gioco educativo;*
 - 3) nido domiciliare;*
 - c) nido aziendale.*

2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

Art. 9³
Caratteristiche e destinazioni degli edifici

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.

2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le

strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.

5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.

6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali.

Art 10⁴
Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.

3. E'assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.

4. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.

5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le

aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.

6. I comuni definiscono i criteri per favorire l'accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico.

Art. 11

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
 - b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
 - c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
 - d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
 - e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
 - f) diploma di maestra di asilo;
 - g) diploma di operatore dei servizi sociali;
 - h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
 - j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
 - k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia;
- k-bis) ⁵ titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.*

Art. 12

Requisiti di onorabilità del personale

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Sezione II

Nido d'infanzia

Art. 13

Caratteristiche funzionali generali

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo

per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.

3. Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

Art. 14

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.

2. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.

3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo;
- d) cambio e servizi igienici.

4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

5. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 3.

7. I comuni definiscono il dimensionamento della

superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all'interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e all'interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 15

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.

2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione disponibile.

3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d'infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.

4. Il nido d'infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.

5. ⁶ *Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2.*

6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo.

7. ⁷ *Le aree indicate al comma 6 possono essere*

multifunzionali. In tal caso devono essere previste zone separate per il pranzo e per il riposo.

8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

Art. 16

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

2. I comuni definiscono l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.

3. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:

- a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;
- b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto;

b-bis) ⁸ frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto.

4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

5. ⁹ *Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a dodici mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.*

Sezione III

Centro dei bambini e dei genitori

Art. 17

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.

2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.

3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Art. 18

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) riposo;
- c) cambio e servizi igienici.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 19

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all'articolo 18, comma 4, lettera a).

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 20

Metodologie e moduli operativi
per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Sezione IV

Centro gioco educativo

Art. 21 ¹⁰

Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.

3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.

Art. 22

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) cambio e servizi igienici;
- b-bis) ¹¹ pranzo.

2-bis. ¹² Le aree indicate al comma 2, lettere a) e b-bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del d. m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico

adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 23

Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. ¹³ Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo.

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 24

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L'orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

2-bis. ¹⁴ La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore.

Sezione V ¹⁵

Nido domiciliare

Art. 25 ¹⁵

Caratteristiche generali

1. Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.

2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile

abitazione organizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione.

3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.

4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.

5. I comuni, singolarmente o in forma associata, verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.

Art. 26¹⁵

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare

1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.

2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.

Sezione V bis¹⁶

Nido aziendale

Art. 26 bis

Standard di base e ricettività

1. Il nido aziendale, di cui all'articolo 4 della l.r. 32/2002, è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.

3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a dieci bambini frequentanti.

4. Il nido aziendale può essere costituito:
a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;
b) presso strutture direttamente pertinenti o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.

5. I nidi aziendali possono essere realizzati:

- a) all'interno di locali o strutture già esistenti;
- b) all'interno di locali o strutture di nuova costruzione.

6. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all'articolo 26 ter.

7. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16.

8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.

9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.

Art. 26-ter

Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti

1. Ai nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.

2. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15 comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo.

4. Se nell'area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.

5. Gli spazi di cui all'articolo 14 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell'attività.

6. In ogni nido aziendale deve essere presente un'area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenti alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo.

7. L'area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell'area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il comune rilascia l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità.

Capo II¹⁷

Regime di autorizzazione e di accreditamento

Sezione I

Autorizzazione al funzionamento

Art. 27

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.

2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

Art. 28

Procedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

3. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica:

- a) il progetto educativo;
- b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;
- c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;

d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;

e) i requisiti soggettivi dell'educatore.

4. L'autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:

a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;

b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all'articolo 29;

c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.

Art. 29

Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia

1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all'anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre.

2. I comuni inseriscono nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l'infanzia nell'ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Nel caso in cui il comune territorialmente competente accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al comma 2 comporta per il comune gestore dei servizi educativi per l'infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Sezione II *Accreditamento*

Art. 30

Requisiti per l'accREDITamento

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accREDITamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.

2. I soggetti richiedenti l'accREDITamento assicurano altresì:

a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;

b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;

c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;

d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;

e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

4. I comuni territorialmente competenti assicurano un'adeguata pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accREDITati.

5. I nidi domiciliari, di cui agli articoli 25 e 26, non sono soggetti all'accREDITamento.

6. L'accREDITamento è requisito necessario per l'accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.

Art. 31

Disciplina dell'accREDITamento

1. L'accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.

2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accREDITamento, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accREDITamento si intende accolta.

4. L'accREDITamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accREDITato non rispetti i requisiti previsti dall'articolo 30 comma 2.

5. I soggetti accREDITati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'accREDITamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.

6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accREDITati presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta.

7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente regolamento, disciplinano:

a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accREDITati;

b) i rapporti dei servizi accREDITati con le strutture educative comunali;

c) le modalità di accesso ai servizi;

d) il sistema tariffario;

e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Sezione III

Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 32

Vigilanza e controllo dei comuni

1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l'infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e dell'accREDITamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l'autorizzazione o per l'accREDITamento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITamento.

2. Il comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accREDITati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.

3. Il comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

Sezione IV

Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia

Art. 33

Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.

2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato usufruito del finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.

3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire.

Art. 34 ¹⁸

Deroghe

(Abrogato)

Titolo IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL'INFANZIA,¹⁹ DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

Capo I

Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi

Art. 35

Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all'articolo 30 della l. r. 32/2002, organizzano il sistema locale di educazione non formale dell'infanzia²⁰ degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.

2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all'articolo 29, comma 2 della l. r. 32/2002.

3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:

- a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;
- b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;
- c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

Art. 36 ²¹

Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:

a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;

b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:

1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;

2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;

3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;

c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.

2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all'educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).

4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Titolo V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Capo I

Soggetti e procedure per la programmazione della rete scolastica

Art. 37²²

Istruzioni scolastiche

1. Qualora necessitino di risorse umane o finanziarie ulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalità di articolazione del tempo scuola in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le relative disponibilità.

2. Le istituzioni scolastiche autonome possono trasmettere alla conferenza zonale per l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002 ovvero alla provincia secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione della rete scolastica.

3. Ai fini dell'elaborazione dell'ordine di priorità complessivo di cui all'articolo 39, comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia le proposte inerenti le modifiche del dimensionamento di cui al comma 1.

Art. 38²³

Comuni

1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché delle relative sedi e plessi nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le risorse disponibili.

2. La conferenza zonale per l'istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zonali di organizzazione della rete scolastica dell'infanzia e del primo ciclo, specificandone le priorità.

3. Il piano di cui al comma 2 contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

4. I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 39 bis e sono trasmessi alle province di riferimento.

Art. 39²⁴

Province

1. Ciascuna provincia provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell'ordine di priorità complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili.

2. Le province approvano i piani annuali di organizzazione della rete scolastica inerente il secondo ciclo, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo, specificandone le priorità.

3. Il piano provinciale contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

4. Previa concertazione con le conferenze zonali, i piani provinciali contengono l'ordine di priorità complessivo delle variazioni interessanti l'intera rete scolastica provinciale anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

5. I piani provinciali sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 39 bis; gli ordini di priorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione.

Art. 39-bis²⁵
Regione

1. La Regione definisce i criteri per la programmazione della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato con particolare riferimento:

- a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;
- b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali anche in relazione alle ipotesi in cui l'ambito territoriale di competenza delle conferenze zonali per l'istruzione interessi più province.

2. La Giunta regionale provvede:

- a) alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani provinciali;
- b) alla assegnazione alle province delle relative risorse umane e finanziarie necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a); tale assegnazione è attribuita contestualmente alla ripartizione di cui al comma 3, senza l'osservanza dell'obbligo di cadenza annuale.

3. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse umane e finanziarie per l'attuazione dell'ordine di priorità complessivo dei piani provinciali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, lettera b).

4. Ai fini di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica previamente:

- a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;
- b) il rispetto dei criteri stabiliti nel piano di indirizzo generale integrato, invitando motivatamente, ove necessario, la provincia a riformulare l'ordine di priorità complessivo.

5. In difetto di corretta riformulazione ovvero di sua mancanza entro venti giorni dall'invito di cui al comma 4, la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili indicando direttamente le priorità.

6. La Regione esercita le competenze dei commi 1, 2 e 3 osservando le modalità di cui all'articolo 31, comma 5 della l.r. 32/2002.

Titolo VI²⁶
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE
NELL'APPRENDISTATO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 40
La formazione nell'apprendistato

1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante;
- c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 41
Il piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale, che è parte integrante del contratto di apprendistato, descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto sia per la formazione interna che esterna all'azienda in relazione alla qualifica da conseguire.

2. I servizi per l'impiego svolgono, ove richiesto, attività di assistenza all'impresa e all'apprendista per la redazione dei piani formativi individuali sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale.

Art. 42
Il tutore aziendale

1. Il tutore aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione non formale in azienda e svolge le seguenti attività:

- a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;
- b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'azienda;
- c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
- d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini delle attestazioni rilasciate dall'impresa.

2. Le funzioni di tutore aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

3. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:

- a) possedere un livello di inquadramento contrattuale

pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.

4. I tutori di cui al comma 2 sono tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore.

5. Ciascun tutore può affiancare non più di dieci apprendisti.

Art. 43²⁷

Certificazione dell'attività formativa

1. La Giunta regionale definisce le modalità dell'organizzazione dell'attività formativa.

2. Gli apprendimenti conseguiti dall'apprendista sono attestati dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

4. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.

5. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII, capo I.

6. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono, presso le province, l'esame per conseguire l'attestato di qualifica relativo alle competenze previste dalla figura professionale di riferimento, tra quelle previste dal repertorio regionale delle figure professionali di cui all'articolo 66 ter.

Art. 44

Competenza delle province

1. Per realizzare la formazione esterna degli apprendisti, la provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita, redige il piano annuale per la formazione nell'apprendistato nel quale, in relazione alle risorse assegnate dalla Regione, alle risorse proprie e al numero degli apprendisti, individua i criteri per garantire a tutti

gli apprendisti la formazione esterna secondo le seguenti modalità:

a) per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la formazione esterna è erogata con priorità nell'assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative accreditate, e con corsi professionali;

b) per l'apprendistato professionalizzante la formazione esterna è garantita a tutti gli apprendisti. Nel corso del primo anno di durata del contratto è erogata con le seguenti priorità: assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate; corsi di formazione professionale; formazione a distanza assistita. Per gli anni successivi la formazione esterna è erogata di norma con formazione a distanza.

2. Il sistema di formazione a distanza è predisposto dalla Giunta regionale.

Art. 45

Compiti dei servizi per l'impiego

1. Il servizio per l'impiego competente provvede:

a) a collaborare con l'impresa alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;

b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tiene conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'impresa, dell'attività svolta.

c) a certificare le competenze e i crediti ai sensi dell'articolo 43, comma 2.

Art. 46

Crediti formativi

1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato o attraverso percorsi scolastici dell'istruzione e certificate secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali e nazionali in materia, sono riconosciute come crediti formativi, sia in caso di passaggio dell'apprendista dal sistema della formazione professionale al sistema dell'istruzione, sia nel caso di passaggio dello studente dal sistema dell'istruzione al sistema della formazione professionale in apprendistato, secondo le norme vigenti.

Art. 47

Crediti in ingresso al percorso di apprendistato

1. Ai soggetti in possesso di una qualifica professionale e per quelli in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un diploma di laurea, è garan-

tito il riconoscimento delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione e formazione quale credito per lo svolgimento del percorso formativo nell'ambito del contratto di apprendistato, secondo quanto previsto dal sistema regionale delle competenze.

Art. 48

Durata del contratto

1. La durata del contratto di apprendistato è definita ai livelli contrattuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell'ambito del contratto di apprendistato si articola per gli anni di durata del contratto.

3. I profili formativi nell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

Art. 49

Caratteristiche della formazione formale esterna

1. L'attività di formazione esterna è determinata in duecentoquaranta ore annue.

2. La durata complessiva dell'attività di formazione esterna è pari a duecentoquaranta ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione esterna possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41

3. La formazione esterna è riservata al conseguimento delle competenze di base necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell'adolescente, che espleta il diritto-dovere nell'ambito dell'apprendistato. Le competenze di base fanno riferimento a:

- a) area dei linguaggi;
- b) area tecnologica;
- c) area scientifica;
- d) area socio economica.

4. Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi riconosciuti dalle province la durata della formazione esterna è proporzionalmente ridotta.

5. Alla formazione delle competenze di base provvedono i soggetti allo scopo accreditati dalla Regione che garantiscono il raccordo con il percorso di formazione che l'apprendista svolge in azienda con i rispettivi tutori.

Art. 50

Erogazione della formazione aziendale

1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite ai livelli contrattuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Capo III

Apprendistato professionalizzante

Art. 51²⁸

Profili formativi della formazione formale

1. I profili formativi nell'apprendistato professionalizzante sono approvati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

2. I contenuti dei profili formativi, da realizzarsi attraverso la formazione esterna, sono tra loro connessi e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi e sono articolati in:

- a) contenuti a carattere trasversale e di base;
- b) contenuti a carattere tecnico professionale.

Art. 51-bis²⁹

Caratteristiche della formazione formale

1. L'attività di formazione formale è determinata in centoventi ore annue.

2. La formazione formale è svolta, di regola, all'esterno dell'impresa dalle strutture formative accreditate dalla Regione. La formazione formale può essere altresì svolta all'interno delle imprese che hanno capacità formativa secondo le norme vigenti.

3. La durata complessiva dell'attività di formazione formale è pari a centoventi ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione formale possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41.

4. Per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea, la durata della formazione formale è ridotta ad ottanta ore per gli anni di durata del contratto di apprendistato, può essere variamente distribuita nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41 e riguarda contenuti a carattere trasversale e tecnico professionale.

5. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato

dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce per la formazione formale un numero di ore superiore a quelle stabilite dai commi 1 e 4, l'impresa, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero di ore in eccedenza previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è tenuta a:

a) finanziare e garantire a tutti gli apprendisti le ore di formazione in eccedenza rispetto al numero di ore stabilite dalla normativa regionale indipendentemente dalla realizzazione di queste ultime;

b) indicare nel piano formativo individuale le conoscenze e le competenze da acquisire nelle ore di formazione in eccedenza sopra indicate;

c) provvedere, con la collaborazione dei servizi per l'impiego, alla stesura del piano formativo individuale congruo al numero di ore complessivo da erogare per la formazione dell'apprendista;

d) comunicare al servizio per l'impiego il nominativo del soggetto che impartisce, per il numero di ore in eccedenza, la formazione formale.

Art. 51-ter³⁰

Erogazione e articolazione della formazione

1. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni.

1 bis. Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stabiliscano i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, l'impresa che assume un apprendista nella redazione del piano formativo individuale è tenuta a fare riferimento ai profili formativi per l'apprendistato professionalizzante approvati dalla Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 51, comma 1, per l'apprendista assunto in una sede o unità operativa nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

2. Le imprese accreditate come agenzia formativa secondo le norme previste dalla normativa regionale, possono erogare la formazione esterna anche all'interno dell'azienda.

2 bis. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce i requisiti di "capa-

cità formativa interna dell'impresa" quest'ultima, ove intenda essere impresa formativa per l'apprendistato, secondo quanto previsto dall'articolo 51 bis, comma 2, è tenuta a:

a) allegare al contratto di apprendistato il piano formativo individuale con l'indicazione delle conoscenze e delle competenze da impartire nella formazione formale interna all'impresa, facendo riferimento ai profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, approvati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1;

b) garantire all'apprendista la formazione formale prevista dal piano formativo;

c) comunicare al servizio per l'impiego territorialmente competente di possedere la "capacità formativa" ai fini dell'erogazione della formazione formale;

d) dichiarare di erogare al proprio interno la formazione formale indicando la sede dove questa si svolge, il contratto collettivo applicato e i requisiti formativi posseduti.

2 ter. Il tutore aziendale, di cui all'articolo 42, delle imprese con capacità formativa, oltre ad attestare quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, è tenuto ad attestare le competenze e le conoscenze acquisite dall'apprendista per la formazione formale interna all'impresa.

2 quater. La formazione formale realizzata dall'impresa con capacità formativa è senza oneri per la pubblica amministrazione.

Art. 51-quater

La formazione non formale in azienda

1. Le imprese effettuano le attività di formazione non formale e di addestramento pratico secondo quanto previsto dal piano formativo individuale allegato al contratto, sotto il coordinamento del tutore aziendale ed in armonia con l'andamento della formazione esterna.

Capo IV

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Art. 51-quinquies

Procedura per la sperimentazione

1. La Giunta regionale definisce in via sperimentale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative, il percorso formativo e la durata della formazione interna ed esterna all'azienda per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione

delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30).

Titolo VII DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Capo I ³¹

Coordinamento degli interventi fra la
regione e le università

(Abrogato)

Art. 52

Conferenza Regione - Università

(Abrogato)

Capo II

Azienda per il diritto allo studio universitario ³²

Sezione I

Organizzazione e funzionamento

Art. 53 ³³

Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda

1. L'azienda, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della l.r. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.

2. Le funzioni di responsabilità e di indirizzo dell'articolazione organizzativa sono attribuite ad un dirigente a tempo indeterminato dell'azienda, nominato dal direttore, che garantisce la gestione e l'organizzazione dei servizi a livello territoriale.

3. Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di autonomia dei responsabili delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.

Art. 54 ³⁴

Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti

1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell'organizzazione didattica universitaria.

2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l'Università.

3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53.

4. L'azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.

Art. 55

Consiglio di amministrazione

1. ³⁵ (Abrogato)

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;

b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;

c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;

d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;

e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;

f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;

g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

h) la determinazione delle tariffe dei servizi;

i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

k) l'accensione ed estinzione di mutui.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.

Art. 56

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 57

Il Collegio dei revisori

1. ³⁶ (Abrogato)

2. ³⁷ Gli atti dell'azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del

Collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto.

3.³⁸ Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.

4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

Art. 58 Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
- b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
- c)³⁹ dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.

3. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. In ogni caso il contratto del direttore non può superare di dodici mesi la durata in carica del Consiglio di amministrazione.⁴⁰

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

5. L'incarico di direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 59 Indennità

1.⁴¹ Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura delle indennità di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002.

Art. 60 Regolamento organizzativo

1.⁴² Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:

- a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;
- b) i requisiti tecnico - professionali per la nomina del direttore dell'azienda;
- c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;
- d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;
- e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;
- f) le modalità del raccordo a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;
- g) le modalità del raccordo dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.

Art. 61 Bilancio previsionale ed economico

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

2.⁴³ Il bilancio previsionale economico ed il conto di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale.

Art. 62 Utilizzo di beni di altri enti

1.⁴⁴ L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'uni-

versità o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda.

Sezione II

Carta dei servizi e controllo degli utenti

Art. 63 ⁴⁵

Carta dei servizi

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

- a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
- b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
- c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
- d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
- e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

2. L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.

3. L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.

Art. 64

Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1.⁴⁶ I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta.

2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

Art. 65 ⁴⁷

Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

(Abrogato)

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE ⁴⁸

Capo I ⁴⁹

Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze

Sezione I

Principi generali

Art. 66

Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il SRC è basato su standard che costituiscono i riferimenti per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2. La Giunta regionale con propri atti provvede alla definizione dei contenuti specifici degli standard di cui al presente titolo.

3. Il SRC tiene conto nella descrizione delle singole figure professionali dell'ottica di genere. L'eventuale uso nella descrizione delle singole figure professionali del SRC di un genere è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicità del testo.

Art. 66-bis

Articolazione degli standard

1. Gli standard di cui all'articolo 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:

- a) delle figure professionali;
- b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze;
- c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Sezione II

Repertorio regionale delle figure professionali

Art. 66-ter

Repertorio regionale delle figure professionali

1. La Giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze intese come insieme di conoscenze e capacità e

da descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell'attività.

3. Ogni figura professionale costituisce il riferimento minimo in termini di standard professionali degli attestati di qualifica professionale di cui all'articolo 66 duodecies.

4. Le modalità di aggiornamento del repertorio sono determinate dalla Giunta regionale.

Art. 66-quater Comitato tecnico

1. La Giunta regionale provvede all'istituzione ed all'aggiornamento del repertorio avvalendosi di un comitato tecnico.

2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato dal direttore generale della direzione regionale competente ed è così composto:

- a) un esperto designato dal direttore generale competente;
- b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- c) quattro esperti designati dalla Commissione regionale permanente tripartita;
- d) un esperto designato dalle università di Firenze, Pisa e Siena d'intesa tra loro;
- e) un esperto designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- f) un esperto designato dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali d'intesa fra loro;
- g) un esperto designato dalla Consigliera regionale di pari opportunità.

3. Ai componenti del comitato non compete alcuna indennità né rimborso spese.

4. Il comitato determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento.

Sezione III Riconoscimento e certificazione delle competenze

Art. 66-quinquies Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze

1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:

- a) descrizione delle competenze finalizzata a ricostruire e mettere in trasparenza tutte le competenze di cui la persona è in possesso;
- b) validazione delle competenze che consente alle

persone di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali;

c) dichiarazione degli apprendimenti, che, nell'ambito di un percorso formativo attesta l'effettivo raggiungimento di tutti o di una parte degli obiettivi di apprendimento cui il percorso è finalizzato;

d) certificazione delle competenze relativa ad intere figure professionali ovvero ad unità di competenze acquisite e verificabili.

2. Possono essere oggetto di validazione o di certificazione solo le competenze attinenti singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze o ad intere figure professionali comprese nel repertorio.

Art. 66-sexies Descrizione delle competenze

1. La descrizione delle competenze è attivata dal soggetto interessato presso le province per la ricostruzione, con il supporto di operatori qualificati, delle competenze comunque maturate, anche al fine di ottenerne il riconoscimento e la certificazione.

2. Le caratteristiche del procedimento di descrizione delle competenze sono:

- a) definizione consensuale tra l'interessato e l'operatore qualificato delle modalità di elaborazione degli atti di cui alle lettere b) e c);
- b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato definito a livello nazionale;
- c) individuazione, descrizione ed elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite, secondo il formato definito dalla Giunta regionale.

Art. 66-septies Validazione delle competenze

1. La validazione delle competenze è effettuata dalle province su richiesta del soggetto interessato previa valutazione della documentazione presentata.

2. Sulla base dell'esame della documentazione presentata e di un eventuale colloquio, le province rilasciano al richiedente una scheda personale di validazione nella quale sono identificate almeno:

- a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
- b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
- c) il responsabile del processo di validazione.

3. A seguito della validazione il soggetto interessato può:

- a) partecipare ad un percorso formativo di tipo

formale, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all'acquisizione della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potrà essere ridotta alla frequenza delle sole unità formative relative alle competenze che non sono state validate;

b) sostenere l'esame per ottenere la certificazione delle competenze emerse dalla validazione.

Art. 66-octies

Dichiarazione degli apprendimenti

1. La dichiarazione degli apprendimenti è attivata dagli organismi formativi accreditati nell'ambito di:

a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista o non sia richiesta l'attivazione di un processo di certificazione;

b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.

2. La dichiarazione degli apprendimenti, a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative, attesta l'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento, ed è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi.

Art. 66-nonies

Certificazione delle competenze

1. La certificazione delle competenze è effettuata dalle province, o dalla Regione nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, della l.r. 32/2002, si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione ed è finalizzata al rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato delle competenze.

2. L'esame di cui al comma 1 è svolto dalla commissione di cui all'articolo 66 decies.

3. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione con riferimento:

a) alla valutazione uniforme delle unità di competenze;

b) al rispetto di regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;

c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.

4. Il procedimento di certificazione delle competenze non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 66-decies

Commissione d'esame per la certificazione delle competenze

1. La commissione d'esame per la certificazione delle competenze è nominata dall'ente di cui all'articolo 66 nonies, comma 1, ed è composta da:

a) un rappresentante dell'amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile della certificazione;

b) due esperti di settore;

c) un componente designato dell'organismo di formazione, nei casi in cui la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.

2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.

3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i soggetti in possesso di specifica competenza tecnico professionale accertata dalla Regione.

4. Il componente di cui al comma 1, lettera b), è nominato previa verifica delle credenziali professionali in base al settore economico e all'ambito professionale a cui la qualifica o il certificato di competenze da rilasciare fa riferimento.

5. Il componente della commissione di cui al comma 1, lettera c), è individuato dall'organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.

6. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

7. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 66-undecies

Indennità per i componenti della commissione d'esame

1. L'indennità da corrispondere ai componenti della commissione d'esame è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) numero dei candidati;

b) numero di unità di competenze da certificare;

c) livello della qualifica.

2. Gli oneri connessi all'attività della commissione sono sostenuti:

a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo;

b) dall'amministrazione competente qualora l'esame sia sostenuto a seguito della procedura di validazione delle competenze di cui all'articolo 66 septies.

Art. 66-duodecies

Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze

1. L'esito dell'esame per la certificazione delle competenze può essere di:

- a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio di attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
- b) idoneità alla certificazione di singole competenze con rilascio di certificato;
- c) non idoneità.

2. Le qualifiche professionali regionali di cui al comma 1, lettera a) sono articolate, in qualifiche di livello 2 EQF (European qualification framework), di livello 3 EQF e di livello 4 EQF, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).

3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento alle figure professionali contenute nel repertorio pubblicato sul sito web.

4. La modulistica relativa all'attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dalla Giunta regionale nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità definiti dalla Conferenza Unificata in data 28.10.2004. (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi).

Capo II

Accreditamento

Art. 67⁵⁰

Soggetti accreditabili

1. Sono tenuti all'accREDITAMENTO gli organismi pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione, che organizzano e svolgono servizi di formazione finanziati con risorse pubbliche o riconosciuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della l.r. 32/2002.

Art. 68⁵¹

Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione

1. È istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.

2. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco indicato al comma 1.

Art. 69

Esenzioni dall'obbligo di accreditamento

1. Non sono soggetti all'accREDITAMENTO:

- a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
- b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
- c) gli istituti scolastici, limitatamente alle attività di formazione e orientamento rivolte ai propri studenti, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;
- d) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.

2.⁵² Abrogato

Art. 70⁵³

Ambiti di accreditamento

1. L'accREDITAMENTO è rilasciato per l'erogazione delle attività di formazione, di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 32/2002.

2. L'accREDITAMENTO permette all'organismo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.

3. L'accREDITAMENTO ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.

Art. 71⁵⁴

Verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO

1. La verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO è effettuata dalla Regione sulla base dei criteri indicati all'articolo 72, comma 1.

Art. 72⁵⁵

Criteri per l'accREDITAMENTO

1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità tecniche per l'accREDITAMENTO degli organi-

smi formativi nonché le modalità di verifica degli stessi sulla base dei seguenti criteri:

a) relativamente alla struttura organizzativa ed amministrativa dell'organismo:

- 1) la presenza nello statuto di finalità formative;
- 2) l'adeguatezza della situazione economico-finanziaria;
- 3) la presenza di adeguate risorse professionali;
- 4) l'adeguatezza dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi erogati;

b) relativamente alla struttura logistica dell'organismo:

- 1) la disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi ed attrezzature;
- 2) il rispetto delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) il sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale relativo alla capacità di contribuire ad attività di indagine finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale;

d) relativamente all'efficienza e all'efficacia delle attività formative svolte dall'organismo:

- 1) il rispetto dei livelli minimi di efficienza;
- 2) il rispetto dei livelli minimi di efficacia.

2. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

c) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;

e) nei confronti del cui legale rappresentante:

1) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;

2) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo, 1 della direttiva. 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

3) sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, o

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), da ultimo modificata dalla legge 24 luglio 1993, n. 256.

3. Le università toscane, le singole facoltà e le strutture interne all'università previste dallo statuto dell'ateneo sono accreditate se in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001 o di altre certificazioni specificamente in uso a livello nazionale e internazionale.

4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a conservare tutti i requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 1, nonché adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate.

Art. 72-bis ⁵⁶

Crediti e debiti del sistema di accreditamento

1. Agli organismi formativi che conseguono l'accreditamento è assegnato un monte crediti connesso alla gestione delle attività formative di cui all'articolo 17 della l.r. 32/2002. Per monte crediti si intende il punteggio iniziale attribuito a ciascun organismo formativo in seguito all'esito positivo della verifica dei requisiti definiti in base ai criteri di cui all'articolo 72.

2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi, la Giunta regionale stabilisce gli indicatori per l'attribuzione di un monte crediti aggiuntivo ove si verifichi l'acquisizione di elevati standard qualitativi, ovvero, in caso di specifiche irregolarità accertate nell'ambito della gestione di attività formative, per la diminuzione del monte crediti di cui al comma 1.

3. L'entità del monte crediti ha rilevanza nei processi di valutazione ex ante dei progetti formativi al fine dell'assegnazione di finanziamenti, nonché al fine del riconoscimento di interventi formativi di cui all'articolo 17 della l.r. 32/2002.

Art. 73 ⁵⁷

Certificazioni di qualità

1. Gli organismi formativi che al momento dell'accreditamento non siano già in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale e valutate come equipollenti sulla base dei criteri definiti dalla Giunta, si impegnano a ottenerla entro la scadenza fissata dalla Giunta..

Art. 74

Procedura di accreditamento

1.⁵⁸ L'organismo che intende richiedere l'accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente adotta il relativo provvedimento.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.

3-bis.⁵⁹ In caso di rigetto della domanda per due volte, l'organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

4. Gli organismi ⁶⁰ già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 73 sono soggette, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.

Art. 75 ⁶¹

Revoca dell'accreditamento

1. La Regione procede alla revoca dell'accreditamento:

a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell'organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 45, paragrafo 1, della dir. 2004/18/CE;

b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l'assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;

d) nel caso di revoca della certificazione di qualità o di mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 73;

e) nel caso di cancellazione dell'organismo dal registro delle imprese;

f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 76;

g) nel caso di mancato svolgimento per quattro anni consecutivi di attività formative finanziate o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 32/2002;

h) accertate e ripetute irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti sino all'esaurimento del monte crediti, di cui all'articolo 72 bis;

i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;

l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;

n) nel caso di stato di fallimento dell'organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.

2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 32/2002.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

5. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 76 ⁶²

Sospensione dell'accreditamento

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71, accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 72, comma 1, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:

a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all'efficacia o efficienza;

b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti

con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento;

c) che l'organismo è in stato di liquidazione.

4. L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.

5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.

6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.

7. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 32/2002, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.

Art. 76-bis ⁶³

Rinuncia all'accreditamento

1. L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

2. L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.

3. L'organismo che ha rinunciato all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

4. L'organismo formativo che ha rinunciato per due volte all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla rinuncia.

Capo III

Attività formative

Sezione I

Progettazione e realizzazione dei percorsi formativi ⁶⁴

Art. 77 ⁶⁵

Standard dei percorsi formativi

1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:

- a) alle diverse tipologie di percorsi;
- b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
- c) all'articolazione ed all'attività dei percorsi;
- d) alla verifica dei requisiti di ingresso.

2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.

Art. 77-bis ⁶⁶

Tipologie di percorsi formativi

1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.

2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:

- a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
- b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
- c) la durata minima dei percorsi;
- d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
- e) i livelli professionali degli operatori;
- f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo;
- g) la quota di formazione a distanza;
- h) le tipologie di qualifiche conseguibili.

Art. 77-ter ⁶⁶

Obiettivi di apprendimento

1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l'occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.

2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:

- a) con quelle di un'intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
- b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.

3. I percorsi finalizzati al conseguimento di compe-

tenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse.

Art. 77-quater ⁶⁶

Articolazione e attività dei percorsi

1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

2. Ciascuna unità formativa è identificata:

- a) dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
- b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
- c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.

3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.

Art. 77-quinquies ⁶⁶

Verifica dei requisiti di ingresso

1. Prima dell'inizio di ogni percorso l'organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all'attività formativa.

Art. 77-sexies ⁶⁶

Riconoscimento delle attività formative

1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 32/2002, ivi compresi percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, è effettuato dalle province.

2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo, può essere concesso un riconoscimento fino ad un massimo di tre anni.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Regione nei casi di percorsi di formazione o aggiornamento per gli operatori del sistema regionale integrato che facciano parte delle azioni di sistema per

gli interventi previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002.

Art. 78 ⁶⁷

Interventi formativi

(Abrogato)

Art. 79

Finanziamenti a domanda individuale

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo.

Art. 80 ⁶⁷

Percorsi formativi e crediti

(Abrogato)

Art. 81 ⁶⁷

Conclusione delle attività formative

(Abrogato)

Art. 82 ⁶⁷

Criteri di composizione della commissione d'esame

(Abrogato)

Art. 83 ⁶⁷

Modalità di lavoro della commissione d'esame

(Abrogato)

Art. 84 ⁶⁷

Indennità per i componenti della commissione d'esame

(Abrogato)

Art. 85 ⁶⁷

Moduli professionalizzanti

(Abrogato)

Art. 86 ⁶⁷

Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

(Abrogato)

Sezione II

Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

Art. 87

Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

1. È istituito il Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed è costituito dai seguenti membri:

a) l'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede o suo delegato;

b) un rappresentante designato da ciascuna provincia e circondario;

c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

d) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCENM);

e) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

f) i rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena e dell'Università per stranieri di Siena, o loro delegati;

g) tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti designati dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002;

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato gli enti di appartenenza dei soggetti di cui al comma 2 comunicano alla struttura regionale competente la designazione dei propri rappresentanti all'interno del Comitato.

Art. 88

Funzioni del Comitato regionale

1. Il Comitato regionale ha funzioni propositive e consultive in ordine al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

2. Il Comitato regionale si esprime, in particolare, riguardo a:

a) individuazione dei settori, delle qualifiche e specializzazioni professionali e dei profili nei quali esse si articolano;

b) indicazioni in merito ai criteri per la selezione dei progetti;

c) criteri per il monitoraggio e la valutazione.

Capo IV

Procedure di monitoraggio e verifica

Sezione I

Certificazione e rendicontazione delle spese

Art. 89

Autocertificazione delle spese sostenute

1. Gli organismi attuatori degli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l. r. 32/2002 trasmettono all'amministrazione l'autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Giunta regionale.

2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Art. 90

Verifica dei rendiconti

1. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell'eventuale saldo l'organismo attuatore presenta il rendiconto finale.

2. L'amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa.

3. Al fine del positivo esito della verifica è necessario che le spese:

a) siano imputabili allo specifico progetto approvato dall'amministrazione competente;

b) siano state correttamente classificate;

c) siano state effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 89, comma 2;

d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati;

e) siano ammissibili, ai sensi dell'articolo 92;

f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivo presentato ai sensi dell'articolo 91

Art. 91

Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

Art. 92

Ammissibilità e finanziabilità delle spese

1. I criteri di ammissibilità e finanziabilità delle spese sono determinati dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti principi:

a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;

b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;

- c) comprovabilità;
- d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.

Art. 93

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attività di formazione è revocato nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'atto di concessione del finanziamento;
- b) totale o parziale inadempimento degli obblighi posti al soggetto attuatore dall'atto di concessione del finanziamento;
- c) numero dei destinatari dell'intervento inferiore al minimo previsto dall'atto di concessione del finanziamento.

2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'organismo formativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni.

4. Nel caso in cui l'organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di cui al comma 3, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

Sezione II

Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 94

Monitoraggio degli interventi

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specifiche tecniche richieste.

3. La struttura regionale competente trasmette annualmente alla Giunta regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, i dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1, per le determinazioni di competenza.

Art. 95

Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione del regolamento (CE) n. 438 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativo a modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.

Titolo IX ⁶⁸

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Capo I

Organismi istituzionali

Sezione I

Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96 ⁶⁹

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
- e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'articolo 23, comma 4, della l.r. 32/2002, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 97

Nomina e durata in carica

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta

regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 98

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:

- a) agricoltura;
- b) artigianato;
- c) commercio;
- d) cooperazione;
- e) industria;
- f) turismo.

Art. 99

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definito dal maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98.

2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.

3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economici indicati dall'articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.

Art. 100

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organiz-

zazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all'articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:

- a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
- b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
- c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

Art. 101

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

Art. 102

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 103

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero di imprese iscritte a norma del loro sta-

tuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102

Art. 104

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
- b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102;
- c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all'articolo 98.

Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

- a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
- b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102

Art. 106

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98;
- b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato

la dichiarazione di cui all'articolo 103, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 107

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell'articolo 100;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
- b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale

designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'insistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80.

Sezione II

Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110 ⁷⁰

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
- c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
- d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal CAL;
- e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'articolo 29, comma 7, della l.r. 32/2002 siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

Art. 111

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all'articolo 110, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.

2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 110

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Sezione III

Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112 ⁷¹

Composizione del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
- c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

Art. 113

Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Decorso trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 112

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 114

Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c) ⁷², è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme

per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 e all'articolo 103

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;

b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;

c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 115

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera d) ⁷³, è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 104

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;

b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;

c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 116

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappre-

sentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e) ⁷⁴, è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 105

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;

b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;

c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Capo II

Servizi per l'impiego

Art. 117

Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.

2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.

3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:

a) il centro per l'impiego;

b) il servizio territoriale;

c) lo sportello di prima accoglienza.

4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 119, svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.

5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.

Art. 118

Tipologie dei servizi per l'impiego

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:

- a) accoglienza;
- b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
- c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
- d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
- e) incontro domanda e offerta di lavoro;
- f) gestione del sistema informativo;
- g) gestione della struttura.

Art. 119

Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell'articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

- a) centro per l'impiego:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l'occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
 - 2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;
 - 2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;
 - 2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;
- 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;
 - 4) servizi amministrativi per l'occupabilità:
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
 - 4.2 attività amministrative;
 - 4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;
 - 5) gestione del sistema informativo:
 - 5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;
 - 5.2 gestione reti;
 - 6) incontro domanda e offerta di lavoro:
 - 6.1 preselezione e selezione del personale;
 - 7) gestione della struttura:
 - 7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
 - 7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
 - 7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
 - 7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;
- b) servizio territoriale:
 - 1) accoglienza:

- 1.1 prima informazione;
- 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
- 1.3 autoconsultazione;
- 2) consulenza e servizi per l'occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
- 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 4) servizi amministrativi per l'occupabilità:
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
- c) sportello di prima accoglienza:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 autoconsultazione.

2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme le modalità di cui all'articolo 121

Art. 120

Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.

2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.

3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all'articolo 118.

4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

Art. 121

Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per

l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:

- a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all'articolo 119;
- b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;
- c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all'articolo 120;
- d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.

Capo III

Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed
elenco dei soggetti accreditati

Sezione I

Albo regionale delle agenzie per il lavoro

Art. 122

Articolazione e tenuta dell'albo

1. L'albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale:

- a) sub-sezione III "agenzie di intermediazione";
- b) sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";
- c) sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".

2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.

Art. 123

Soggetti autorizzati con provvedimento regionale

1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:

- a) le agenzie di intermediazione;
- b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;
- c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:

- a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.

3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:

- a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
- b) le camere di commercio;
- c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 124

Regime particolare di autorizzazione

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.

2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.

3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale.

Art. 125

Requisiti per l'autorizzazione regionale

1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003.

2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 5, del d. lgs. 276/2003.

3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6 del d. lgs. 276/2003.

4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del d.lgs. 276/2003.

5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) del d.lgs. 276/2003.

Art. 126

Iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 125. In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'albo, con riferimento al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.

4. L'iscrizione alla sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V.

Art. 127

Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.

Art. 128

Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorso due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.

3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.

4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.

5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.

6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria

che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.

7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.

Art. 129

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.

2. Il dirigente della competente struttura regionale informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.

3. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.

Art. 130

Competenze professionali

1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:

- a) almeno quattro unità nella sede principale;
- b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
- c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.

2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:

- a) almeno due unità nella sede principale;
- b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
- c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in

qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

4. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno.

5. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Art. 131

Locali

1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 123

2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 132

Pubblicità e trasparenza

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.

2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione

l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.

Art. 133 Comunicazioni

1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.

3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.

4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.

Art. 134 Divieto di transazione commerciale

1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. È vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

Sezione II Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

Art. 135

Definizione di servizi al lavoro

1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:

- a) orientamento;
- b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
- e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.

Art. 136

Forme di affidamento dei servizi al lavoro

1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all'articolo 135, mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.

3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.

4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.

Art. 137

Articolazione e tenuta dell'elenco

1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.

2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.

3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.

4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco.

Art. 138

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;

b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;

c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'articolo 140;

d) l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all'articolo 135;

e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:

1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 141;

g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;

h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

Art. 139

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede situata nel territorio della Regione;

b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'articolo 140;

c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall'articolo 141;

d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;

e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

Art. 140

Locali

1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di

locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 135.

2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 141

Competenze professionali

1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all'articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

2. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.

Art. 142

Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro

1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.

Art. 143

Domanda di accreditamento

1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco

dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accreditamento.

3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 144

Iscrizione nell'elenco

1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso.

2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.

3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.

4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.

Art. 145

Durata dell'iscrizione e rinnovo

1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all'articolo 144, comma 2.

2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti.

Art. 146

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.

2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.

3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.

Art. 147

Comunicazioni

1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.

3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.

Art. 148

Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

Sezione III Disposizioni comuni

Art. 149 Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.

Art. 150 Tutela dei dati personali

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 151 Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del d.lgs. 276/2003, attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale.

Art. 152 Monitoraggio statistico e valutazione

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.

Capo IV Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Art. 153

Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 13 del d.lgs. 276/2003 operano ai sensi degli articoli 154 e seguenti.

2. Le offerte di lavoro indicate dall'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 276/2003 devono essere compatibili con la condizione di svantaggio e con lo stato di salute del lavoratore svantaggiato.

Art. 154

Procedura per il raccordo pubblico e privato

1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, a condizione che stipolino una convenzione con ciascuna provincia interessata.

2. La convenzione quadro è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale permanente tripartita.

3. La province stipulano le convenzioni, sentite le Commissioni provinciali tripartite che individuano le categorie dei soggetti svantaggiati in conformità con le esigenze del mercato del lavoro locale.

Art. 155

Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. La convenzione quadro di cui all'articolo 154, comma 2 prevede:

a) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003;

b) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione non inferiore a nove mesi, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003;

c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;

d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) laurea in scienze della formazione;
- 2) idonea qualifica professionale;
- 3) documentata esperienza lavorativa almeno bien-

nale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;

e) gli oneri per il tutore a carico dell'agenzia di somministrazione;

f) l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;

g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.

Art. 156

Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio

1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003, decadono dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio la cui corrispondenza è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione qualora:

a) rifiutino, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione e il servizio per l'impiego;

b) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione o non frequentino regolarmente il corso di formazione suddetto, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

c) rifiutino di sottoscrivere il piano di cui all'articolo 155, comma 1, lettera c).

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 157

Decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:

a) nei casi di rifiuto indicati all'articolo 156, comma 1, lettere a), b) e c);

b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

Art. 158

Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157, l'agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio per l'impiego competente al fine della dichiarazione di decadenza e della conseguente cancellazione dalla lista di mobilità e della perdita dello stato di disoccupazione da parte della provincia con atto motivato.

2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione della provincia è ammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

3. La provincia provvede a segnalare il nominativo del lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato di disoccupazione con proprio provvedimento, all'ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio per gli atti relativi alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all'articolo 156.

Art. 159

Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

2. Lo schema di convenzione quadro è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale ed è adottato dalla provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita.

3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate.

4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da

inserire in cooperativa sono individuati dalla provincia, sentita la Commissione provinciale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.

5. La provincia provvede al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi e alle comunicazioni alla Regione.

Art. 160

Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all'articolo 159 e i loro consorzi devono:

a) essere iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'articolo 3 della l.r. 87/1997 nelle sezioni b) e c);

b) avere almeno una unità locale situata nel territorio della provincia;

c) non avere in corso procedure concorsuali;

d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;

e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale o del settore in cui operano;

f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali.

2. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge. 68/1999.

Art. 161

Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. La convenzione quadro di cui all'articolo 159, comma 2 deve indicare:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall'articolo 159 comma 4;

c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai

Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni;

e) le modalità per la presentazione dell'attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall'impresa conferente;

f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;

g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva;

h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per l'impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento;

i) la riduzione della quota d'obbligo per l'impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;

l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.

2. La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l'importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d'impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa. torna all'indice.

NOTE

¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 1.

² Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 1.

³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 2.

⁴ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 3.

⁵ Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 4.

⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 5.

⁷ Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 5.

⁸ Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 6.

⁹ Comma aggiunto con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 6.

¹⁰ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 7.

¹¹ Lettera aggiunta con con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 8.

¹² Comma aggiunto con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 8.

¹³ Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 9.

¹⁴ Comma aggiunto con con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 10.

¹⁵ La presente sezione, unitamente agli articoli che la compongono, è stata così sostituita con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 11.

¹⁶ La presente sezione, unitamente agli articoli che la compongono, è stata inserita con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 12.

¹⁷ Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 13.

¹⁸ Articolo abrogato con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 14.

¹⁹ Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 15.

²⁰ Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 16.

²¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, articolo 17.

²² Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, articolo 1.

²³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, articolo 2.

²⁴ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, articolo 3.

²⁵ Articolo aggiunto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, articolo 4.

²⁶ Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato così sostituito con con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, articolo 1.

²⁷ Articolo già sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, articolo 1, poi modificato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 1, e da ultimo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 2.

²⁸ Articolo già sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, articolo 1, e successivamente modificato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 2.

²⁹ Articolo aggiunto con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, articolo 1, e successivamente così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 3.

³⁰ Articolo aggiunto con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, articolo 1, e successivamente modificato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 4.

³¹ Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 1.

³² Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 2.

³³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 3.

³⁴ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 4.

³⁵ Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 5.

³⁶ Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 6.

³⁷ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 6.

³⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 6.

³⁹ Lettera così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 7.

⁴⁰ Periodo aggiunto con d.p.g.r. d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 7.

⁴¹ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 8.

⁴² Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 9.

⁴³ Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 5.

⁴⁴ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 10.

⁴⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 11.

⁴⁶ Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 12.

⁴⁷ Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, articolo 13.

⁴⁸ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 3.

⁴⁹ Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 4.

⁵⁰ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 6.

⁵¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 7.

⁵² Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 8.

⁵³ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 9.

⁵⁴ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 10.

⁵⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 11.

⁵⁶ Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 12.

⁵⁷ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 13.

⁵⁸ Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 14.

⁵⁹ Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 14.

⁶⁰ Le parole "Le sedi operative" previste dalla formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 14.

⁶¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 15.

⁶² Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 16.

⁶³ Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 17.

⁶⁴ Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 5.

⁶⁵ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 6.

⁶⁶ Gli articoli da 77 bis a 77 sexies sono stati inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 7.

⁶⁷ Gli articoli 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 sono stati abrogati con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, articolo 8.

⁶⁸ Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono, è stato così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, articolo 2.

⁶⁹ Articolo già modificato con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, articolo 2, poi ulteriormente modificato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 18.

⁷⁰ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 19.

⁷¹ Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 20.

⁷² Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 21.

⁷³ Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 22.

⁷⁴ Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, articolo 23.

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 4

OPCM n.3800/2009: rimborso delle spese sostenute dal Comune di Viareggio a seguito dell'incidente ferroviario del 29/06/2009.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, per il grave incidente ferroviario occorso in data 29 giugno 2009 nel comune di Viareggio;

Visto il DPCM del 18 dicembre 2009 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale per Viareggio sino al 31/12/2010;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e n. 3834 del 22 dicembre 2009;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della citata ordinanza P.C.M. n. 3800/2009, il Commissario provvede al rimborso delle spese sostenute dal comune di Viareggio per i primi interventi di soccorso nonché per le spese relative alle esequie solenni delle vittime;

Visti, altresì, l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 3, comma 2, della medesima ordinanza, i quali dispongono, rispettivamente, il rimborso delle spese sostenute dal comune di Viareggio per la rimozione ed il trasporto dei materiali di risulta derivanti dal crollo/demolizione degli edifici danneggiati nonché il rimborso dei compensi corrisposti, dal medesimo Comune, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato dal proprio personale in servizio, direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza e nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, fino alla cessazione dello stato d'emergenza;

Considerato che le risorse finanziarie statali di cui all'art. 7, comma 1 dell'OPCM n. 3800/2009 sono state accreditate sulla contabilità speciale n. 5350 intestata al Commissario delegato;

Verificato che il Comune di Viareggio ha inviato la seguente documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute per:

rimozione delle macerie nella zona di Via Ponchielli euro 172.886,01;

straordinario dipendenti comunali del periodo 29 giugno- 30 novembre euro 52.401,94;

somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area di Via Ponchielli euro 237.318,34;

organizzazione delle esequie solenni delle vittime euro 208.483,54;

di cui euro 162.198,16 disposte dal settore LLPP e euro 46.285,38 disposte dalla polizia municipale;

per un importo complessivo pari a euro 671.089,83 di cui l'ufficio regionale competente ne ha verificato la completezza;

Considerato pertanto che è possibile procedere alla liquidazione della somma pari a euro 656.041,11 a valere sulle somme accreditate sulla contabilità speciale n. 5350 intestata al Commissario delegato;

ORDINA

Di liquidare l'importo di euro 671.089,83 a favore del Comune di Viareggio a valere sulle somme accredi-

tate sulla contabilità speciale n. 5350 intestata al Commissario delegato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi

dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007. E' pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Claudio Martini

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622